



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 2/N° 2-Luglio 2025

L'editoriale del Direttore del Centro Studi di Rete Nazionale Forense:
Il riconoscimento della genitorialità intenzionale: la svolta della Corte costituzionale nella sentenza n. 68/2025 pag. 1

L'editoriale del Direttore Scientifico di Rete Nazionale Forense:
Le acquisizioni neurotecnoscientifiche e la loro rilevanza nelle indagini difensive pag. 5

Approfondimenti RNF pag. 12
Approfondimenti Juranews pag. 52

Rassegna Massime
Corte Costituzionale Aprile 2025 pag. 67
Corte di Cassazione Giugno 2025
Sezione civile pag. 94
Sezione penale pag. 142


JURANEWS

rivista realizzata da RNF
in collaborazione con
JURANEWS
quotidiano di informazione giuridica

Periodico iscritto al Pubblico Registro della Stampa
del Tribunale di Bologna al n. 8652 in data 25.06.2025
ISSN 3035-5575

Direttore Responsabile: Avv. Angelo Ruberto
Direttore Editoriale: Dott.ssa Vincenza Ciannella



JURANEWS

IL TUO QUOTIDIANO
DI INFORMAZIONE GIURIDICA

**Scopri l'offerta esclusiva
riservata a tutti gli iscritti
Rete Nazionale Forense**

Vai su: www.juranews.it



Tel.: 800.029.585 - 0835.256620

WhatsApp: 329.7570641

Mail: info@juranet.it



**RNF Magazine
è realizzato da
JURANEWS
in collaborazione con
Rete Nazionale Forense**

Periodico iscritto al Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Bologna
al n. 8652 in data 25.06.2025
ISSN 3035-5575

Direttore responsabile
Avv. Angelo Ruberto
Presidente RNF

Comitato Scientifico
Direttore
Avv. Prof. Francesco Mazza
Vice Direttore
Avv. Anna Realmuto

JURANEWS
Direttore Editoriale:
Dott.ssa Vincenza Ciannella

JURANEWS
è un prodotto Juranet
Juranet s.r.l. Socio Unico
Sede Legale: Via Carlo Poma n. 2 - 00195 Roma
Sede Operativa: Via G. saragat n. 12 - 75100 Matera

A golden statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her left hand and a sword in her right. The statue is positioned in the center of the frame. In the foreground, a wooden gavel is visible, slightly out of focus. The background is a warm, blurred gradient of yellow and orange.

*L'editoriale del Direttore del
Centro Studi RNF*

L'editoriale del Direttore del Centro Studi RNF: Il riconoscimento della genitorialità intenzionale: la svolta della Corte costituzionale nella sentenza n. 68/2025



*Avv. Lucia Varliero
Direttore Centro Studi
Rete Nazionale Forense*

Con la sentenza n. 68 del 2025, la Corte costituzionale compie un passo decisivo nel percorso, tutt'altro che lineare, verso il riconoscimento della piena soggettività giuridica del nato da coppie omogenitoriali. Il caso portato all'attenzione della Consulta riguarda la possibilità, per due donne che abbiano fatto ricorso congiuntamente a una tecnica di procreazione medicalmente assistita (PMA), di essere entrambe riconosciute come madri del minore fin dalla nascita, in virtù del consenso prestato ex ante alla genitorialità condivisa.

La questione tocca il cuore del sistema di filiazione, interrogandolo sul significato attuale del legame genitoriale, e sull'effettiva capacità dell'ordinamento di dare attuazione al principio personalista e al superiore interesse del minore.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in cui non consente il riconoscimento automatico, quale figlio legittimo, anche in capo alla madre intenzionale, sebbene questa abbia espresso, prima della nascita, un consenso informato e consapevole al progetto genitoriale e all'assunzione delle relative responsabilità.

Il fondamento del dictum risiede in una triplice violazione costituzionale:

- dell'art. 2 Cost., in quanto la mancata attribuzione dello status filiationis lede l'identità personale del minore, negandogli una protezione giuridica piena e coerente con il suo vissuto affettivo, quindi lesivo del diritto del nato a vedersi riconosciuto uno stato giuridico certo e stabile;
- dell'art. 3 Cost., per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai figli nati in contesti eterosessuali di PMA;
- dell'art. 30 Cost., poiché la negazione del riconoscimento del diritto del minore a vedersi riconosciuti -sin dalla nascita e verso entrambi i genitori- i diritti relativi e connessi alla responsabilità genitoriale, ostacola l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale e contraddice il principio della bigenitorialità sostanziale.

In continuità con la pronuncia n. 32/2021, la Consulta ribadisce che l'identità del figlio non può essere sacrificata a rigidità formali o a concezioni meramente biologiche della genitorialità, non influenzando il carattere omosessuale della coppia. La scelta genitoriale, laddove accompagnata da un consenso pieno e consapevole, costituisce fonte di obblighi giuridici e di diritti del minore.

L'elemento innovativo risiede nell'immediata operatività del riconoscimento: la Corte afferma che lo status filiationis si consolida fin dalla nascita, indipendentemente da vicende successive, quali la cessazione della relazione tra le madri o il ripensamento di una delle parti. In tal modo, si sgancia il diritto del minore da ogni aleatorietà relazionale, rafforzandone la stabilità giuridica e affettiva.

Il ragionamento della Corte si muove, dunque, nella direzione di un sistema di filiazione centrato non sull'origine genetica, ma sulla responsabilità



assunta nei confronti del minore. Si tratta di una prospettiva che trova riscontro nei più recenti orientamenti della giurisprudenza europea (si pensi alla giurisprudenza CEDU in materia di riconoscimento dei legami familiari di fatto), e che impone al legislatore un intervento normativo organico e non più procrastinabile.

La sentenza n. 68/2025 ha, in definitiva, il merito di riportare al centro del discorso giuridico il soggetto minore, non più come oggetto passivo di decisioni adulte, ma come titolare di un'identità e di diritti propri, da garantire con efficacia e stabilità. Alla luce di questo nuovo scenario, la sfida che si pone alla dottrina e alla prassi è quella di un ripensamento coerente del paradigma della filiazione, capace di coniugare biologia, volontà e responsabilità in una prospettiva costituzionalmente orientata.



**HAI BISOGNO DI UNA RICERCA
GIURISPRUDENZIALE?**

JURANEWS TI AIUTA!

Chiama il numero



0835 16 53 922

o scrivi un whatsapp al numero



329 7570641



www.juranews.it

A golden statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her left hand and a sword in her right. The statue is positioned in the center of the frame. In the foreground, a wooden gavel is visible, slightly out of focus. The background is a warm, golden-brown gradient.

*L'editoriale del Direttore
Scientifico RNF*

Le acquisizioni neurotecnoscientifiche e la loro rilevanza nelle indagini difensive



Prof. Francesco Mazza

La diffusione che negli ultimi anni stanno avendo gli studi delle neuroscienze cognitive e comportamentali ha generato un vivace dibattito, tanto in campo filosofico quanto penalistico.

Dai primi esperimenti del medico pitagorico Alcmeone, che nel V secolo A.C. sezionò per la prima volta un cranio umano per scopi scientifici, studiando le correlazioni tra il nervo ottico e l'encefalo, per passare ad Angelo Mosso, allievo di Cesare Lombroso, ed inventore del pletismografo, strumento che era capace di misurare in modo non invasivo la redistribuzione del sangue durante l'attività emotiva ed intellettuale, una vera e propria tecnica di neuroimaging funzionale ante litteram.

Negata la validità di un approccio forte delle neuroscienze si prospetta un modello compatibilista-sincretico con il diritto penale, riconoscendo l'utilità dei nuovi studi come conoscenze aggiuntive, ma certo non esaustive, per la spiegazione dell'infermità mentale e dei suoi effetti. Un atteggiamento prudente si riscontra anche nella giurisprudenza prevalente, chiamata a valutarne l'affidabilità e che ha proposto un ripensamento di alcuni istituti tradizionali del nostro ordinamento giuridico, tra i quali spicca l'imputabilità. Come noto, in base alle nuove acquisizioni si pretende di trovare una stretta correlazione non solo tra le connessioni neuronali e i comportamenti umani, ma anche tra le prime e i fenomeni mentali più complessi, quali le emozioni e la formazione dei giudizi morali. In particolare, attraverso la neuroanatomia è ormai possibile misurare la struttura del cervello e la sua funzionalità, facendo emergere le alterazioni cerebrali e i problemi strutturali delle aree temporale e limbica, come talamo, ipotalamo, amigdala, ippocampo, setto pellucido e nucleo caudato.

A questo scopo vengono impiegati sofisticati strumenti di visualizzazione cerebrale (neuroimaging), tra i quali l'analisi computerizzata del tracciato (EEG), la Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), la Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI), la Tomografia ad Emissione di Positroni (PET), la Magnetoencefalografia (MEG), la Tomografia Computerizzata ed Emissionale di Fotoni singoli (SPECT); ma anche le acquisizioni sull'attività neurotrasmettitoriale e neuromodulatoria, lo studio della neurobiologia molecolare.

La neurocriminologia, inoltre, si occupa di studiare l'applicazione della ricerca neuro scientifica, biologica, genetica e psicologica all'ambito criminologico, sì da comprendere origini, cause e concause dei reati, ma anche le motivazioni del comportamento violento e antisociale.

Ebbene, di fronte alle risultanze più recenti, la tradizionale suddivisione dei disturbi mentali, che portava a considerare vere e proprie infermità solo le psicosi, in quanto disturbi organici clinicamente accertabili, e ad escludere le psicopatie, le nevrosi o i disturbi della personalità per la ragione opposta, diventa obsoleta. La suddetta distinzione è stata invero superata già da tempo attraverso i paradigmi dell'infermità mentale successivi al modello medico-nosografico, che hanno aperto alla considerazione dei fattori psicologici e sociologici, ma grazie alle neuroscienze è oggi smentita anche guardando alle sole componenti biologiche della malattia mentale, in quan-

to correlati neuronali, e quindi una base genetica, si riscontrano pure nei disturbi atipici. Allo stato attuale, in altri termini, sarebbe possibile quasi per ogni disturbo psichico riscontrare un'alterazione cerebrale, che può essere sia di tipo strutturale sia di tipo funzionale.

Le citate tecniche di neuroimaging si concentrano sullo studio diretto dell'attività cerebrale nel corso dell'esposizione ad una stimolazione emotiva o durante la risposta comportamentale in condizioni fisiologiche. Una specifica attenzione viene rivolta all'amigdala, considerata «una sentinella, un computer emotivo del cervello», in quanto risponde in modo diverso alle differenti situazioni cognitive, emotive e comportamentali. Insieme all'ippocampo svolge un ruolo di registrazione dei ricordi e del loro collegamento alle emozioni. Ma ancora più interessanti per il giurista potrebbero essere certe indicazioni che gli studiosi hanno fornito sulle nuove metodiche neurotecnoscientifiche. È stata, in particolare, la TAC a consentire per la prima volta, intorno agli anni settanta, di visualizzare un'alterazione morfologica in un paziente vivo. Da allora il perfezionamento della Risonanza Magnetica funzionale, della Tomografia ad emissione di positroni e degli altri strumenti richiamati ha portato ad una rivoluzione concettuale in materia.

Sarebbe infatti addirittura possibile valutare i correlati neuronali della coscienza, che determinano la pianificazione dell'atto o il controllo degli impulsi, e cioè le c.d. “funzioni esecutive” del cervello, influenzanti l'iniziativa, la personalità e la coscienza sociale dell'individuo. I lobi frontali sono anche la sede della consapevolezza e costituiscono le aree cerebrali con maggiori connessioni con le altre regioni neocorticali. Al loro interno alcune zone risultano particolarmente importanti per il comportamento aggressivo e antisociale. Specie la parte dorsale della corteccia prefrontale è impegnata nelle funzioni di problem-solving, di controllo cognitivo e, insieme all'area ventromediale, è coinvolta nella soppressione di forti reazioni emozionali. La porzione dorso laterale, invece, è interessata nella fase della menzogna e nel ragionamento morale utilitaristico, oltre che durante le attività disoneste. In definitiva, si tratta di aree del cervello fondamentali per la decodificazione del valore emozionale degli stimoli sensoriali. Da diverse ricerche è poi emerso che pazienti con lesioni traumatiche o con patologie degenerative di queste aree del cervello, presentano una limitata capacità critica, di giudizio e, in generale, di controllo del proprio comportamento. Si tratta dunque di soggetti con la capacità di intendere non compromessa, i quali tuttavia non riescono a controllare i propri impulsi, a seguito di un'anomalia o di una lesione che li rende insensibili e incapaci di comprendere le emozioni altrui, oltre che propensi al comportamento violento.

L'osservazione empirica ha rivelato, ad esempio, che cambiamenti strutturali della sostanza grigia e bianca incidono sull'efficienza delle funzioni dei lobi frontali, rispettivamente attraverso l'eliminazione selettiva di sinapsi non in uso e il miglioramento della conduzione dei segnali elettrici tra i neuroni attivi si è verificato che le persone con questa zona assottigliata del cervello sono in grado di distinguere tra giusto e sbagliato, ma non di uniformarsi a queste indicazioni.

Emblematiche di questo modo di vedere sono le ricerche sui c.d. “neuroni specchio”, che consentirebbero di anticipare e capire non solo gli atti motori e i fattori razionali, ma anche le emozioni. Le tecniche di neuroimaging

sarebbero così in grado di individuare le componenti neurobiologiche del processo decisionale e comportamentale di tipo automatico e involontario, e anche di riscontrare una componente neuronale persino nel giudizio morale e sociale. Accade, pertanto, che individui con un lobo frontale mal funzionante possano più facilmente commettere illeciti, specie se esposti ad ambienti particolarmente sfavorevoli, ovvero possano generare reazioni aggressive altrimenti non verificabili. In questo modo sarebbe possibile individuare le malattie mentali, ma anche operare una differenziazione all'interno dello stesso tipo di disturbo, ad esempio tra schizofrenici violenti e schizofrenici non violenti, ecc.; come pure tra un grave disturbo di personalità ed uno lieve, essendo presenti solo nei primi i correlati microstrutturali. Se si guarda poi alle recenti scoperte della biologia molecolare e della genetica, sembrano emergere anche le basi genetiche degli atteggiamenti aggressivi e antisociali. Nello specifico, pur senza arrivare a sostenere un rapporto diretto causa-effetto, od a correlazioni tra riduzioni o alterazioni dell'amigdala e il legame tra alterazioni cerebrali e criminalità, specie se di fronte a stimoli di emozioni negative, è stato analizzato anche in relazione ai coltetti bianchi e alla violenza domestica dallo studioso Nordstrom.

Misurazioni elettrofisiologiche dirette (registrazioni delle scariche neurali tramite microelettrodi) hanno mostrato la presenza del sistema specchio nell'uomo, in sede parietale e frontale. Sarebbe stata pure trovata la presenza di neuroni specchio in aree non motorie quali l'ippocampo e la corteccia temporale. Anche il riconoscimento delle emozioni sembra poggiare su un insieme di circuiti neurali che, per quanto differenti, condividono quella proprietà "specchio" già rilevata nel caso della comprensione delle azioni. È stato possibile studiare sperimentalmente alcune emozioni primarie: i risultati mostrano che quando osserviamo negli altri una manifestazione di dolore o di disgusto si attiva il medesimo substrato neuronale collegato alla percezione in prima persona dello stesso tipo di emozione. Un'altra conferma viene da studi clinici su pazienti affetti da patologie neurologiche: una volta perduta la capacità di provare un'emozione non si è più in grado di riconoscerla quando viene espressa da altri.

Gli studi di biologia molecolare e di genetica comportamentale, individuano rispettivamente il genoma umano e l'incidenza del patrimonio genetico sul comportamento e sulla personalità dell'uomo¹. Particolarmente influente sulla condotta criminale sembra essere un tipo di geni, c.d. di suscettibilità o di plasticità, come il MAO-A, nel senso che, se pure, come detto, non in termini assoluti¹⁸, i soggetti che possiedono alterazioni del sistema monoaminergico, soprattutto se sottoposti ad esperienze stressanti o ad alcuni stimoli esterni, avrebbero una probabilità maggiore di svilupparla, ovvero presenterebbero una minore capacità di adattarsi alle condizioni ambientali sfavorevoli e a mitigare il comportamento impulsivo. Va da sé che gli scenari aperti da questo tipo di analisi mostrano un certo fascino per il giurista che deve indagare la capacità di intendere e di volere degli autori di reato, e ciò non soltanto in riferimento al primo piano del giudizio di imputabilità, relativo alla diagnosi del disturbo, bensì anche rispetto al più problematico secondo piano del giudizio medesimo, riguardante il grado di incidenza del disturbo sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, come pure in relazione al grado di predittività della pericolosità sociale. L'approfondimento di questi aspetti presuppone tuttavia il chiarimento di alcune questioni preliminari alla determinazione del reale valore euristico

delle neuroscienze: l'individuazione dei motivi che possono spingere giurista ad interessarsene e i diversi modi di approcciarsi al loro contenuto.

Nella valutazione del possibile impiego delle neuroscienze nel diritto penale, bisogna tenere sempre presente la trasformazione subita dalla nozione di scienza. Superata l'irraggiungibile aspettativa positivista di conoscenze certe e immutabili, la nuova prospettiva è quella di una scienza fonte di verità valide nel momento in cui sono formulate, ma fallibili, e dunque superabili, nel futuro. La questione si pone negli stessi termini tanto per le scienze "naturali", quanto per quelle "umane" o "sociali", e fra queste ultime naturalmente anche per la psichiatria e la psicologia. In tutti questi campi il problema più rilevante diventa perciò, come osservato, valutare la correttezza dell'uso degli studi e dei metodi proposti e, ancora prima, capire se quelle conoscenze e quei procedimenti poggino su solide basi scientifiche, ma nel senso più moderno del termine: è importante cioè che la decisione si basi su una prova ritenuta valida al momento della sua pronuncia, anche se in futuro queste "verità" potrebbero essere smentite da ricerche più avanzate. La consapevolezza dell'instabilità del sapere scientifico non deve, allora, tradursi né in un cupo scetticismo circa la possibilità di arrivare a decisioni giurisprudenziali oltre ogni ragionevole dubbio, né in facili entusiasmi che potrebbero far arrivare nel giudizio penale anche la c.d. scienza spazzatura.

Piuttosto un simile assunto deve costituire la premessa di ogni conclusione in cui il diritto è chiamato a fare i conti con la scienza, e nell'attuale società tecnologica il panorama delle questioni giuridiche oggetto di prova scientifica, in cui si mescolano riflessioni epistemologiche e assiologiche, appare davvero variegato. In questo contesto le conclusioni proponibili hanno di per sé una validità probabilistica e non assoluta; ciò che conta - lo si ribadisce - è che il metodo utilizzato e gli enunciati gli enunciati conseguenti siano accertati e controllabili dal giudice nei modi già indicati.

Ora, contro la affidabilità di alcuni strumenti di impronta neuroscientifica sono ancora in molti a sottolineare come la loro fortuna dipenda probabilmente dall'impatto emotivo legato a «una sorta di deferenza verso le macchine e le tecniche neuroscientifiche. In sostanza, il successo di questo campo del sapere sarebbe da ricondurre più alla mediatizzazione neuroscientifica che a risultati realmente attendibili. Altri ancora, come osservato, lamentano l'impossibilità di indicare il tasso di errore degli esperimenti condotti con la risonanza magnetica o con altre tecniche neuro scientifiche. I suddetti rilievi appaiono, tuttavia, in parte sormontabili. Quanto al mancato rispetto dei criteri di Daubert, il difetto potrebbe essere superato attraverso un sistema di convalida incrociata dei risultati.

Il giudice, in altri termini, è comunque tenuto ad una considerazione globale di tutte le emergenze in gioco. Ma di certo la questione dell'affidabilità degli strumenti di neuroimaging come delle applicazioni della genetica molecolare resta di fondamentale importanza. È anche vero inoltre che proprio perché basate su un metodo sperimentale, le neuroscienze si prestano forse più di altri rami della psicologia classica, ad un controllo di affidabilità dall'esterno, garantendo significative procedure di ripetizione della prova e di raccolta e analisi statistica dei dati. Solo che questi elementi devono essere forniti al giudice con dovizia di particolari, facendo menzione non solo e non tanto del livello di consenso di cui godono nella comunità scientifica, ma soprattutto del campo di osservazione su cui gli strumenti stessi

sono testati, anche per permettere ad altri operatori del settore di verificarne i risultati, mentre non sempre ciò è avvenuto in maniera compiuta nelle vicende giudiziarie esaminate.

Si pensi, per tutti, all'impiego del test a-IAT, la cui capacità di successo è stata indicata dall'esperto al 92%, senza, tuttavia, che venissero anche riportate a sostegno fonti diverse dai propri studi. Inoltre è mancato nella perizia il riferimento ai criteri utilizzati dai periti per la formazione dei gruppi alla base del test. Ciò nonostante la metodologia proposta è stata considerata dal giudice affidabile e rispettosa dei criteri elaborati dalle corti americane. Si tratta di rilievi emblematici della necessità che molto resta ancora da fare per raggiungere l'obiettivo di una maggiore certezza alla base dei giudizi di imputabilità. In ultima analisi, in un approccio al vizio di mente, che parte dall'accoglimento di una nozione integrata della malattia mentale, i punti di osservazione del fenomeno non possono che essere molteplici. Non sono cioè più possibili spiegazioni monocausali dei disturbi psichici.

Piuttosto, anche l'eventuale riscontro di una patologia di tipo organico potrà essere solo un utile indicatore della presenza di un'infermità, ma non da solo sufficiente ad emettere una decisione finale sulla sua esistenza e sulle conseguenze legali.

Questo significa che la valutazione comportamentale e clinica non può essere sostituita dalla valutazione del cervello tramite le tecniche di neuroimaging cerebrale e le tecniche neuropsicologiche e neuroscientifiche dovrebbero, per il momento, essere viste come metodologie di approfondimento e di supporto.

In questo modo non si corre il rischio di trasformare anche il paradigma delle neuroscienze in un "mito risolutore", ma si è pronti, semmai, ad ascoltarne alcune fondamentali indicazioni, nell'ottica di un completamento e perfezionamento della perizia, che deve essere, come detto, necessariamente multidisciplinare.

Le neuroscienze in definitiva devono aiutare il giudice fornendo i chiarimenti di cui egli avrà bisogno, sì da poterlo portare a scegliere la consulenza più convincente, in modo però consapevole e informato. A tal fine occorre predisporre standard di validità, obiettività, ripetibilità, accettazione del metodo e delle prove da parte della comunità scientifica e sottoporre la prova alla verifica di resistenza. Nello stesso tempo, però per evitare che le evidenze neuro scientifiche vengano sovrastimate dal giudice bisognerebbe pretendere una specifica formazione dei magistrati che devono affrontare questo tipo di giudizi. Il pericolo di un troppo facile effetto persuasivo delle spiegazioni neuro scientifiche attraverso l'utilizzo delle neuro immagini, come pure di uno strapotere dell'esperto, va dunque contenuto attraverso un metodo di approccio critico, con un'immane considerazione complessiva di tutte le prove disponibili, che solo un giudicante preparato potrà assicurare.

Per un migliore funzionamento del sistema di accertamento, inoltre, sarebbe utile che una valutazione di questo tipo avvenga sempre in contraddittorio. Resta un'ultima considerazione di fondo. Come rilevato, le neuroscienze sembrano particolarmente indicate a evidenziare soggetti in cui, a causa di una lesione del cervello, permanga la capacità conoscitiva, ma non quella volitiva, empatica ed emotiva. Con buona probabilità, pertanto,

di fronte a diagnosi di questo tipo l'esito giudiziale sarà il riconoscimento del vizio parziale di mente. Si apre, a questo punto, il problema di determinare l'utilità del mantenimento della categoria della seminfermità mentale e dell'individuazione del consequenziale trattamento sanzionatorio più efficace.

Sarebbe interessante, inoltre, capire quali indicazioni potranno venire dalle nuove scienze pure sotto questo profilo, potendo il soggetto rispondere diversamente alle misure previste a seconda del fenotipo, distinguendo anche tra prevenzione, punizione ed esecuzione del trattamento. Cosicché ai settori già indicati di interferenza tra neuroscienze e diritto penale, se ne aggiunge un altro, ancora poco esplorato, e per il quale forse le risultanze dei nuovi studi potrebbero rivelarsi più convincenti: il profilo sanzionatorio.

Tutte questioni che attengono sempre al libero arbitrio, quello che nella moderna filosofia viene definito "libertà metafisica". A tal riguardo, il grande pensatore teutonico Georg Lichtenberg così ammoniva: "L'uomo è un capolavoro straordinario della creazione, non foss'altro perché nonostante tutto il determinismo giuridico crede di agire come un essere libero".



Approfondimenti RNF

La data protection e l'intelligenza artificiale nell'industria 5.0



Avv. Federica De Stefani

La profonda trasformazione dell'industria dovuta alla digitalizzazione dei processi e dei sistemi, porta con sé importanti riflessioni di carattere giuridico, soprattutto per quanto concerne il trattamento dei dati personali e la loro corretta e adeguata protezione.

Se da un lato all'evoluzione tecnologica si affianca una corrispondente normazione, dall'altro lato l'impiego di alcuni sistemi, per esempio quelli di intelligenza artificiale, pone degli interrogativi di carattere giuridico non sempre di immediata e facile soluzione.

Rappresenta un esempio emblematico di questa difficoltà l'utilizzo di sistemi automatizzati per la valutazione dei curriculum vitae di potenziali candidati per una posizione lavorativa.

I processi di selezione del personale che sono connessi all'analisi dei curricula richiedono una particolare attenzione per i dati personali contenuti negli stessi, dati che possono rivestire non solo la qualifica di dati comuni, ma anche di dati personali particolari, appartenenti alle categorie indicate dall'art. 9 del GDPR.

Diventano centrali, quindi, le valutazioni relative alla corretta base giuridica per il trattamento degli stessi, nonché le modalità di trattamento dei dati stessi oltre alle scelte relative alle misure idonee per la protezione di tali dati.

A ben vedere queste valutazioni non si discostano dalle valutazioni che devono essere fatte con riferimento all'analisi dei curricula e al trattamento dei dati contenuti negli stessi, nel caso in cui il trattamento non sia affidato ad un sistema di intelligenza artificiale, ma sia effettuato da un soggetto umano.

Si deve infatti sottolineare che la normativa di riferimento impone particolari obblighi di tutela con riferimento ai dati personali, lasciando al titolare del trattamento l'individuazione delle misure da adottare, in concreto, per trattare i dati in maniera lecita, nonché per proteggerli in maniera adeguata, valutazioni queste che cambieranno a seconda delle modalità concrete, e degli strumenti, che verranno impiegati.

In altre parole l'inserimento nel processo decisionale di un sistema di intelligenza artificiale comporterà una modifica di queste valutazioni in relazione alle caratteristiche specifiche dello strumento impiegato.

Laddove lo strumento di intelligenza artificiale non si limitasse ad una automazione del processo, ma comportasse, come nel caso indicato della valutazione dei curricula, le analisi che dovrebbe effettuare il titolare del trattamento riguardano diversi elementi, come la liceità dell'impiego di questi strumenti, delle informazioni che devono essere fornite agli interessati, nonché la base giuridica sulla quale fondare questo trattamento.

Per quanto concerne la liceità dell'impiego di strumenti di intelligenza artificiale al fine della automazione e della ottimizzazione dei processi non esiste un divieto o una norma che nei limiti o che ne impedisca l'utilizzo, pertanto l'impiego di tali sistemi deve considerarsi possibile, ammesso e lecito.

Si dovrà, certo, individuare la corretta base giuridica al fine di poter pro-

cessare i dati contenuti nei curricula e dovranno essere fornite le idonee informazioni ex articolo 13 GDPR agli interessati.

Quest'ultimo punto rappresenta senza dubbio l'elemento che presenta maggiori criticità con riferimento all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. Se da un lato, infatti, l'interessato deve essere messo nelle condizioni di conoscere quali siano i trattamenti ai quali vengono sottoposti i suoi dati e tale informazione deve essere fornita prima che inizi qualsiasi forma di trattamento, dall'altro lato è necessario inserire all'interno di tali informazioni anche le specifiche relative all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

A questo punto si inserisce un diverso e ulteriore punto di riflessione con riferimento alle attività che il titolare del trattamento deve svolgere in relazione al sistema di intelligenza artificiale, non solo al fine di poter garantire la liceità del trattamento e la protezione dei dati, ma anche la eliminazione di eventuali bias o di possibili discriminazioni derivanti dall'impiego di tali sistemi.

L'analisi approfondita del funzionamento tecnico dello strumento risulta quindi elemento indispensabile e il punto di partenza dal quale iniziare l'analisi per la raccolta delle informazioni da fornire agli interessati.

L'impiego di strumenti di intelligenza artificiale, anche nell'ambito della selezione del personale, rappresenta senza alcun dubbio un vantaggio in termini di miglioramento dell'efficienza del processo di selezione, mal contempo solleva problemi e criticità legate alla modalità di raccolta e di analisi delle informazioni con particolare riferimento alla trasparenza dei criteri utilizzati dall'algoritmo per fornire l'output, alla possibilità di errori sistemici e alla potenziale presenza di bias che potrebbero portare, anche in via indiretta, atti e decisioni discriminatorie nei confronti dei soggetti coinvolti. Proprio a fronte di tali criticità i sistemi che devono essere adottati devono garantire misure idonee a contrastare e ad escludere tali rischi, garantendo non solo la correttezza e l'affidabilità del trattamento, ma una eventuale ed effettiva possibilità di intervento umano nel processo decisionale, laddove si appalesassero criticità di questo genere.

Si tratta in particolare di valutazioni che devono essere effettuate in via preventiva, ossia nel momento della individuazione e della scelta del sistema da inserire nel processo aziendale, proprio al fine, come già rilevato, di poter individuare gli eventuali correttivi per garantire la tutela dei dati processati dal sistema.

Appare quindi evidente la necessità, in questo contesto, di un controllo costante al fine di verificare la conformità del sistema alla normativa di riferimento, individuando, a livello aziendale, criteri chiari e misurabili in tema di trasparenza e responsabilità aspetti, questi, in grado di fornire una tutela oggettiva dei soggetti che partecipano alla selezione.

Non bisogna infatti dimenticare che sistemi che possano migliorare l'efficienza organizzativa aziendale non possono in alcun modo comportare un indebolimento dei diritti dei soggetti interessati.

Accesso abusivo a sistemi informatici e tutela della privacy nei rapporti personali e professionali: profili penalistici e civilistici alla luce della Cassazione Sezione Quinta Penale, Sentenza n. 12385/2025



Avv. Eufemia Ferrara

Il tema dell'accesso abusivo a sistemi informatici è oggi al centro di una crescente attenzione giuridica, non solo per le sue evidenti ricadute in ambito penale, ma anche per le implicazioni sul piano civilistico e costituzionale. La progressiva digitalizzazione dei rapporti personali e professionali ha reso il sistema informatico un'estensione dell'identità personale e del patrimonio informativo dell'individuo. Di conseguenza, l'illecita intrusione nei sistemi informatici altrui si pone non solo come violazione della legge penale, ma anche come lesione della sfera privata e della dignità della persona, tutelate dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 8 CEDU.

La Sentenza Cass. Pen., Sez. V, n. 12385 del 2025 offre un'importante occasione per un'analisi sistemica della fattispecie di cui all'art. 615-ter c.p., e del suo intreccio con le tutele civilistiche, in particolare con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., la violazione della privacy e i danni non patrimoniali.

1) Il fatto e l'inquadramento penalistico nella Cassazione 12385/2025

Nel caso esaminato dalla Cassazione Penale nel 2025, un soggetto era stato condannato per aver effettuato l'accesso senza autorizzazione alla casella email e ai contenuti archiviati nel cloud della ex compagna, nel contesto di una separazione conflittuale. La difesa aveva sostenuto che l'accesso fosse giustificato dal precedente consenso implicito tra i conviventi. La Suprema Corte ha respinto tale tesi, ribadendo che:

“L'accesso a un sistema informatico protetto, in mancanza di un'autorizzazione attuale, concreta e specifica da parte del titolare, integra l'elemento oggettivo del reato ex art. 615-ter c.p., anche se in passato vi era stata una condivisione delle credenziali.”

La Corte ha quindi riaffermato che la volontà di riservatezza può essere revocata anche implicitamente, e che l'assenza di un consenso attuale rende l'accesso abusivo penalmente rilevante.

L'art. 615-ter c.p. punisce “chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza”. I requisiti della condotta punibile sono:

- accesso senza autorizzazione attuale;
- esistenza di misure di sicurezza (anche minime);
- intenzionalità dell'accesso.

Nel caso trattato, il superamento delle credenziali di accesso mediante un account cloud condiviso ma non più utilizzato consensualmente ha costituito un “aggiramento delle misure di sicurezza” e una violazione della volontà implicita di esclusività nella disponibilità del dato.

2) Profili civilistici: responsabilità extracontrattuale e danno alla per-

sona

Oltre alla rilevanza penale, l'accesso abusivo ha importanti implicazioni civilistiche. L'azione può integrare:

- violazione dell'art. 2043 c.c., come fatto illecito produttivo di danno ingiusto;
- lesione dei diritti della personalità, tra cui il diritto alla riservatezza e all'identità personale digitale (art. 2 Cost.);
- danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto il turbamento psichico e morale derivante dalla violazione può rilevare anche in assenza di un danno economico.

La giurisprudenza civile, inoltre, ha esteso la tutela ai danni derivanti da:

- diffusione non autorizzata dei dati reperiti (Cass. civ., n. 16133/2021),
- manipolazione di documenti digitali (Cass. civ., n. 2905/2019),
- trattamento illecito dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

L'accesso abusivo si configura anche come trattamento illecito di dati personali, in violazione degli artt. 5 e 6 del GDPR, che richiedono:

- liceità del trattamento,
- limitazione delle finalità,
- minimizzazione dei dati,
- integrità e riservatezza.

Il Titolare dei dati (la persona offesa) può quindi agire nei confronti dell'autore per ottenere:

- il risarcimento del danno ex art. 82 GDPR;
- la rimozione e il blocco dei dati trattati illecitamente;
- provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., per tutelare la propria sfera privata.

La Sentenza della Cass. Pen., Sez. V 12385/2025 segna un punto di svolta anche sotto il profilo assiologico. In un'epoca in cui la tecnologia entra nelle relazioni personali, il principio di reciproco rispetto della libertà individuale impone che l'accesso ai dati non sia confuso con la condivisione affettiva. L'eventuale consenso dato in un rapporto sentimentale non costituisce autorizzazione perenne né giustifica l'accesso successivo in caso di rottura della relazione.

Questa posizione è coerente con l'evoluzione della giurisprudenza civile sul tema della responsabilità relazionale (cfr. Cass. civ. n. 11025/2013 e successive), secondo cui la lesione della dignità personale nel contesto familiare può essere fonte di responsabilità.

Nel contesto europeo, ordinamenti come quello tedesco e francese riconoscono espressamente l'identità digitale come diritto fondamentale. In Italia, sebbene non vi sia ancora un espresso riconoscimento normativo, si delinea una progressiva estensione delle tutele costituzionali dell'art. 2 Cost. e 15 Cost., in combinato disposto con l'art. 8 della CEDU.

Il legislatore italiano potrebbe colmare questa lacuna mediante l'introduzione di una disciplina organica sull'identità digitale e sulle relazioni digitali personali, analogamente a quanto auspicato da alcune proposte parlamentari recenti.



La sentenza Cass. Pen. 12385/2025 consente di affermare con chiarezza che l'accesso abusivo ai sistemi informatici, anche in contesti relazionali, costituisce non solo un illecito penale, ma anche una grave violazione dei diritti della personalità, fonte di responsabilità civile.

La prospettiva giuridica attuale impone una lettura integrata tra diritto penale, civile e privacy, che riconosca il valore identitario del dato digitale e l'esigenza di rafforzare la tutela della persona nell'ambiente tecnologico.

Il gesto grafico come traccia psichica: il rischio suicidario



Dott.ssa Romina Casella

La scrittura, apparentemente un semplice atto grafico, è in realtà una manifestazione psichica di estrema complessità: un tracciato che integra funzioni cognitive, emotive, motorie e simboliche. Quando si affronta la scrittura con sguardo forense, il compito si fa ancora più delicato: si tratta di cogliere, in quella traccia, elementi che possano contribuire alla ricostruzione di eventi, alla comprensione della personalità, senza mai oltrepassare i confini metodologici che garantiscono la scientificità dell'intervento volto principalmente all'individuazione di un'autografia.

La grafologia forense, così come oggi si configura, non è più semplicemente uno strumento di confronto grafico o di autenticazione documentale, ma si sta consolidando come una disciplina di analisi psicologica del gesto scritto con finalità di supporto investigativo, criminologico e rieducativo. In tale prospettiva, l'atto grafico non è considerato solo come un prodotto volontario, ma come il risultato di un'interazione complessa tra processi coscienti ed inconsci, tra il controllo razionale e le spinte emotivo-istintuali che agiscono al di sotto della soglia di consapevolezza. Tale visione si fonda su una solida letteratura scientifica che integra approcci psicodinamici, neuroscientifici e clinico-comportamentali.

Scrivere implica l'attivazione di strutture profonde dell'apparato psichico e del sistema nervoso centrale. Ogni scelta grafica – dalla pressione alla direzione, dalla forma alla dimensione – riflette un equilibrio neuropsicologico. Se da un lato troviamo la pianificazione e l'ordine esecutivo del gesto, dall'altro le strutture sottocorticali partecipano alla modulazione tonico-emotiva del movimento. La grafologia permette, attraverso l'osservazione sistematica dei segni grafici, di inferire stati emotivi, tensioni latenti, conflitti interni, tratti di personalità e, in alcuni casi, indicatori compatibili con comportamenti antisociali o disfunzionali.

Uno dei principi fondamentali è che la scrittura contiene elementi stabili e altri più variabili. I primi rappresentano il nucleo centrale della personalità; i secondi, lo stato momentaneo. La lettura congiunta di questi due livelli consente di andare oltre la semplice comparazione grafica: permette di comprendere la modalità con cui la persona entra in relazione con sé stessa e con il contesto.

Una scrittura autentica e spontanea può raccontare molto della capacità del soggetto di rispettare le regole, di gestire l'impulsività, di adattarsi a situazioni nuove. Non è raro, ad esempio, che una scrittura fortemente compressa nello spazio, con margini chiusi e lettere addossate, segnali una tendenza alla difensività, al controllo e alla sfiducia. Al contrario, una grafia dispersa, eccessivamente ampia o incoerente, può suggerire instabilità, impulsività, difficoltà di autoregolazione.

Naturalmente, nessun segno ha valore diagnostico se preso singolarmente. È solo attraverso una lettura d'insieme, basata su una formazione rigorosa e su confronti con modelli teorici validati, che il grafologo può trarre conclusioni attendibili. Questo è particolarmente vero nei casi più complessi, come quelli legati alla valutazione del rischio suicidario.

Uno studio, interessante e significativo, controllato con prova cieca e condotto da Mouly et al. (2007), analizza la capacità della grafologia di distin-

guere, attraverso la scrittura, soggetti con pregressi tentativi di suicidio da soggetti sani.

Lo studio ha coinvolto 80 partecipanti: 40 pazienti reduci da un tentativo di suicidio per autoavvelenamento e 40 volontari sani. A ciascun soggetto è stato chiesto di scrivere una breve lettera personale, evitando riferimenti espliciti a tematiche depressive o suicidarie. L'obiettivo era quello di isolare la grafia dal contenuto testuale, per valutare il solo gesto scrittorio. Le lettere, rese anonime, sono state sottoposte all'analisi di due grafologi professionisti e di due medici privi di formazione grafologica. Ognuno dei valutatori ha classificato le lettere come appartenenti a un soggetto con o senza storia suicidaria.

Le lettere dei pazienti e quelle del gruppo di controllo sono state scritte in condizioni standardizzate. Ai soggetti è stato chiesto di descrivere un ricordo d'infanzia, utilizzando penne, matite e fogli forniti dagli sperimentatori, e firmando la lettera. Ai pazienti, ricoverati per autoavvelenamento volontario con farmaci, la richiesta è stata fatta durante il giorno di riposo del percorso riabilitativo, quando non assumevano più farmaci e avevano superato la fase critica. È stato effettuato un esame neurologico con esito normale, per garantire che la scrittura non fosse alterata da deficit cognitivi o motori.

Il gruppo di controllo era composto da volontari sani, senza storia di tentativi di suicidio. Le lettere sono state numerate casualmente da un ricercatore esterno e presentate ai valutatori in ordine mescolato, senza alcuna informazione sullo stato dei soggetti.

I due grafologi e i due medici hanno classificato le lettere come "suicidio" o "non suicidio". In caso di disaccordo, si procedeva a una discussione tra i due valutatori per giungere a un consenso.

I risultati sono sorprendenti. I grafologi hanno identificato correttamente 32 lettere su 40 dei soggetti suicidi (sensibilità 80%) e 33 su 40 dei controlli sani (specificità 82%). Anche i medici hanno ottenuto risultati superiori al caso, ma con una sensibilità significativamente inferiore (53%). La validità predittiva della grafologia si è mantenuta elevata (81%) anche dopo l'esclusione delle lettere che esprimevano tristezza, a dimostrazione che i segnali rilevati derivavano da caratteristiche grafonomiche e non dal contenuto emotivo.

Questi dati confermano che la grafologia può cogliere segnali legati al disagio psichico anche in assenza di contenuti testuali che lo rivelino. I segnali grafonomici, cioè relativi alla forma e al movimento della scrittura, risultano quindi significativi e degni di attenzione.

Lo studio dimostra che la grafologia è in grado di rilevare differenze qualitative nella scrittura di soggetti che hanno tentato il suicidio rispetto a soggetti sani. Questo si fonda su elementi come la pressione della penna, la fluidità del tratto, le interruzioni, la dimensione delle lettere, la coerenza della direzione e la disposizione spaziale. Elementi che in grafologia sono associati a parametri psichici quali l'autocontrollo, l'impulsività, la coerenza interna, la regolazione emotiva, la tensione e la presenza di conflitti. L'assenza di valutazione esplicita del livello di depressione dei soggetti suicidari ha evitato una possibile contaminazione del gesto scrittorio, che avrebbe potuto verificarsi qualora i pazienti avessero percepito lo studio come una valutazione psicologica diretta. Questo rafforza il valore della

grafologia come mezzo di rilevazione indiretta di stati interiori.

La scrittura, essendo un atto motorio espressivo, può rendere visibili segnali di disagio prima che il soggetto ne abbia piena consapevolezza o prima che si manifestino con parole.

La scrittura può diventare così una lente attraverso cui osservare il mondo interno dell'individuo, soprattutto nei casi in cui l'accesso verbale alle emozioni risulta compromesso o inibito. La grafologia, se usata con metodo rigoroso e competenza, si propone non come strumento alternativo ma complementare, capace di integrare e arricchire il processo valutativo in contesti clinici, preventivi e investigativi.

Il ruolo del consulente ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001: la Cassazione chiarisce i limiti del nesso funzionale tra autore ed ente



Avv. Roberta Errico

Corte di Cassazione - Sezione Penale Sentenza n. 19096 del 18 febbraio 2025

Massima:

“Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231/2001, il necessario requisito del rapporto qualificato tra autore del reato ed ente non può essere desunto dal mero ruolo di consulente, né da un generico coinvolgimento dell'autore del reato nell'attività commerciale dell'impresa familiare. Occorre invece accertare, in modo specifico, la natura del vincolo — formale o di fatto — che lega il soggetto all'ente, secondo i criteri delineati dalla nozione di “colpa di organizzazione”. In difetto di tale ricostruzione, l'attribuzione di responsabilità all'ente si tradurrebbe in una indebita imputazione per fatto altrui”.

1. Premessa

Il tema dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'imputazione della responsabilità da reato dell'ente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, resta al centro di una elaborazione giurisprudenziale in costante evoluzione, chiamata a delineare, anche in chiave sistematica, i confini applicativi della disciplina.

La sentenza oggetto di analisi si concentra, in particolare, sull'individuazione del rapporto qualificato che deve sussistere tra l'autore del reato e l'ente, affinché, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001, possa essere legittimamente imputata una responsabilità in capo alla persona giuridica.

Nel presente contributo, ricostruita preliminarmente la vicenda processuale, saranno richiamati i principi di riferimento, i quali, pur rivestendo natura generale e teorica, assumono una valenza concreta e operativa decisiva, incidendo sia sull'accertamento penale, sia sulla progettazione, implementazione e aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs. 231/2001.

2. La vicenda fattuale sottesa alla sentenza

Dalla motivazione della sentenza emerge che il processo ha avuto origine da un'imputazione per associazione per delinquere ex art. 416 c.p., finalizzata alla sottrazione continuativa di prodotti petroliferi di proprietà di una S.p.A., mediante prelievi abusivi da un deposito della medesima. Le condotte sarebbero state poste in essere, tra gli altri, da un soggetto qualificato consulente della società a responsabilità limitata (poi destinataria del procedimento ai sensi del D.lgs. 231/2001), dal dirigente della società danneggiata e da addetti alla direzione del deposito.

In attuazione del programma criminoso, sarebbero stati commessi numerosi furti (artt. 624 e 625 cod. pen.), attraverso un sistema di doppio carico:

uno “ufficiale”, riferito a prodotti regolarmente acquistati con accisa versata, e uno “in nero”, relativo ai prodotti sottratti illecitamente.

Il soggetto indicato come consulente della società avrebbe, inoltre, commesso il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c., attraverso il versamento di somme di denaro agli altri coimputati, al fine di indurli a compiere atti in violazione dei doveri d’ufficio e dell’obbligo di fedeltà.

In concorso con gli autisti delle autobotti, sarebbero stati infine integrati i reati di cui all’art. 40, comma 1, lett. b), e comma 4, del D.lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise - TUA), relativi alla sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa dovuta, nonché quelli previsti dall’art. 49, comma 1, del medesimo decreto, per circolazione irregolare non accompagnata dai documenti di trasporto previsti dalla normativa di settore.

Sulla base di tale impianto accusatorio, il Tribunale di primo grado ha condannato la società a responsabilità limitata, ritenendola responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001, per aver tratto vantaggio dalle condotte del proprio consulente, cui erano stati contestati i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), qualificati come reati presupposto.

Secondo i giudici, la società non avrebbe impedito tali condotte e anzi si sarebbe avvalsa del profitto derivante dalla loro commissione, consentendo all’autore del reato di organizzarle e trarne benefici a favore dell’ente.

In sede di appello, la sentenza è stata parzialmente riformata per intervenuta estinzione di alcuni reati. È rimasta tuttavia ferma, per quanto qui rileva, la condanna della società con riferimento al reato di associazione per delinquere.

Contro tale decisione, la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 5 del D.lgs. 231/2001, per l’erronea qualificazione soggettiva dell’autore del reato persona fisica. Secondo la difesa, il soggetto non risultava inserito nell’organigramma societario né esercitava, neppure di fatto, poteri gestori o direttivi.

Inoltre, non avrebbe potuto assumere rilevanza, ai fini della riconducibilità del soggetto all’ente, il fatto che lo stesso fosse titolare di una procura speciale della società e che operasse nel settore commerciale dell’azienda di famiglia.

Tali elementi, a giudizio della difesa, non avrebbero consentito di inquadrarlo nelle categorie soggettive previste dall’art. 5 del decreto, anche perché la procura in suo possesso avrebbe riguardato attività estranee rispetto a quelle oggetto di contestazione.

La difesa ha inoltre censurato la motivazione della sentenza d’appello per aver attribuito la responsabilità dell’ente in assenza di un’autonoma valutazione della “colpa di organizzazione”, limitandosi a derivarla dalla colpa della persona fisica.

È stata infine contestata anche la sussistenza del reato associativo e la proporzionalità del trattamento sanzionatorio applicato.

3. Principi

La disciplina di cui al D.lgs. 231/2001, superando il tradizionale brocardo *societas delinquere non potest*, ha introdotto nell’ordinamento italiano un sistema di responsabilità dell’ente del tutto autonoma, ma connessa alla

realizzazione di un reato (sempre che esso rientri tra quelli previsti dal decreto) a sua volta perpetrato da persona fisica (Cass. Pen., 23 maggio 2018, n. 38363).

Il modello repressivo previsto dal D.Lgs. 231/2001, contrariamente a quello degli altri ordinamenti, è un modello chiuso, ciò significa che solo la commissione dei reati tassativamente e nominativamente previsti dalla Sezione 3 del Capo 1 (artt. 24 ss.) del decreto medesimo, può giustificare la responsabilità dell'ente. A questa peculiarità non sfugge neppure l'elemento soggettivo (Cass. Pen. 29 marzo 2012, n. 23091, richiamata e fatta propria dalle Sezioni Unite, Cass. Pen. sent. 25 settembre 2014, n. 11170). Deve, inoltre, trattarsi di un fatto previsto da una legge entrata in vigore prima della commissione dello stesso.

Ne consegue che l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto può assumere rilievo ai fini della responsabilità dell'ente solo per i reati commessi successivamente all'inserimento delle relative fattispecie nell'elenco previsto dal decreto.

A titolo esemplificativo, il D.lgs. 141/2024, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, nell'ambito dell'attuazione di disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione Europea (Regolamento (UE) n. 952/2013) e della revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001 in tema di contrabbando, includendo quelli previsti dal D.lgs. 504/1995 Testo Unico Accise (TUA).

Di conseguenza, considerando che l'impianto accusatorio sotteso alla sentenza oggetto di esame prevedeva, tra l'altro, contestazioni per i reati di cui agli artt. 40, co. 1, lett. b) e co. 4 D.lgs. 504/1995 (TUA), relativi alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa dovuta, e all'art. 49, co. 1 TUA, per circolazione irregolare in assenza della necessaria documentazione nel trasporto di prodotti soggetti ad accisa (o in caso di documentazione falsificata o alterata), se tali fatti fossero stati commessi dopo il 4 ottobre 2024, la società a responsabilità limitata avrebbe potuto astrattamente essere ritenuta responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche per tali fattispecie.

3.2 La connessione tra reato ed ente

Oltre alla commissione di un reato presupposto, affinché si configuri la responsabilità dell'ente è necessaria una connessione teleologica-oggettiva tra reato ed ente, e una connessione soggettiva, relativa alla sussistenza di un rapporto qualificato tra il reo e l'ente.

Dal punto di vista oggettivo, l'art. 5 D.Lgs. richiede che la persona fisica abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Sull'interpretazione di tale parametro oggettivo vi è ampia discussione teorica circa il carattere alternativo o unitario dei criteri dell'interesse e del vantaggio. A prescindere dalla preferenza per l'una o l'altra impostazione, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene soddisfatto il requisito teleologico della connessione oggettiva tra reato ed ente, sia se la condotta riguardi situazioni nelle quali l'autore agisca nell'intento di favorire l'ente e sia se dopo la commissione del reato, anche in assenza di un intento diretto, l'ente abbia conseguito un beneficio concreto (es. profitto economico, bene materiale

prodotto dal reato; oppure – come frequentemente affermato in materia di violazioni delle norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro – un risparmio di spesa derivante dalla mancata adozione di adeguate misure di sicurezza, ovvero un incremento economico legato all'aumento della produttività non ostacolata dal rigoroso rispetto della normativa prevenzionale cfr. Cass. Pen, sentenza 26 ottobre 2020, n. 29584; Cass. Pen, sentenza 16 aprile 2018 n. 16713).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente è esclusa qualora il reato sia stato commesso nell'esclusivo interesse dell'autore o di terzi, anche se l'ente ne abbia tratto un vantaggio indiretto o occasionale.

In tali ipotesi, l'ente è considerato parte lesa.

3.3 La connessione soggettiva tra reo ed ente

Indipendentemente da quanto sopra riportato, ai fini della responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001 è necessaria l'esistenza di un rapporto qualificato tra l'autore del fatto e l'ente.

La norma prevede due tipologie di rapporto qualificato:

- i soggetti apicali, ossia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- i soggetti sottoposti, ossia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Nel primo caso, la responsabilità dell'ente deriva dal principio di immedesimazione organica tra il soggetto apicale e l'ente, principio posto a salvaguardia del fondamentale canone della personalità della responsabilità penale.

Ne consegue che il soggetto apicale coinvolgerà l'ente nella responsabilità, salvo che abbia agito in modo radicalmente eterogeneo rispetto agli interessi della persona giuridica rappresentata, al punto da determinare una vera e propria interruzione del rapporto organico.

In tal caso, per evitare la responsabilità ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, l'ente deve dimostrare:

- di aver adottato e attuato modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello realizzato;
- di aver affidato a un organismo dotato di autonomi poteri il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli;
- che il modello è stato eluso in modo fraudolento;
- e che gli obblighi di vigilanza sono stati rispettati.

Nel secondo caso, si configura una forma di responsabilità di carattere colposo, in virtù della quale, ai sensi dell'art. 7, l'ente è chiamato a rispondere se non ha rispettato i propri obblighi di direzione o vigilanza. Di conseguenza, la responsabilità dell'ente è ravvisabile se il reato è reso possibile da una carente vigilanza, la quale si presume esclusa in presenza dell'adozione e attuazione efficace di un modello organizzativo: in tal caso, il reato è considerato al di fuori della sfera di operatività e interferenza dell'ente.

3.4 La colpa in organizzazione

La responsabilità dell'ente viene dunque ricostruita come una forma di responsabilità da colpa di organizzazione, fondata sul malfunzionamento della struttura organizzativa interna. Tale struttura dovrebbe essere funzionale, mediante l'adozione di modelli adeguati, alla prevenzione dei reati.

Il rimprovero si fonda sull'inottemperanza dell'ente ai doveri organizzativi imposti dalla legge, configurando una forma di responsabilità coerente con i principi costituzionali di colpevolezza e di responsabilità per fatto proprio (Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343).

In questa prospettiva, la mancata adozione – o l'inefficace attuazione – del modello organizzativo non costituisce elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma rappresenta una circostanza rilevante ex lege per dimostrare l'esistenza della colpa di organizzazione, che deve comunque essere specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può offrire prova dell'assenza di colpa (Cass. Pen., 10 maggio 2022, n. 18413).

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'assenza di un modello organizzativo è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità dell'ente, in quanto manca alla base un sistema che possa costituire un parametro oggettivo di riferimento, anche per coloro che esprimono direttamente la volontà dell'ente.

Se, invece, il reato è commesso da una persona sottoposta alla direzione e vigilanza di un soggetto apicale, e in assenza di un modello organizzativo, la colpa di organizzazione risulta comunque sottesa a un deficit di direzione o vigilanza, incentrata su un sistema di regole cautelari, che abbia in concreto propiziato il reato.

In questa prospettiva, nei casi di mancata adozione dei modelli organizzativi, i presupposti della responsabilità dell'ente variano in funzione della qualifica del soggetto autore del reato (apicale o subordinato), ma convergono sull'esigenza di dimostrare, in concreto, l'assenza di un assetto ispirato a regole cautelari, volto ad assicurare un'efficace azione preventiva. In tal caso, è necessario provare che il fatto sia stato propiziato dall'inosservanza, nel caso concreto, della necessaria attività di direzione o vigilanza.

In questo quadro, l'art. 8 del D.lgs. 231/2001 sancisce l'autonomia del procedimento a carico dell'ente rispetto a quello della persona fisica, escludendo che la mancata identificazione dell'autore materiale, la sua non imputabilità o l'estinzione del reato presupposto per causa diversa dall'amnistia, possano impedire l'accertamento della responsabilità dell'ente.

In definitiva, la responsabilità dell'ente si configura come una responsabilità autonoma per colpa di organizzazione, distinta ma connessa alla condotta della persona fisica autrice del reato (Cass., 23 maggio 2018, n. 38363).

Ai fini della responsabilità dell'ente, ciò che rileva è la verifica della commissione di uno dei reati presupposto previsti dal decreto, da parte di un soggetto in posizione apicale o subordinata, ai sensi dell'art. 5, anche in assenza di condanna o di prova della responsabilità individuale.

4. La decisione della Cassazione

I principi sopra richiamati sono stati fatti propri dalle sentenza oggetto di analisi che sembra averli applicati in una prospettiva di valorizzazione delle garanzie difensive dell'ente nell'ambito del sistema delineato dal D.lgs.

231/2001.

In via preliminare, la Corte ha rigettato il motivo di gravame relativo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Pur non essendo stato espressamente richiamato, nel capo di imputazione, l'art. 24-ter, co. 2 — relativo al reato associativo — la Corte ha ritenuto che la contestazione di tale reato potesse comunque desumersi dalla descrizione del fatto contenuta nell'imputazione. Ciò in linea con precedenti pronunce, secondo cui ha maggiore rilievo la concreta descrizione del fatto rispetto alla specifica indicazione delle norme violate (Cass. Pen., n. 30141/2019).

Passando al tema centrale, la Suprema Corte, accogliendo le doglianze della difesa, ha censurato la decisione della Corte d'Appello di Milano per aver erroneamente ritenuto dimostrato il presupposto del rapporto qualificato tra il reo e l'ente, senza un'adeguata istruttoria sul punto.

In particolare, la sentenza impugnata si sarebbe limitata a fare riferimento a una procura speciale, di cui non ha specificato il contenuto, alle generiche dichiarazioni rese dai testi e dallo stesso imputato che aveva ammesso di lavorare nel settore commerciale dell'azienda di famiglia.

Si tratta di affermazioni generiche, dalle quali non è possibile desumere se l'autore del reato rivestisse nell'ambito della società una delle specifiche qualifiche soggettive, che, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 231/2001, consentirebbero di estendere la responsabilità all'ente e, tantomeno, da essa è possibile desumere quale, tra le diverse categorie soggettive indicate dalla norma, venga specificamente in rilievo.

Più precisamente, la Corte ha osservato che il generico riferimento a una procura speciale priva di contenuto, al generico coinvolgimento dell'autore nel settore commerciale dell'azienda familiare o alla sua qualifica non precisata di consulente della azienda, non costituiscono elementi sufficienti per ricostruire il legame qualificato che rappresenta il presupposto per l'applicazione della responsabilità dell'ente.

La condotta dell'agente, infatti, deve derivare non tanto da un atteggiamento soggettivo della persona fisica, quanto da un preciso assetto organizzativo negligente dell'impresa, da valutarsi alla luce dei modelli organizzativi e della disciplina di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001. Tale disciplina è strutturata in modo differenziato a seconda che il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apicali.

Pertanto, l'impianto accusatorio deve essere costruito in modo da rendere comprensibile il ruolo ricoperto dall'autore del reato presupposto all'interno della società e ciò anche nel caso in cui detto autore non sia individuabile in concreto. Occorre cioè accertare se l'autore del reato abbia svolto, formalmente o di fatto, un ruolo apicale, ovvero se fosse soggetto alla direzione e al coordinamento di un soggetto apicale, individuando quale delle ipotesi previste dall'art. 5, co. 1, del decreto è ravvisabile in concreto e, per l'effetto, il regime normativo e probatorio conseguente.

In mancanza di ciò, viene compromessa la possibilità di ricostruire adeguatamente la colpa di organizzazione, con effetti diretti sulla responsabilità dell'ente, anche sotto il profilo oggettivo.

Conclusione

La verifica circa la sussistenza della responsabilità dell'ente passa necessariamente attraverso l'accertamento dei presupposti normativi: non solo la commissione di un reato presupposto, tassativamente elencati, e alla sussistenza di un nesso teleologico tra reato ed ente, inteso come commissione del primo nell'interesse o a vantaggio del secondo, ma anche il legame funzionale tra autore del reato ed ente.

La pronuncia in commento conferma come tale legame non possa essere generico o presunto: esso deve essere oggetto di uno specifico e puntuale accertamento, volto a chiarire il ruolo dell'autore nell'ente secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto, per procedere alla verifica della cosiddetta colpa di organizzazione, su cui si impernia la responsabilità dell'ente. Si tratta di elementi che devono essere provati dall'accusa. In mancanza di tale prova, viene meno la possibilità stessa di imputare la responsabilità all'ente, essendo il fatto riferibile esclusivamente alla persona fisica.

Di conseguenza, ai fini della responsabilità dell'ente ciò che conta è l'accertamento di uno o più reati presupposto tipizzati nel citato catalogo, da parte di uno dei soggetti indicati nell'art. 5 D.Lgs. n. 231/2001, che lo abbia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, anche se poi manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di uno di tali soggetti.

In conclusione, dall'esame della sentenza analizzata sembra potersi trarre il seguente principio nessuna responsabilità può essere imputata all'ente in assenza di un comprovato legame funzionale e teleologico tra l'autore del reato e l'organizzazione collettiva. In questo modo va riaffermata la centralità del principio di colpevolezza e della responsabilità per fatto proprio anche nell'ambito della responsabilità da reato degli enti, a garanzia di un sistema conforme ai canoni costituzionali.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio e i suoi riflessi sull'interdizione dai pubblici uffici: il caso degli operatori ecologici



Avv. Simona Gennusa

La qualificazione giuridica dell'attività svolta dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché delle società partecipate con capitale interamente pubblico assume rilievo determinante ogniqualvolta una condanna penale inflitta al dipendente comporti, altresì, l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione, perpetua o temporanea, dai pubblici uffici.

Com'è noto, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 c.p., produce l'effetto di privare il condannato "di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio". Il condannato viene, in sostanza, privato della capacità di esercitare diritti e incarichi connessi all'esercizio di funzioni pubbliche.

In tale contesto, laddove non sorga alcuna incertezza esegetica circa la qualificazione del dipendente come pubblico ufficiale ovvero come incaricato di pubblico servizio, l'Amministrazione o la società privata operante in regime di concessione pubblica, in presenza di una sentenza penale di condanna con l'irrogazione della pena accessoria interdittiva, perpetua o temporanea, non può fare altro che disporre la cessazione dal servizio con un provvedimento che non ha carattere né costitutivo, né discrezionale, venendo in rilievo un atto vincolato, dichiarativo di uno status conseguente al giudizio penale definitivo nei confronti del dipendente. In casi simili, la giurisprudenza ha, invero, osservato che l'art. 9, comma 1, della legge n. 19/1990, per il quale il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale, nella sua formulazione letterale non è abrogativo dell'art. 85 lett. b), norma che si riferisce all'ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che fa cessare il rapporto di pubblico impiego e ne impedisce la costituzione senza la necessità di un procedimento disciplinare. In altri termini, il legislatore - intervenendo sulla legge n. 19/1990 disciplinante la destituzione del pubblico dipendente - ha voluto tenere ben separata la distinzione tra l'ipotesi della destituzione quale sanzione disciplinare automatica e, quindi, obbligatoria, dall'ipotesi in cui la condanna penale con applicazione della sanzione accessoria ha effetti pregiudizievoli sulla sussistenza dei requisiti soggettivi per l'accesso al posto di lavoro, costituendo la perdita dell'impiego costituisca effetto automatico della sanzione accessoria. In tal caso, come ha voluto precisare la giurisprudenza, non è neppure necessario avviare un procedimento disciplinare, che appare superfluo non avendo il datore di lavoro pubblico alcun margine discrezionale (cfr. Cass. n. 30527/2024; Consiglio di Stato n. 6669/2002; Consiglio di Stato n. 3324/2007).

Diverso è, invece, il caso in cui sorgano contestazioni in merito alla possibilità o meno di qualificare il dipendente come "incaricato di pubblico servizio", per tale intendendosi ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 c.p. colui il quale, a qualunque titolo, presta un "pubblico servizio", laddove per pubblico servizio

"deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pub-

blica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Orbene, in una prospettiva oggettiva, la qualifica di incaricato di pubblico servizio viene attribuita con riferimento all'attività svolta dal dipendente. L'elaborazione giurisprudenziale della suddetta definizione ha, poi, ulteriormente precisato i caratteri del pubblico servizio, affermandone la funzionalità a soddisfare un bene cui la collettività attribuisce una rilevanza primaria (cfr. Cass. pen. Sent. n. 138/1994) e circoscrivendone i limiti, individuati in tutte quelle attività che, seppure caratterizzate dalla mancanza di poteri tipici della pubblica funzione, sono esercitate nelle stesse forme di quest'ultima. Il pubblico servizio è, dunque, attività di carattere intellettuale caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi tipici della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessoria e complementarietà (in questo senso, Cass. Sez. un. N. 7958/1992).

Il presente contributo intende fornire un'analisi giuridica delle oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla configurabilità della qualifica di incaricato di pubblico servizio, con le dovute conseguenze sopra evidenziate, di un lavoratore assunto in una società che svolge servizi pubblici come quelli connessi alla tutela dell'igiene e sicurezza ambientale.

Nel caso esaminato, un operatore ecologico, già condannato in via definitiva con interdizione perpetua dai pubblici uffici, si era visto rifiutare la prosecuzione – in forza di un accordo di mobilità interaziendale - del rapporto di lavoro con una società a partecipazione pubblica del Comune di Palermo, proprio in ragione dell'inflitta pena accessoria. Mentre il Tribunale aveva negato al ricorrente la qualifica di incaricato di pubblico servizio, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 427/2021, aveva ritenuto legittimo il rifiuto dell'azienda alla prosecuzione del rapporto di lavoro, sostenendo implicitamente che le mansioni svolte dal lavoratore (operatore ecologico con funzioni di spazzamento e diserbo delle aree) fossero automaticamente riconducibili alla qualifica di incaricato di pubblico servizio. La corte d'Appello di Palermo in coerenza con il principio sancito da Cass. pen. VI, 5.3.2003 in forza del quale “ai fini della qualificazione di un soggetto, come incaricato di pubblico servizio, ha giuridica rilevanza non tanto la natura della singola attività in sé considerata, quanto il contributo concreto di tale attività alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, in virtù di uno stretto legame di strumentalità con le finalità suddette”, ha evidenziato che neppure all'attività dell'operatore ecologico sono del tutto estranei compiti collaborativi e integrativi dell'attività propriamente pubblica diretta all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, funzionale non solo ad una corretta gestione del rifiuto ma anche all'individuazione e segnalazione di eventuali violazioni amministrative da parte dell'utenza.

Diverso è stato l'approccio della Corte di cassazione che, con la sent. n. 15302 del 31 maggio 2024, ha censurato l'approdo esegetico della Corte di appello territoriale, ritenuto errato in quanto basato su una generica individuazione delle mansioni di operatore ecologico attribuite al ricorrente. Secondo gli Ermellini, infatti, la qualifica di incaricato di pubblico servizio non può essere presunta, ma deve essere accertata sulla base delle concrete mansioni svolte, valutate secondo la declaratoria contrattuale e le modalità effettive di esecuzione dell'attività lavorativa. In mancanza di tali caratteri-

stiche, l'interdizione dai pubblici uffici non può impedire ex se la prosecuzione del rapporto di lavoro.

La posizione della Cassazione si allinea alla giurisprudenza, ormai, consolidata delle Sezioni Penali (es. Cass. pen. n. 1957/2023, Cass. 3901/2000), che ha negato la qualifica pubblicistica a figure operanti in società affidatarie di pubblici servizi con funzioni meramente esecutive (soltanto a titolo esemplificativo, le attività di spazzamento strade, svuotamento cestini o di-serbo), che restano estranee all'attività propriamente amministrativa, come nell'ipotesi dell'operaio per la raccolta dei rifiuti o il conducente dei mezzi di trasporto e la movimentazione dei rifiuti.

Questo orientamento ha ricadute fondamentali perché impedisce automatismi espulsivi illegittimi dipendenti dall'inflizione della pena accessoria per la sola circostanza che il soggetto lavoratore sia inserito all'interno di una struttura pubblica o "para-pubblica". L'estensione automatica dell'effetto impeditivo al rapporto di lavoro si tradurrebbe in un'interpretazione analogica in malam partem della sanzione penale accessoria, in violazione del principio di legalità e di proporzionalità, oltre che dei principi costituzionali di rieducazione della pena e reinserimento del condannato nella vita sociale e lavorativa.

È opportuno, peraltro, precisare che l'orientamento giurisprudenziale sopra descritto non implica l'automatica insussistenza di responsabilità disciplinare, anche laddove sia negata la qualifica di incaricato di pubblico servizio, posto che l'inapplicabilità della sanzione espulsiva quale effetto diretto e immediato della sola interdizione dai pubblici uffici presuppone, infatti, che le mansioni concretamente svolte non configurino attività di pubblico servizio. Tuttavia, ciò non esclude che l'Amministrazione, o la società partecipata, possa attivare legittimamente un procedimento disciplinare, fondato non già sull'interdizione in sé, ma sulla rilevanza dei fatti oggetto della condanna penale in termini di violazione dei doveri di correttezza, lealtà e affidabilità connessi al rapporto di lavoro. L'autonoma valutazione del datore pubblico circa la compatibilità della condotta accertata in sede penale con la permanenza del rapporto lavorativo non è, dunque, compressa.

Le origini del diritto penale militare



Avv. Grazia Iorio

Secondo illustri studiosi¹, le origini del diritto penale militare sono da individuarsi nelle prime camerate romane ed alla avvertita necessità di punire, con pene (talvolta anche assai severe) le insubordinazioni ed i crimini commessi dai militari alle dipendenze dei propri generali.

In particolare, nel diritto romano è possibile individuare l'istituto della c.d. *jurisdictio castrensis*, affidata direttamente al capo della milizia, il quale aveva, tra gli altri, il potere di infliggere sanzioni in ipotesi di insubordinazioni dei propri militanti².

In effetti, si hanno tracce di un primo (sebbene rudimentale) processo penale già nel 330 A.C. allorché i generali romani, nella consapevolezza che non potesse restare impunita la violazione commessa da un commilitone, avevano previsto che, ad ogni insubordinazione, il reo dovesse essere sottoposto ad un procedimento ad hoc, innanzi ad una giuria, alla quale lo stesso Generale prendeva parte.

Sebbene inconcepibile nella moderna concezione di separazione delle carriere tra organi giudicanti e organi inquirenti, in epoca romana non era insolita l'ipotesi in cui tra la giuria vi fosse lo stesso Generale che aveva individuato l'infrazione commessa.

Le autorità apicali, infatti, erano investite del c.d. "imperium", vale a dire il potere non solo di emettere ordini di natura squisitamente pratica, ma anche di infliggere le pene, essendo dotati del c.d. *ius auspicandi*.

Nel corso degli anni, tuttavia, fu avvertita la necessità di dotare il corpo militare di una legislazione specifica in ipotesi di reati posti in essere da intranei al corpo stesso.

Tuttavia, una vera e propria codificazione specifica, si avrà solo nel 1941, allorché si arrivò alla codificazione dei Codici Penali Militari oggi vigenti, sostituendo i precedenti codici dell'Esercito e della Marina che risalgono al 1869.

Al contrario, e prima dell'evoluzione normativa susseguitasi nel corso degli anni, per molto tempo il diritto penale militare è stato considerato una sorta di giurisdizione speciale, che vedeva quali soggetti attivi (e giudicabili) i soli appartenenti alle Forze dell'Ordine, con regole procedurali differenti rispetto a quelle previste nel diritto penale "ordinario".

"Importa che in guerra la giustizia abbia una sanzione immediata" e che la toga ceda alle armi³. Così dichiarava il Generale Adolfo Zerboglio nei suoi *Appunti sulla Giustizia militare in tempo di guerra*, pubblicati sulla "Rivista di diritto e procedura penale" nel 1915.

Fu avvertito, cioè sin da subito, la necessità di dotare il corpo militare di una codificazione (oltre che di una giurisdizione) ad hoc, che fosse distinta e certamente più celere rispetto a quella ordinaria in quanto necessaria a tutelare le esigenze belliche considerate tendenzialmente prevalenti rispetto alle libertà dei cittadini.

In questo contesto storico, almeno in un primo momento, in Italia, all'indomani della rivoluzione francese, fu individuata una giurisdizione riservata ai reati commessi dai militari e distinta da quella che invece era la giurisdizione ordinaria, riservata ai non appartenenti al corpo.

A partire dal XIX secolo, poi, ogni regione della Penisola italiana ebbe a dotarsi di un codice organico riservato ai fatti commessi dai militari⁴.

Successivamente alla nascita del Regno d'Italia, tuttavia, si tentò di individuare una legislazione penale militare unitaria, diffondendo i codici militari sabaudi ai territori progressivamente annessi.

Sicchè, nel 1859 entrò in vigore il primo Codice Penale Militare e, successivamente, nel 1962, l'Editto Penale Militare Marittimo. Quest'ultimo codice fu destinato a disciplinare, per lungo tempo, la giurisdizione penale marittima, con ciò distinguendo, prima facie, i fatti commessi dai militari "di terra" da quelli commessi dai militari "di mare"⁵.

Detta distinzione, tuttavia, non consentì di risolvere i problemi relativi alla applicabilità dei codici rispetto agli agenti, tenuto conto che non solo i riferimenti normativi non apparivano tra loro coordinati, ma, per di più, l'Editto Penale Militare Marittimo risultava destinato alla sola Marina Militare Sarda e, in quanto tale, non estendibile a tutte le forze dell'ordine operanti in mare.

Il primo, vero, codice unificato in materia di diritto penale militare, fu promulgato, allora, il 1 ottobre 1859 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1860.

Detto Codice si componeva di due parti distinte: una prima parte, di diritto «sostanziale», ove erano definite le pene, elencati i reati militari in specie e stabiliti i modi di estinzione dei reati e delle pene⁶, ed una parte di diritto «processuale» ove venivano dettate le regole da applicarsi in materia di reati commessi dai militari, distinguendo a seconda che gli stessi fossero consumati in tempo di pace, ovvero in tempo di guerra⁷.

Detto codice, tuttavia, fu più volte rimaneggiato, non solo per meglio articolarlo rispetto a quelle che erano le Forze Armate destinatarie (e tanto anche al fine di ridurre il discrimen imposto tra militari "di terra" e quelli "di mare"), ma anche per coordinarlo con il nuovo Codice Zanardelli che, nel 1890, fu promulgato al fine di disciplinare i reati commessi dai non appartenenti alle Forze Armate.

Di fatti, con la promulgazione (avvenuta in data 30 giugno 1889) del c.d. Codice Zanardelli, il codice penale militare finì per configurarsi come una normativa inadeguata e tanto anche perché, il codice penale del 1890 abolì, tra le altre cose, la pena di morte e i lavori forzati, due tra le pene più drammaticamente rappresentative dell'ordinamento penale militare.

Si rendeva, dunque, necessario riformulare il Codice Penale Militare ed adattarlo alla nuova legislazione penale comune.

L'attività di riforma della codificazione militare, tuttavia, non ebbe vita facile: il susseguirsi dei conflitti bellici durante la Prima Guerra Mondiale, infatti, fece avvertire con sempre più fervore la necessità di dotare il corpo militare di una codificazione ferrea, fatta di pene esemplari.

Il sistema penale vigente durante la grande guerra era sostanzialmente la risultante di tre fattori: innanzi tutto dell'applicazione del codice penale militare vigente, per l'esercito e per la marina, quindi dell'attività legislativa del comando supremo mediante i bandi⁸ ed infine della giurisprudenza dei tribunali di guerra⁹.

Fu emblematica, in tal senso, la circolare emanata dal Generale Cadorna il 19 maggio 1915, con la quale venivano esortati i vertici militari a mantenere presso le truppe «una ferrea disciplina [...] condizione indispensabile

per conseguire quella vittoria»¹⁰.

Tuttavia, proprio la rigidità delle leggi dettate per i militari faceva presagire possibili rivolte ed insurrezioni popolari in quei luoghi già martoriati dalla guerra.

Particolarmente simbolico fu l'episodio che segnò la vita di Pietro Calamandrei e le sorti di quella che sarà la successiva codificazione in materia penale militare.

In effetti, nei territori siciliani, Danilo Dolci, grande intellettuale triestino, fu arrestato con l'accusa di occupazione di suolo pubblico e resistenza di pubblico ufficiale il 2 febbraio 1956, mentre esortava un gruppo di braccianti disoccupati a iniziare lavori di sterramento e di assestamento in una vecchia strada comunale abbandonata, allo scopo di dimostrare che non mancavano né la volontà di lavorare né opere socialmente utili da intraprendere in beneficio della comunità.

In particolare, nell'arringa difensiva predisposta dal Calamandrei in favore del Dolci, lo stesso dichiarò con fermezza come

“il popolo non ha fiducia nelle leggi perchè non è convinto che queste siano le sue leggi. Ha sempre sentito lo Stato come un nemico. Lo Stato rappresenta agli occhi della povera gente la dominazione [...] Finora lo Stato non è mai apparso alla povera gente come lo Stato del Popolo”¹¹.

A partire dal 1920, dunque, concluso il primo conflitto mondiale ed avvertita la necessità di una mitigazione delle pene previste per i militari (anche tenuto conto dell'esorbitante numero di processi e correlate pene di morte inflitte), fu istituita una Commissione con l'intento di concepire e predisporre un codice penale militare che recepisce le nuove esigenze messe in luce dal conflitto mondiale e fosse conforme ai nuovi principi elaborati dalla dottrina penalistica.

Tutti i progetti di riforma che si susseguirono nel corso degli anni, tuttavia, non conobbero mai la luce, tenuto conto degli accesi dibattiti parlamentari e la sempre più sentita necessità di coordinare la giurisdizione penale militare con quella che, intanto, era diventata la nuova giurisdizione penale comune.

In effetti, nel 1930 entrava in vigore il c.d. “**Codice Rocco**” la cui promulgazione pose un doppio problema di coordinamento del diritto militare con la legislazione comune, posto che i due codici militari (l'uno vigente ed applicabile per i reati commessi dai militari di terra e l'altro, invece, per i reati commessi dai militari di mare) erano stati originariamente rapportati al «vecchio» codice penale del 1859.

Negli anni successivi, tuttavia, fu il legislatore fascista a superare l'impasse della “doppia” codificazione (l'una per l'esercito e l'altra per la marina), con l'emanazione, nel 1941, di due nuovi codici penali militari, rispettivamente dedicati al tempo di pace e al tempo di guerra, che uniformarono la disciplina per tutte le forze armate, ma che mantenne la pena capitale per i reati più gravi¹².

Fu affermato che tali codici riguardavano «un campo proprio, importante per la vita della Nazione», ed abbracciavano «tutto il formidabile complesso di quei rapporti speciali che derivano, e possono soltanto derivare, dalla vita militare», prevedendo «tutte le possibili violazioni di quell'ordine giu-

ridico particolare, che costituisce appunto l'ordine giuridico militare e ne statuisce le sanzioni»¹³

Nel complesso, detti codici (quello Penale Militare in tempo di pace e quello Penale Militare in tempo di guerra) hanno caratterizzato, sebbene con significative riforme nel corso degli anni (tra cui, la più rilevante, quella relativa all'abolizione della pena di morte, ai sensi della l. del 13 ottobre 1994, n. 589) buona parte del periodo post repubblicano italiano, essendo gli stessi tutt'oggi vigenti, nonostante le riforme e i vari rimaneggiamenti.

In particolare, il Codice penale militare di pace¹⁴ è diviso in tre Libri: Dei reati militari, in genere; Dei reati militari, in particolare; Della procedura penale militare. Il Codice penale militare di guerra invece è suddiviso in quattro libri: Della legge penale militare di guerra, in generale; Dei reati e delle pene militari, in generale; Dei reati militari, in particolare; Della procedura penale militare di guerra.

Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana, tuttavia, il diritto penale militare (e la relativa giurisdizione), non viene più previsto come diritto penale "speciale": l'art. 103, 4° co. Cost, in effetti, prevede espressamente che *"I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate"*.

In questo senso, dunque, viene definitivamente abolita la giurisdizione speciale del Tribunale Militare, che resta competente a giudicare i fatti commessi dagli appartenenti delle FF.AA. solo in tempo di guerra, mentre la stessa viene affidata al Giudice del Tribunale Ordinario per i fatti commessi dagli stessi militari in tempo di pace.

In particolare, nell'opera di continua e costante riforma del diritto penale militare, non da ultimo, nel 2007, con la legge n. 244 emanata il 27 dicembre, sono state introdotte ulteriori, importanti modifiche ai codici penali militari (consistenti in particolare nella riduzione del numero dei Tribunali militari da nove a tre e nella soppressione delle sedi distaccate della Corte d'appello militare) che hanno portato a ridisegnare la mappa delle competenze territoriali dei vari distretti¹⁵.

Ovviamente, quale logico corollario della sottoposizione della giurisdizione militare ai dettami previsti dalla Carta Costituzionale, ne consegue l'applicabilità, anche alla magistratura militare, delle garanzie e delle tutele previste dal costituente repubblicano.

Di fatti, l'ordinamento militare, “

sebbene connotato istituzionalmente e necessariamente da un forte sentimento di disciplina, [... e] per quanto caratterizzato per sua natura, da uno speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si conforma anch'esso “allo spirito democratico della Repubblica”, con conseguente necessità, anche per l'amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d'essere di tutti i rapporti tra Stato – apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico... Tutto ciò significa che l'ordinamento militare non è ex se e per posizione istituzionale caratterizzato da una posizione di separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole dell'ordinamento repub-

blicano, né esso è, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice”¹⁶.

¹ F. MARADEI, L'unificazione del diritto penale militare nel Regno d'Italia fra tentativi di adeguamento legislativo e «nuovi» codici (1869). Un profilo storico-giuridico, in “Historia et ius”- ISSN 2279-7416 - DOI 10.32064/23.2023.08 - 1 marzo 2023

² G. DALLERA, Premessa storica concernente la legislazione penale militare, in *Diritto penale militare – Manuale del diritto e della procedura penale militare*, G. Giappichelli Editore.

³ A. ZERBOGLIO, Appunti sulla giustizia militare in tempo di guerra, in “Rivista di diritto e procedura penale”, VI, 1915, p. 453.

⁴ In particolare, nel 1815 in Toscana vennero emanati gli Articoli di guerra (poi in gran parte modificati dal Codice penale militare toscano del 9 marzo 1856); nel Regno delle Due Sicilie, lo Statuto penale militare e gli Statuti penali per l'armata di mare e pei reati commessi da' forzati e loro custodi, entrambi del 1819 e collocati a latere della grande opera codificatoria borbonica; nel Ducato di Parma, il Codice penale militare parmense, del 1° agosto 1820; nel Ducato di Modena e Reggio, il Codice penale militare estense, del 15 novembre 183211; nello Stato Pontificio, il Regolamento pontificio di giustizia criminale e disciplinale militare, del 1° aprile 1842; a Lucca, il Codice penale militare per le regie truppe del Ducato di Lucca, dell'8 agosto 1846; infine, nel Regno di Sardegna, il Regio editto penale militare del 27 agosto 1822 (sostituito in seguito dal Codice penale militare del 1840) e il Regio editto penale militare marittimo, del 18 luglio 1826.

⁵ F. MARADEI, L'unificazione del diritto penale militare nel Regno d'Italia fra tentativi di adeguamento legislativo e «nuovi» codici (1869). Un profilo storico-giuridico, cit.

⁶ In particolare, le pene erano articolate seguendo un duplice ordine: alcune, come la morte con fucilazione di spalle, i lavori forzati a vita o a tempo, la reclusione, la degradazione militare, la destituzione, comportavano l'automatica indegnità di appartenere all'esercito; altre, come la morte con fucilazione al petto, la reclusione militare, il carcere militare, la rimozione del grado, non comportavano indegnità (Cfr. Artt. 4-5, Codice Penale Militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna).

⁷ In particolare, l'art. 302 del Codice Penale Militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, dettava le regole in materia di giurisdizione militare cui erano sottoposti i militari in servizio attivo nell'esercito, gli «ufficiali in disponibilità o in aspettativa», gli «invalidi incorporati», i disertori, i militari condannati a pene detentive e, infine, gli appartenenti alla marina militare durante il servizio di terra.

⁸ Sul punto v. A. MANASSERO, Bandi militari nelle zone di guerra, in “Rivista penale”, LXXV, 1916, p. 101; P. E. FROLA, Il bando Cadorna del 5 marzo 1917, in “Rivista penale”, LXXXVI, 1917, p. 84.

⁹ C. JACHINO, Giurisdizione penale militare, in *Il Digesto italiano*, Torino, Utet, 1900-1904, vol. VII, pp. 97-103; V. MANZINI, Inammissibilità del ricorso in cassazione contro le sentenze dei tribunali di guerra, in “La Giustizia penale”, XVII, 1911, pp. 1268-70; E. BATTAGLINI, Lo stato di guerra in rapporto alla giurisdizione militare e all'aggravante del tempo di guerra in “La procedura penale italiana”, 1, 1915, pp. 123-132; F. FARLATTI, L'ordinanza Cadorna e l'amministrazione della giustizia nelle terre d'occupazione, in “La giustizia penale”, XXI, 1915, pp. 127 e sgg.; F. CELENTANO, Manuale di giustizia penale militare, Pietrocola, Napoli 1917, pp. 487 e sgg.; A. MANASSERO, Conflitti di giurisdizione (Rito processuale di guerra), in “Rivista penale”, LXXXV, 1917, pp. 151-156; C. ZAPPULLI, Questioni di giurisdizione militare, in “Rivista penale”, LXXXVII, 1918, pp. 465-468.

¹⁰ Regio Esercito Italiano – Comando Supremo, circolare n. 1 Rip. Op. – Ufficio Armata, 19 maggio 1915, oggetto: disciplina in guerra.

¹¹ P. CALAMANDREI, Il mio primo processo, in *Rivista giuridica “Ponte”*, marzo 1956.

¹² F. MARADEI, L'unificazione del diritto penale militare nel Regno d'Italia fra tentativi di adeguamento legislativo e «nuovi» codici (1869). Un profilo storico-giuridico, cit.


¹³ Relazione della Commissione reale ai progetti preliminari del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra.

¹⁴ Detto impianto appare, oggi, significativamente mutato, soprattutto nella parte dedicata alla procedura: il testo originario, infatti, era stato modellato sulla falsariga del modello di organizzazione della giustizia penale militare disegnato dal R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, articolato in uno schema che prevedeva, al vertice, il Tribunale supremo militare e, alla base, i Tribunali militari territoriali e i Tribunali militari di bordo. La legge 7 maggio 1981, n. 180 ha completamente riformato l'ordinamento giudiziario militare, sopprimendo il Tribunale supremo militare, abolendo i tribunali militari di bordo, sostituendo i Tribunali militari territoriali con i Tribunali militari, istituendo la Corte militare di appello e introducendo la possibilità di ricorrere in Cassazione.

¹⁵ Attualmente, infatti, si individuano tre distretti territoriali competenti a decidere in materia penale militare: il primo a Verona, competente territorialmente per tutto il territorio del Nord Italia; il secondo a Roma, competente per i fatti commessi al centro Italia e per i fatti dei militari italiani commessi all'estero ed un terzo a Napoli, competente per i fatti commessi nel Sud Italia.

¹⁶ Cfr. Consiglio di Stato, IV Sez., sent. n. 926/2013, nonché, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 8018/2010.

Obiettivo cinque dell'Agenda ONU 2030 a dieci anni dalla sua adozione: lo stato dell'arte



Avv. Amalia Sprovieri

Noi donne abbiamo percorso, e non sempre calzando scarpe comode, un bel po' di strada da quando in un freddo gennaio del 1928 veniva richiesto a Virginia Woolf di tenere due conferenze ai collegi femminili dell'Università di Cambridge, Girton e Newnham, sul rapporto tra le donne e il romanzo. Ne nacque un saggio ancora oggi pietra angolare sulla gestione dei rapporti di genere e punto di riferimento di noi donne che ci confrontiamo in un mondo ancora troppo maschile se a distanza di un secolo (secolo pregno oltre ogni dire), dobbiamo considerare quale obiettivo da raggiungere per uno sviluppo sostenibile l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne.

Le enormi ricadute economiche e sociali che deriverebbero da una incrementata presenza femminile nel mondo del lavoro sono tali, infatti, che le Nazioni Unite hanno disegnato una agenda di sviluppo globale che rappresenta "un piano d'azione per eliminare la povertà in tutte le sue dimensioni, in modo irreversibile, dovunque, non lasciando indietro nessuno".

Agenda ONU 2030 è stata adottata dalla comunità internazionale il 25 settembre 2015, e fissa gli obiettivi globali di sviluppo fino al 2030. Essa si compone di diciassette obiettivi sostenibili: "Sustainable Development Goals (SDGs), di 169 sotto obiettivi e di 230 indicatori globali e ricopre una visione ampia dello sviluppo sostenibile che abbraccia l'ambito economico, sociale ed ecologico..

L'SDGs 5 in particolare mira a raggiungere l'uguaglianza di genere ponendo fine a tutte le forme di discriminazione, violenza e qualsiasi pratica dannosa contro donne e ragazze nella sfera pubblica e privata. Prevede, ancora, la piena partecipazione delle donne e pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale politico ed economico.

Il raggiungimento dell'Obiettivo 5 di Agenda ONU 2030 si dovrà realizzare mediante politiche volte a

- 5.1: Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze
- 5.2: Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo
- 5.3: Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili
- 5.4: Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali
- 5.5: Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica
- 5.6: Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo, come concordato nel Programma d'Azione

della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo e dalla Piattaforma d'Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive conferenze.

5.a: Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche così come alla titolarità e al controllo della terra e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in conformità con le leggi nazionali

5.b: Rafforzare l'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'emancipazione della donna

5.c: Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli.

Se questi sono i traguardi, altrettanto complesse sono le cause del divario di genere. Esse possono agevolmente rintracciarsi nella esclusione che storicamente le donne hanno subito dalle istituzioni scolastiche e questo svantaggio nel campo dell'educazione si è posto in stretta relazione con gli svantaggi nel campo economico e sociale che ne sono derivati. L'esclusione dalla educazione è divenuta una causa diretta della ineguale distribuzione del benessere all'interno della società, delle differenze salariali tra donne e uomini anche queste appunto legate in parte a fattori storici e in parte a stereotipi di genere profondamente radicati che conducono ad una ripartizione iniqua del lavoro di cura non retribuito, ed alimentate anche dalla assenza o l'insufficienza di offerte di custodia dei bambini esterne alla famiglia.

Oggi molto è stato fatto gli ordini sociali che agiscono sull'uomo sulla donna devono all'evidenza ancora essere il nostro obiettivo, non solo per il valore di crescita sociale e di benessere personale, ma anche perché la differenza salariale tra uomo e donna crea un vero e proprio danno all'economia del Paese sia a breve che a lungo termine. I bassi salari si ripercuotono anche sulle assicurazioni sociali e sul livello delle rendite, lo Stato che non può eludere la propria funzione assistenziale deve integrare i redditi bassi erogando maggiori contributi a titolo di aiuto sociale e nel contempo riceve minori introiti fiscali e contributi alle assicurazioni sociali. La discriminazione salariale crea anche una distorsione della concorrenza tra le aziende che si ritrovano un più limitato bacino di manodopera qualificata per la mancanza di un numero sufficiente di donne sul mercato del lavoro.

È innegabile, oltretutto, che la condizione di svantaggio economico costituisce uno dei principali motivi per cui le donne non riescono ad allontanarsi dai contesti violenti e creare una propria indipendenza. Ecco che il goal 5 si pone nella scia di una ampia legislazione internazionale volta alla educazione alla uguaglianza di genere, alle relazioni sane, al sostegno alla crescita delle donne nella società e nel mondo del lavoro e non solo alla loro protezione, come la Convenzione di Istanbul grazie alla quale per la prima volta la violenza sulla donna viene considerata come violazione dei diritti umani, ma anche la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999).

Le norme si pongono dunque l'obiettivo di superare quei pregiudizi sociali e culturali che relegano la donna in posizione subalterna rispetto all'uomo nei contesti formativi, lavorativi e sociali in generale, per confinarla in preminenti ruoli accuditivi e per incoraggiare una maggiore presenza nel mondo del lavoro a condizioni di sostanziale parità con gli omologhi di genere maschile. In generale, quando lavorano, le donne sono un ancora un soggetto debole sul mercato del lavoro, ce lo dicono indicatori quali salario e tipologia di lavoro dato che, paradossalmente, contrasta con quello relativo alla istruzione femminile. Le donne Italiane oggi sono più istruite degli uomini, le laureate in Italia sono pari al 56% del totale e costituiscono la maggioranza anche negli studi post-laurea (dati Censis 2019). Malgrado tanto, il gap salariale fra i sessi rimane ancora a livelli altissimi, in termini complessivi il 36,7% di media europea e 43% media Italiana, come emerso dalla media annua di ore lavorate, media che per le donne è inferiore a quella degli uomini, per il forte ricorso al part-time (non sempre volontario) ed ai lavori intermittenti, media che si abbassa al 14,1%, se si calcola la differenza fra salari orari.

La maternità rimane un ostacolo nel percorso di raggiungimento della parità di genere nel mercato del lavoro, poiché la scelta di avere un figlio ha effetti fortemente penalizzanti per la donna, c.d. child penalty, effetti che si spiegano in maniera asimmetrica rispetto all'uomo: la maternità comporta una riduzione nella partecipazione femminile al mercato del lavoro ed una sensibile riduzione nei redditi, a fronte di una sostanziale invarianza di quelli dei padri. Vi sono poi settori con prevalenza di occupazione femminile, i servizi e in particolare sanità, istruzione, alloggio e ristorazione, attività artistiche. La donna lavoratrice paga ancora, il glass ceiling o soffitto di vetro – gli ostacoli che le donne lavoratrici incontrano nella loro carriera per raggiungere posizioni di vertice – è ancora un fenomeno molto diffuso. Un elemento di cambiamento in questo ambito è rappresentato dalla presenza delle donne nei consigli di amministrazione e collegi sindacali delle società quotate, è stato raggiunto grazie all'introduzione nell'agosto 2011 di quote di rappresentanza di genere (Legge Golfo-Mosca 120/2011). In questo contesto nasce la normativa in materia di parità salariale, ed il sistema delle certificazioni di parità che consente sensibili sgravi contributivi e vantaggi significativi alle aziende che decidono di certificarsi avendo rispettato gli indicatori, i c.d. KPI Key Performance Indicators della Prassi di Riferimento UNI 125 2022. L'Italia ha compiuto progressi importanti, ciononostante si colloca all'87esimo posto nella graduatoria di 146 Paesi del Global Gender Gap Report pubblicato a Giugno 2024, ha perso otto posizioni in un anno scivolando dal 79esimo posto dal 2023, dopo un con un arretramento di ben 16 posizioni già subito dal 2022. Anche l'European Institute for gender equality assegna al nostro Paese un valore di 3,6 punti in meno rispetto alla media europea. Ancora ampio è infatti il divario in ambito economico, con un punteggio di 0,608, su 1 che indica la piena parità, in considerazione del divario di genere nell'accesso a determinate posizioni lavorative e in termini di parità salariale. In particolare, il tasso di occupazione femminile rimane significativamente più basso rispetto alla media europea di quasi 10 punti (a marzo 2024 il tasso di donne occupate, tra i 20 e i 64 anni si è attestato al 66,3%, a fronte del 75,4% della media europea).

Nonostante dunque la lotta alle disparità di genere costituisca uno dei mag-

giori strumenti per conseguire uno sviluppo sostenibile, questo continua a non costituire un Obiettivo prioritario nel sentire e nella politica del nostro Paese, probabilmente per mancanza di consapevolezza sulla persistenza delle disuguaglianze di genere in Italia.

Fortunatamente il lento percorso verso il Goal 5 ha visto degli interessanti interventi legislativi. Tra questi certamente la Legge numero 162 del 5 Novembre 2021, di modifica del Codice delle Pari Opportunità introdotto dal D. Lgs 198 del 2006.

La norma prevede attraverso una serie di misure premiali che vanno ad integrare il contenuto meramente precettivo della disciplina previgente, di rafforzare il contrasto alla discriminazione e di promuovere l'effettività della parità salariale. La portata della novella legislativa, che si compone di soli sei articoli, è alquanto innovativa e si rifà alla esperienza internazionale di previsione di misure di sostegno al contrasto del gender gap, mediante l'utilizzo di un sistema di leve che si è mostrato essere uno strumento più efficace rispetto al mero precetto. Essa ricomprende nel novero delle condotte discriminatorie tutti i trattamenti o le modifiche dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza, di maternità o paternità, pongono o potrebbero:

- porre il lavoratore in una posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
- a limitarne le opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali
- a limitarne l'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione di carriera.

La norma si focalizza anche sulle discriminazioni indirette che spesso si realizzano attraverso atti di gestione aziendale apparentemente neutri e nella pratica particolarmente difficili da individuare e da contrastare. Essa si rivolge non solo ai lavoratori in forze, ma anche ai candidati ancora in fase di selezione ed ha una ampia applicazione in quanto abbassa a 50 dipendenti la soglia oltre la quale aziende pubbliche e private sono tenute a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, con previsione della possibilità di redigere tale rapporto per le aziende sotto tale soglia. L'entrata in vigore della norma è stata seguita, come dicevamo più sopra, dalla opportunità per le imprese, a decorrere dal 2022, di attestare l'effettiva adozione di politiche e misure concrete finalizzate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità e così di certificarsi in base alle Linee Guida sul Sistema di Gestione per la Parità di Genere, varate dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, il 16 marzo 2022. Questo potrà garantire benefici in termini reputazionali, l'accesso a decontribuzione entro determinati tetti; e la premialità in caso di partecipazione agli appalti del Pnrr: ad esempio con la previsione dello sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono per il triennio compreso tra il 2024 ed il 2026 donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del c.d. Reddito di libertà. Lo strumento è stato introdotto con l'ultima legge di bilancio (L. 30 dicembre 2023, n. 213) che ha previsto, inoltre, l'incremento, per un importo pari a 4 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2025, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per finanziare interventi a favore delle donne vittime di violenza (art. 1, commi 221-222). Con la Legge di Bilancio 2021 veniva istituito il Fondo per l'imprenditoria femminile volto a sostenere la nascita e consolidamento di imprese al femminile con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia ed alla diffusione della cultura imprenditoriale e formazione.

La legge di Bilancio 2020 aveva in realtà previsto interventi particolarmente significativi ai fini delle politiche di genere, ad esempio: lo stanziamento di quattro milioni di euro per realizzare un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere; un milione di euro per il potenziamento di corsi universitari di genere in modo da promuovere l'educazione al Goal 5 dell'Agenda 2030; un milione di euro per l'anno 2020 e due milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, l'ampliamento da cinque a sette giorni del congedo obbligatorio di paternità, ma solo per i lavoratori del settore privato.

Inoltre, relativamente alla rappresentanza di genere nelle società quotate, è stata potenziata la normativa preesistente, portando la quota del genere meno rappresentato dal 33% al 40% ed estendendo la durata di tale vincolo per sei mandati. Importante è stato il provvedimento a tutela dei minori orfani di femminicidio, che valeva anche per i maggiorenni non economicamente autosufficienti, nei confronti dei quali lo Stato non può imputare, sui beni ereditari, il pagamento di crediti vantati nei confronti degli autori del delitto. L'obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale antiviolenza e anti-stalking (il 1522) in diversi locali pubblici; la predisposizione di campagne di sensibilizzazione e informazione su questi temi;

La promozione del professionismo nello sport femminile con la possibilità per le società sportive femminili, che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, di richiedere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica) entro il limite massimo di 8mila euro su base annua.

Il Goal 5 è stato affrontato anche nei decreti varati in risposta alla pandemia. Per quanto riguarda il "Decreto Rilancio", è stato disposto un aumento di tre milioni di euro per il 2020 donne maggiormente vulnerabili e favorire percorsi di autonomia e di empowerment delle donne vittime di violenza in condizione di povertà; e di quattro milioni di euro per la costruzione di uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

Purtroppo la legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n.207) non prevede poi il rifinanziamento del Fondo di contrasto alla povertà educativa, e si focalizza su misure preponderatamente volte alla assistenza delle madri lavoratrici, più che all'incremento della presenza femminile nel mondo del lavoro.

Di fatto la scelta si sta orientando sulla attenzione alla maternità più che all'empowerment.

Come abbiamo visto invece la vera crescita può attuarsi favorendo l'incremento del numero di ragazze e donne che scelgono di studiare anche dedicandosi alle discipline tecnico-scientifiche, i c.d. percorsi STEM, di

stanziare fondi a sostegno dell'imprenditoria femminile e provvederemo ad introdurre clausole di condizionalità per fare in modo che le imprese assumano più donne", di ampliare i servizi di prima infanzia e di istruzione primaria in modo tale da poter aiutare le mamme lavoratrici a non ricorrere loro malgrado al part time o a rinunciare alla carriera. Lo sviluppo sostenibile si può ottenere solo perseguendo una fattiva possibilità di scelta.

Questo intendeva il Premier Mario Draghi nel videomessaggio inviato al 'Women Political Leaders Summit 2021' ha detto che "Ogni giorno milioni di ragazze si trovano a dover imparare, a proprie spese, che non possono realizzare i propri sogni. Devono subire discriminazioni, a volte anche violente. Devono accettare anziché scegliere, devono obbedire anziché inventare. Solo perché sono donne. Questa situazione non solo risulta immorale ed ingiusta, ma rappresenta anche un atteggiamento miope. Le nostre economie stanno perdendo alcuni dei nostri talenti migliori

Se la cancelleria rifiuta il deposito: strategie operative e nuovo deposito mirato



Avv. Anna Realmuto

Nel contesto del processo civile telematico, il deposito degli atti mediante posta elettronica certificata costituisce una modalità ormai ampiamente adottata, che assicura efficienza e tracciabilità. Tuttavia, non sono infrequenti le ipotesi in cui la cancelleria rifiuti l'atto trasmesso per vizi formali o errori procedurali, determinando la necessità, per il difensore, di intervenire con un nuovo deposito tempestivo, opportunamente focalizzato sulle ragioni del rigetto.

Il sistema telematico, nel momento in cui riceve un atto, genera una sequenza di quattro ricevute PEC: la prima, relativa all'accettazione da parte del provider del mittente; la seconda, che certifica l'avvenuta consegna all'ufficio giudiziario; la terza, che attesta l'esito positivo dei controlli automatici; la quarta, infine, che riporta l'esito del controllo manuale effettuato dal cancelliere. Quest'ultima ricevuta assume rilievo decisivo: solo con l'accettazione del cancelliere il deposito può considerarsi perfezionato in via definitiva, mentre fino a quel momento resta in una condizione di efficacia provvisoria, legata alla buona riuscita dell'intero procedimento.

Quando la quarta PEC restituisce un esito negativo, si impone una risposta immediata e accurata da parte del difensore, la quale può consistere, alternativamente, in un nuovo deposito conforme oppure, nei casi più complessi, in un'istanza di rimessione in termini qualora la decadenza risulti avvenuta per causa non imputabile alla parte. La priorità, in ogni caso, è comprendere appieno la motivazione del rigetto, al fine di predisporre un deposito corretto, mirato a rimuovere la causa di inammissibilità e idoneo a essere considerato in continuità con quello originario.

In proposito, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15801 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale. Secondo la Suprema Corte, quando il deposito telematico, pur risultando formalmente regolare nelle sue prime tre fasi, non si perfeziona per il mancato accoglimento da parte del cancelliere, la parte non è tenuta a dimostrare la regolarità dell'intero procedimento informatico, bensì a contestare unicamente le ragioni del rifiuto esplicitate nella quarta PEC. In altri termini, è sufficiente allegare le ricevute che attestano la corretta trasmissione e indirizzare l'attenzione esclusivamente sugli elementi critici sollevati dalla cancelleria. Spetta invece alla controparte l'onere di dimostrare eventuali ulteriori profili di invalidità o irregolarità non menzionati nel rifiuto.

Il caso esaminato dalla Corte riguardava l'opposizione allo stato passivo di un fallimento, respinta dal Tribunale in quanto ritenuta tardiva per presunto difetto di validità del primo deposito. L'opponente aveva prodotto le quattro PEC ricevute, senza però allegare i file informatici originali dell'atto e dei relativi allegati. Il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente tale documentazione per provare il contenuto del deposito, non potendo verificare se si trattasse effettivamente del ricorso presentato e se fosse stato attribuito al registro corretto.

La Cassazione, tuttavia, ha censurato tale interpretazione, precisando che la ritualità dell'atto si fonda sull'apparenza della dinamica comunicati-

va, desumibile proprio dalla sequenza delle ricevute. La parte, secondo il principio espresso, è tenuta a reagire tempestivamente e, nel farlo, deve concentrare le proprie allegazioni sui motivi espressi nella quarta ricevuta. Richiedere anche la prova del contenuto effettivo del messaggio o dell'allegato, così come l'indicazione del registro, significherebbe gravare la parte di un onere probatorio non previsto, e soprattutto eccedente rispetto al fondamento del rifiuto stesso.

Pertanto, il nuovo deposito telematico, quando tempestivo e volto a rimuovere le criticità evidenziate, deve essere considerato quale continuazione della precedente attività, senza che ciò comporti una rinnovazione ex novo dell'intero iter probatorio. La condotta dell'avvocato che si attiva prontamente per sanare l'irregolarità risponde pienamente al principio di leale collaborazione e garantisce la tutela effettiva delle ragioni della parte rappresentata.

Il rifiuto della cancelleria non rappresenta, dunque, un ostacolo insormontabile, ma un momento di verifica che, se gestito con attenzione, consente di rientrare nel binario della regolarità procedurale. L'elemento discriminante è costituito dalla tempestività della reazione e dalla precisione del nuovo deposito, che deve essere calibrato sulle motivazioni del rigetto e costruito in modo da permettere al giudice di valutare la continuità e la buona fede dell'operato difensivo.

In un sistema che affida alla forma digitale la trasmissione degli atti processuali, la padronanza del mezzo telematico e la comprensione del suo funzionamento non sono più un'opzione, ma una competenza essenziale per l'esercizio della professione forense. La corretta gestione dei depositi, soprattutto in caso di rigetto, costituisce un tassello decisivo nella costruzione di un processo civile efficiente e conforme ai principi del giusto procedimento.

Sulla motivazione, in punto di interessi, delle cartelle di pagamento



Avv. Andrea Pinto

Il tema della motivazione degli atti di matrice amministrativa è da tempo oggetto di fervidi dibattiti nell'ambito dei procedimenti celebrati all'interno delle aule di giustizia. Come noto, in virtù del disposto normativo di cui all'art. 3 della Legge n. 241/90,

“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”.

Al riguardo, è doveroso osservare che la pubblicità, in via complementare con la trasparenza, soddisfa l'esigenza dei cittadini di conoscere l'enuclerarsi dell'attività amministrativa. Ciò viene garantito imponendo alla Pubblica Amministrazione di comunicare, pubblicare o rendere comunque noti ed accessibili le notizie, gli atti, i documenti e le procedure. I canoni di pubblicità e trasparenza si traducono nell'obbligo di motivazione, nell'accesso ai documenti amministrativi, nell'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento e nella conseguente possibilità data al privato cittadino di partecipare al procedimento stesso, quando utile o necessario per il perseguimento dell'interesse pubblico. L'obbligo di motivazione, in particolare, ha due immediati ed importanti risvolti sostanziali: oltre a permettere al pubblico di controllare l'operato della Pubblica Amministrazione, consente al privato che si ritiene leso dall'attività amministrativa di impugnare il provvedimento, contestando il merito delle motivazioni e le eventuali violazioni di legge, di forma o di competenza.

Sul versante tributario, è doveroso osservare che la stessa Agenzia delle Entrate, mediante i propri canali informativi ufficiali (<https://www.agenzia-entrate.gov.it/>), afferma, rivolgendosi al contribuente, che

“La cartella di pagamento è l'atto amministrativo con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell'attività di controllo dell'ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.)”.

L'art. 7 della Legge n. 212/2000 (cd. Statuto del Contribuente), a sua volta, sancisce che

“Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la

decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;*
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;*
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.*

Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti”.

Ancora una volta, risulta evidente come la ratio dell'obbligo di motivazione risieda in un fondamentale principio di cultura giuridica, rappresentato dall'esigenza di permettere al contribuente l'agevole conoscenza dei contenuti degli atti impositivi ed esattivi posti a suo carico, consentendo, di tal guisa, la piena realizzazione del diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Carta Costituzionale. Ovviamente, il suddetto obbligo può ritenersi adempiuto solo qualora il contribuente sia davvero posto in condizione di valutare la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, attraverso l'esposizione dei presupposti (cioè delle circostanze di fatto e di diritto che la giustificano) e del percorso logico-giuridico che ha presieduto e condotto a quel determinato provvedimento (cioè dei motivi in senso stretto). La motivazione, quindi, non può mai tradursi in affermazioni generiche o di stile, poiché essa costituisce non solo requisito di legittimità dell'atto impositivo ma anche strumento di garanzia delle posizioni soggettive di cui è portatore il destinatario, la cui carenza provoca la nullità dell'atto amministrativo. A tali conclusioni è giunta la Suprema Corte, la quale ha più volte chiarito che

“... l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeat. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (cfr., ex plurimis, Corte di Cassazione, sentenza 20 settembre 2013, n. 21564).

In ordine al peculiarissimo tema dell'obbligo di motivazione concernente gli interessi richiesti mediante la notifica della cartella di pagamento, al fine di comporre i plurimi contrasti giurisprudenziali registrati in materia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite che, con la sentenza n. 22281/2022, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

- a) laddove la cartella di pagamento segua l'adozione di un atto fiscale all'interno del quale siano già stati determinati il debito di imposta ed i relativi interessi, trattandosi di atto avente la mera funzione di avviare la fase di riscossione coattiva, senza che lo stesso possa assurgere ad atto

impositivo, l'obbligo di motivazione, in assenza di una diversa tipologia di interessi richiesti, sarà soddisfatto mediante il semplice richiamo all'atto prodromico e il contribuente avrà la possibilità di contestare la quantificazione de qua se incoerente rispetto alla pretesa originaria;

b) qualora, invece, la cartella costituisca il primo atto con il quale vengano reclamati per la prima volta gli interessi, l'obbligo di motivazione sarà soddisfatto attraverso l'indicazione dell'importo richiesto a tale titolo, della base normativa e della decorrenza degli interessi stessi, senza alcuna specificazione, di converso, dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo;

c) nell'ipotesi in cui la pretesa si fondi su un controllo automatizzato, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, pertanto, l'onere di motivazione sarà assolto mediante il semplice richiamo alla dichiarazione del contribuente. In tal caso, il riferimento agli elementi della dichiarazione (quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi) esonera l'Amministrazione finanziaria dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella;

d) ove, infine, mediante la cartella di pagamento vengano rettificati i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato e, quindi, venga esercitata una vera e propria potestà impositiva, la motivazione dovrà indicare i fatti sui quali si fonda la pretesa, anche in merito agli interessi, essendosi in presenza di una vera e propria rettifica recante l'estrinsecazione di una pretesa ulteriore (cfr. Cass., 21 maggio 2014, n. 11176; Cass., 30 dicembre 2009, n. 28056; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26330). Motivazione che dovrà, anche in questo caso, ineludibilmente individuare, come già specificato a proposito della cartella che non segue a un atto prodromico relativo ad interessi, la decorrenza degli interessi, la disciplina positiva che ne regola il quantum, ma non anche i tassi di interesse via via determinati normativamente né le modalità di calcolo.

Resta solo da aggiungere che l'eventuale richiesta di interessi in via contestuale rispetto al debito d'imposta determinerà, in caso di riscontrato deficit motivazionale in punto di interessi, l'invalidità parziale dell'atto impositivo con riferimento alla parte relativa ai soli interessi, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto, nella parte non inficiata dal difetto di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., 15 maggio 2019, n. 12904).

Di particolare pregio giuridico, infine, l'ordinanza n. 10493/2024 della Suprema Corte, la quale, pur richiamando i principi enucleati dalle Sezioni Unite, precisa opportunamente che laddove sia impugnato un atto impositivo (nel caso specifico una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato), non è possibile affermare che l'obbligo di motivazione sia soddisfatto per il sol fatto che il criterio di calcolo degli interessi sia fissato dalla legge. Occorrerà, dunque, indicare o poter facilmente dedurre la tipologia, la natura e la decorrenza degli interessi richiesti al contribuente. Attesa la significativa portata della pronuncia è bene sottolineare ulteriormente che, in aderenza alla prassi vigente presso le nu-

merose Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate (vedasi, a titolo esemplificativo, le avvertenze per il contribuente riportate dal portale ufficiale dell’Amministrazione Finanziaria stessa, ove viene specificato che “Le comunicazioni, sia degli esiti del controllo automatico sia del controllo formale, non sono veri e propri atti impositivi, anzi, la loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella. Pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Corti di giustizia tributaria”) e come confermato da quella parte della giurisprudenza di merito che tuttora propugna la tesi dell’inoppugnabilità del cd. Avviso Bonario, la cartella emessa sulla base di un accertamento automatico può considerarsi alla stregua di un atto impositivo anche qualora sia stata preventivamente notificata una comunicazione di irregolarità.

Tuttavia, sul punto deve segnalarsi che, secondo i recenti arresti della Corte di Legittimità, tale ultimo atto debba ormai pacificamente ritenersi autonomamente ricorribile, ancorché l’inerzia del contribuente non precluda la contestazione della successiva cartella di pagamento (cfr., ex plurimis, Cass. 24 Febbraio 2022, n. 6267). È evidente come detta impostazione su un piano teorico allocherebbe l’anzidetta comunicazione tra gli atti impositivi. Per tale ragione, mal si concilierebbe con una rigida interpretazione dell’onere di motivazione posto in capo ai Decidenti. L’evidenziato contrasto giurisprudenziale, dunque, appare potenzialmente pregiudizievole per il Contribuente, il quale, da un lato risulta costretto a fare i conti con un atto presupposto raramente rispondente ai requisiti motivazionali enucleati dalla giurisprudenza (basti pensare che, di sovente, l’unica indicazione ivi presente in ordine agli interessi è quella relativa al quantum) e, dall’altro, a subire la compressione del proprio diritto di difesa in virtù di un disatteso formalismo. In definitiva, è lecito attendersi, soprattutto con la nascita della figura del Magistrato Tributario, ulteriori contrasti sul tema. Almeno fino ad un nuovo intervento delle Sezioni Unite o ad un’auspicata riforma del Codice del Processo Tributario tesa a valorizzare, in concreto, lo Statuto del Contribuente.

La validità dei titoli concessori prorogati al 2033: una riflessione tra legittimità procedimentale e giurisprudenza in tensione



Avv. Stefania Frandi

TAR Lazio - Sentenza n. 12745 del 26 Giugno 2025

Con la sentenza n. 12743/2025 del 26 giugno 2025, il TAR Lazio – Sezione V Ter – ha affrontato un tema controverso della più recente giurisprudenza amministrativa: la validità delle proroghe delle concessioni demaniali marittime sino al 31 dicembre 2033, effettuate ai sensi della legge 145/2018, nel quadro del diritto eurounitario e delle modalità procedurali adottate dalle amministrazioni locali.

La decisione, sebbene definita in rito, si inserisce nel vivo di un dibattito giurisprudenziale e dottrinale sempre più acceso, acuito da un netto revirement del Consiglio di Stato e da una persistente inadeguatezza normativa.

Il fatto processuale e la posizione del TAR Lazio

Nel caso concreto, la Società Bubbi s.r.l. impugnava la risposta del Comune di Santa Marinella a una diffida volta a sollecitare l'indizione di gare pubbliche per le concessioni demaniali marittime precedentemente prorogate fino al 2033 ex L. 145/2018 (cd. Legge Centinaio).

Il TAR ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte irricevibile, rilevando l'assenza di contenuto provvedimento lesivo nell'atto impugnato e l'irricevibilità di atti più risalenti.

Sebbene la decisione non incida sul merito della legittimità delle proroghe, essa conferma implicitamente – nel rinvio agli atti precedenti – la neutralità o la tollerabilità delle modalità procedurali seguite, incentrate sulla pubblicazione “locale” e sull'invito a eventuali concorrenti.

Il TAR Lazio, pur decidendo in rito, ha comunque riconosciuto implicitamente la validità del percorso procedurale adottato dal Comune di Santa Marinella.

In particolare, le istanze di proroga erano state trattate come nuove concessioni, con pubblicazione per 20 giorni sull'albo pretorio on line e invito a eventuali concorrenti, in linea con l'art. 18 reg. nav. e gli obblighi di pubblicità derivanti dal diritto UE.

Il TAR ha riconosciuto che il Comune di Santa Marinella ha adottato una procedura che va oltre la mera proroga automatica prevista dalla legge n. 145/2018, pubblicando avvisi sull'albo pretorio e invitando eventuali concorrenti a presentare osservazioni/istanze concorrenti.

Laddove ci sono state domande in concorrenza, è stata prevista una procedura comparativa (“...non vi è stata una mera proroga automatica delle concessioni in atto... ma abbia piuttosto dato corso a una vera e propria procedura selettiva... pubblicando... avvisi ai sensi dell'art. 18 reg. esec. cod. nav. per le domande pervenute... laddove sono pervenute domande in concorrenza... l'avvio della procedura di affidamento su menzionata avverrà entro breve termine e tra coloro che hanno presentato domanda concorrente).

Questo approccio è stato valorizzato dal TAR come espressione di un com-

portamento amministrativo orientato alla trasparenza e alla partecipazione. Il “rende noto” e l’art. 18 reg. nav.: uno strumento obsoleto o sufficiente? La controversia ruota attorno all’efficacia del meccanismo procedimentale disciplinato dall’art. 18 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (D.P.R. 328/1952), in combinato disposto con l’art. 37 cod. nav. affrontando quindi la problematica sulla sufficienza o meno delle procedure adottate dagli Enti concedenti.

Per i giudici laziali il contrasto con il diritto UE comporta annullabilità, non nullità, degli atti adottati (“...il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce motivo di annullabilità e non di nullità...”).

L’onere dell’impugnazione grava quindi sui soggetti interessati, entro i termini di legge.

Già secondo il TAR Puglia (sent. nr. 607/2024), tale strumento – il cosiddetto “rende noto” – garantisce una soglia minima di concorrenzialità conforme all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, ove rispettati criteri di pubblicità, confronto e possibilità di opposizione.

Diversamente, il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 10131 e 10132 del 2024, successivamente confermate dallo stesso Giudice di legittimità, ha negato ogni efficacia a tali procedimenti, ritenendoli “in radice inidonei” a soddisfare i principi di trasparenza e imparzialità imposti dal diritto eurounitario.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, l’assenza di criteri predeterminati e la pubblicità meramente locale dell’istanza renderebbero la procedura viziata fin dalla sua origine.

Il revirement giurisprudenziale e i suoi limiti

La posizione del Consiglio di Stato ha segnato una frattura profonda con precedenti orientamenti giurisprudenziali, come la sentenza n. 7874/2019 (estensore dott. Toschei) e le successive conformi, e in generale con una prassi amministrativa consolidata, sinora tollerata anche a livello europeo. La decisione del Consiglio di Stato ha effetti potenzialmente travolgenti non solo sugli atti futuri, ma anche su migliaia di titoli rilasciati negli anni passati secondo modalità oggi ritenute inadeguate.

La critica principale mossa in dottrina è la pretesa retroattività di questo nuovo standard, che di fatto ignora che fino al 2024 gli enti concedenti non disponevano di un quadro normativo alternativo né di indicazioni giurisprudenziali inequivoche.

Si pretende oggi – con eccessivo rigore – che le amministrazioni avessero anticipato una disciplina che sarebbe maturata solo successivamente.

Una riforma legislativa non più rinviabile

Questa tensione tra giurisprudenza, prassi e diritto europeo è in parte spiegabile se si considera la vetustà del sistema normativo di riferimento.

Il Codice della Navigazione risale al 1942, e il relativo regolamento al 1952.

Gli articoli 36 e 37, come pure l’art. 18 del regolamento, pur adattati nel tempo, sono strumenti nati in un’epoca completamente diversa, inadatti a reggere il peso di principi moderni quali trasparenza, imparzialità, concor-

renza e tutela del mercato unico.

È ormai chiaro che non si può continuare a regolare una materia così strategica per l'economia costiera e turistica nazionale con norme ottuagenarie, inidonee per forma e sostanza a garantire l'equilibrio tra l'interesse pubblico alla concorrenza e quello dei concessionari alla certezza giuridica. Si impone dunque una riforma organica del Codice della Navigazione, che armonizzi la disciplina concessoria con i principi del diritto europeo, stabilisca con chiarezza i livelli minimi di pubblicità e selezione per ciascuna tipologia di concessione, distingua tra situazioni di micro-imprenditorialità locale e asset di rilievo strategico, e tuteli l'affidamento legittimo di chi ha agito nel rispetto della normativa vigente.

Una riforma di tale portata richiede non solo competenza tecnica, ma anche equilibrio politico e visione istituzionale.

Continuare ad affidarsi solo al potere creatore (e talvolta demolitorio) della giurisprudenza rischia di generare instabilità, incertezza e contenzioso diffuso.

Conclusioni: verso un equilibrio tra concorrenza e affidamento

La sentenza del TAR Lazio – accostata alla precedente del TAR Puglia e alla più recente svolta del Consiglio di Stato – evidenzia un sistema in tensione.

La legittimità dei titoli al 2033 è oggi sospesa tra l'esigenza di tutela della concorrenza e del mercato, e il dovere di salvaguardare l'affidamento dei concessionari e la coerenza dell'azione amministrativa.

Una transizione ragionevole richiede una legge chiara, definitiva e costituzionalmente sostenibile, nonché una magistratura coerente nell'interpretazione, capace di distinguere tra abusi e prassi legittime.

L'approccio più garantista del TAR Lazio invita a un ripensamento critico sull'attuale posizione della giurisprudenza di appello e rappresenta un esempio di approccio ragionevole e graduale alla transizione verso un regime concorrenziale.

L'adozione retroattiva di standard più restrittivi sulla pubblicità rischia di penalizzare ingiustamente concessionari che hanno agito in buona fede e secondo le prassi consolidate, esponendo gli enti gestori a incertezza e contenzioso

In questo quadro, la giurisprudenza può stimolare l'evoluzione normativa, ma non può surrogarla.

Il tempo delle proroghe è finito.

È il momento di costruire un sistema concessorio stabile, competitivo, trasparente.

E, soprattutto, giusto.



JURANEWS
AI



**scopri il nostro sistema di
IA
per i professionisti legali**



Approfondimenti JURANEWS

L'accertamento induttivo

Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - Ordinanza n. 8752 del 2 aprile 2025

Massima: *“Nel caso in cui l'accertamento sia condotto con metodo induttivo a termini dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e può fondare l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, avente ad oggetto la dimostrazione che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo”.* (massima non ufficiale)

L'ordinanza in esame ribadisce come, in deroga all'art. 39 comma 1, del d.P.P. n. 600 del 1973 ove si prevede per la rettifica dei redditi d'impresa delle persone fisiche la necessità di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il successivo comma 2, consente all'amministrazione finanziaria di rettificare i redditi d'impresa con il metodo induttivo cd. “puro”, ovvero sulla base di elementi presuntivi privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, e sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti.

Identiche regole devono predicare in tema di IVA, ai sensi dell'art. 55, comma 1, parte seconda, d.P.R. n. 633 del 1972.

Si sottolinea, invero, come

«in tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità o inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità – e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'Amministrazione finanziaria può “prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.» (Cass. civ., sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33604, ord.).

L'accertamento induttivo puro, svolto ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, prescinde del tutto dalle risultanze delle scritture contabili e consente di determinare l'imponibile sulla base di elementi meramen-



te indiziari, costituenti presunzioni cc.dd. “supersemplici”, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ponendo a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria, ossia di dimostrare di non aver conseguito il reddito accertato ovvero di avere conseguito un reddito inferiore a quello indicato dall’Ufficio (Cass. civ., sez. trib., 13 giugno 2024, n. 16528).

Calogero Commandatore - Primo Referendario TAR Sicilia

I documenti d'interesse culturale

Consiglio di Stato - Sezione VI - Sentenza n. 4338 del 20 maggio 2025

Massima: *“I documenti che fanno parte di una raccolta, se appartenenti ad un unico soggetto, costituiscono una universalità di cose mobili ai sensi dell’art. 816 c.c. e, come tali, fruiscono di tutela anche come bene unitario, del quale può essere dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) o d), del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, quando sussista un interesse culturale “particolarmente” importante”. (massima non ufficiale)*

Con la sentenza che si annota, il Consiglio di Stato chiarisce in che termini i documenti che fanno parte di una raccolta, se appartenenti ad un unico soggetto, possono essere dichiarati d’interesse culturale ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

A tal fine, occorre distinguere tra «archivio» e «raccolta».

Per quel che riguarda la nozione di documenti archivistici, accolta dall’art. 10, comma 3, lett. b), del d. lgs. n. 42/2004, l’unica definizione normativa di cui si dispone si trova nel Glossario allegato al D.P.C.M. 13 novembre 2014, da cui si ricava che ciò che caratterizza un archivio non è l’omogeneità dei documenti che lo compongono o la sussistenza di un qualche filo conduttore; altrimenti detto, non è necessario che essi siano il frutto dell’attività di un unico soggetto o di più soggetti che svolgono attività omogenee o connesse. Ciò che contraddistingue un archivio è:

- (i) il fatto che i documenti costituiscono un «complesso organico», siano, cioè, conservati in modo ordinato e sotto una gestione unitaria, in modo che ciascun documento possa essere rintracciato seguendo determinati criteri logici;
- (ii) il fatto che tali documenti siano stati raccolti e ordinati in complesso da un unico soggetto che ne è venuto in possesso per ragioni connesse all’attività, pubblica o privata, da esso svolta: da questo punto di vista l’archivio risponde all’esigenza di documentare tale attività.

Per tali ragioni si può affermare che il vincolo archivistico è definito dall’attività svolta dal soggetto che ha costituito e alimenta l’archivio, il quale non è altro che un insieme di documenti classificati, conservati in maniera tale da poter essere facilmente reperiti e consultati, sempre per finalità connesse con l’esercizio dell’attività.

Le «raccolte» o le «collezioni» si caratterizzano, invece, per l’esistenza di un particolare nesso «orizzontale», che può essere costituito dalla omogeneità del contenuto dei documenti, o dalla somiglianza delle situazioni e attività che vi fanno da sfondo, o dalla provenienza dal medesimo soggetto.

L’esistenza di un nesso «orizzontale» tra documenti (o altra tipologia di beni) caratterizza, dunque, le raccolte, ma non si riscontra necessariamente nei documenti facenti parte di un archivio: ciò giustifica l’affermazione secondo cui le raccolte sono frutto di una attività volontaria di «selezione».

Le raccolte e le collezioni, dunque, non rispondono all’esigenza di documentare, a futura memoria, le operazioni svolte nell’ambito di una certa

attività, ma evidenziano una finalità completamente differente, per lo più di natura intellettuale.

Ciò non significa, tuttavia, che anche nella creazione di un archivio non possa rintracciarsi un elemento volontaristico: il punto è che in tal caso la volontà del soggetto che costituisce l'archivio non è diretta a fare una scelta sul contenuto e sulla natura dei documenti, ma è piuttosto indirizzata alla conservazione e classificazione di documenti in quanto acquisiti/prodotti nello svolgimento di un'attività riferibile al soggetto che costituisce l'archivio.

Ciò premesso, l'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 42/2004 menziona le raccolte e le collezioni solo al comma 3, lett. c) e lett. e), affermando che la valenza culturale di tali beni richiede l'apprezzamento di un interesse culturale "eccezionale"; si tratta di previsioni che si riferiscono specificamente a raccolte di libri (lett. c) e a collezioni di oggetti (lett. e).

Nondimeno, i documenti che fanno parte di una raccolta, se appartenenti ad un unico soggetto, costituiscono una universalità di cose mobili ai sensi dell'art. 816 c.c. e, come tali, fruiscono di tutela anche come bene unitario, del quale può essere dichiarato l'interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) o d), quando sussista un interesse culturale "particolarmente" importante. Opinare diversamente, ovvero sostenere che le raccolte e le collezioni sono soggette a tutela solo se riferite a libri o oggetti, significherebbe privare irragionevolmente di tutela documenti che, letti nel loro insieme, acquistano un particolare significato culturale e che, pertanto, è opportuno mantenere uniti.

Manuela Bucca - Referendario TAR Sicilia - Catania

L'oscuramento delle sentenze nelle banche dati giuridiche

Il quadro normativo nazionale di riferimento

1) *Premessa: il quadro normativo nazionale di riferimento*

Come è noto l'art. 51 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede che

«1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo».

Il successivo art. 52 del medesimo dato normativo sancisce, poi, che

«1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: 'In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....'.

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai

quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali».

2) Le interpretazioni della più recente giurisprudenza.

Con un recente decisione, il TAR Lazio (Roma, sez. I, 17 aprile 2025, n. 7625) ha dettato importanti principi sui presupposti e limiti della facoltà di oscuramento.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di alcuni avvocati che lamentavano la sostanziale inutilizzabilità della nuova banca dati messa a disposizione per via degli eccessivi oscuramenti.

Investito della questione, il Giudice adito ha ritenuto di dover preliminarmente distinguere le doglianze relative alla qualità del servizio offerto da quelle conense ad asseriti disservizi, evidenziando che queste ultime «debbono considerarsi fisiologiche alcune imprecisioni e imperfezioni iniziali tipiche delle fasi di rodaggio della macchina tecnologica».

Con riferimento, invece, al concreto funzionamento della banca dati, il Collegio non ha ritenuto irragionevole subordinarne l'accesso alla previa autenticazione a mezzo SPID, CIE o CNS, posto che

«l'art. 4 delle specifiche tecniche emanate dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati nel 2021 in attuazione dell'art. 34 d.m. 44/2011 (così come l'art. 5 delle specifiche tecniche del 2024), esclude dall'area pubblica le banche dati. Peraltro, deve osservarsi come non si tratti di un aggravio a carico degli avvocati (o in generale dei cittadini) eccessivo o sproporzionato, atteso che l'identificazione avviene con un sistema largamente diffuso, costituente lo standard per l'accesso a tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione».

Al contrario, è stato ritenuto irragionevole l'oscuramento di tutti i dati personali contenuti nelle sentenze pubblicate e rese accessibili tramite la menzionata banca dati in quanto in palese contrasto con il dichiarato obiettivo di

«garantire la diffusione della cultura giuridica, rendendo conoscibili gli indirizzi ermeneutici giurisprudenziali che, sebbene non vincolanti, possono guidare l'azione degli operatori giuridici».

Né è possibile ritenere che l'oscuramento dei soli dati personali ovvero della parte in fatto del provvedimento non infici l'intelligibilità della decisione, posto che

«per intendere la portata di una pronuncia giurisdizionale è doverosa l'esatta definizione della vicenda fattuale: in assenza dalla comprensione di quest'ultima, infatti, il ragionamento giuridico si presenterebbe totalmente speculativo, divenendo oggetto d'interesse puramente teoretico».

Tanto premesso, il Collegio ha sottolineato che, ai sensi dei menzionati artt. 51 e 52 del d.lgs. 196/03, l'oscuramento dei dati personali delle sentenze deve ritenersi un'eventualità del tutto eccezionale, che può essere disposto previa richiesta della parte interessata (art. 52, comma 1 d.lgs. 196/2003); per necessità di tutelare i diritti e la dignità dell'interessato (secondo comma) ovvero in tutti i procedimenti coinvolgenti rapporti di famiglia, di stato delle persone ovvero minorenni (quinto comma).

Eccezion fatta, quindi, per quest'ultima ipotesi, in cui è direttamente la legge a vietare la diffusione dei dati personali,

«le fattispecie regolate dall'art. 52, commi 1 e 2 d.lgs. 196/2003 rimettano all'autorità giudiziaria procedente la decisione sull'oscuramento o meno dei dati personali».

Le decisioni giurisprudenziali devono, quindi, essere rese disponibili in forma integrale, salvo i casi in cui sia la legge oppure l'autorità giudiziaria a disporre l'anonimizzazione dei dati personali contenuti nella pronuncia, sicché l'amministrazione incaricata della raccolta in una banca dati dei provvedimenti non può sostituirsi all'autorità giudiziaria nella valutazione circa la necessità di anonimizzazione.

Il Giudice adito rafforza, poi, il proprio iter motivazionale evidenziando che anche l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) prescrive la pubblicità dell'esame delle cause, precisando come per limitate (e quindi eccezionali) ipotesi possa limitarsi l'accesso alle aule d'udienza, su ordine del giudice procedente (e non della autorità amministrativa).

Disposizione, questa, che deve necessariamente essere interpretata alla luce del periodo storico in cui essa è stata redatta (1950), ossia allorquando non era neppure immaginabile la portata della futura rivoluzione digitale.

Per tale ragione il principio di pubblicità espresso dall'art. 6 CEDU (e implicitamente dall'art. 111 Cost.) deve essere esteso

«oltre l'istante della celebrazione dell'udienza, involvendo anche (e soprattutto) l'esito del processo, ossia la sentenza, la quale deve essere di regola resa disponibile in maniera integrale al pubblico».

Del resto, solo rendendo accessibile integralmente la sentenza

«si garantiscono sostanzialmente quegli obiettivi indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo quali la "la fiducia nelle corti e nei tribunali da parte della collettività" e si evita una "una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico". A tal proposito, appare opportuno precisare come l'illegittimità della decisione di oscuramento generalizzato non discende dalla preferenza accordata dall'amministrazione alla tutela dei dati personali, quanto dalla circostanza che tale bilanciamento debba essere operato in concreto, caso per caso, dall'autorità giudiziaria procedente e non anche in via generalizzata dal gestore della banca dati».



3) Cenni conclusivi

Alla luce di quanto esposto è possibile conclusivamente osservare che nell'attuale quadro normativo la regola è la pubblicazione integrale delle sentenze che possono essere oscurate in alcune parti solo nelle eccezionali ipotesi in cui la legge o l'autorità giudiziaria lo reputino necessario per tutelare il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti nei relativi procedimenti.

Luca Pavia - Referendario TAR Piemonte

Il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa: inquadramento sistematico e spunti giurisprudenziali recenti

1. Premessa: centralità costituzionale dei beni tutelati

La tutela dell'onore e della reputazione personale si colloca, nell'ordinamento italiano, tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) e la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), in un assetto giuridico in continua evoluzione per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale. Il mezzo di diffusione incide profondamente sull'intensità della lesione e sul livello di protezione accordato al soggetto danneggiato. In tal senso, la stampa, per sua natura destinata a raggiungere un pubblico ampio e non determinato, assume una connotazione aggravante anche in ambito penale (art. 595, comma 3, c.p.) e contribuisce alla dimensione lesiva in sede civile.

2. Fondamento normativo della tutela risarcitoria

Il danno da diffamazione a mezzo stampa si configura come illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., integrato da specifici riferimenti normativi nella legge n. 47/1948 (cd. legge sulla stampa), la quale individua, agli artt. 11 e 12, i soggetti responsabili (autore, direttore responsabile, editore) e disciplina le modalità di rettifica o replica (art. 8).

La giurisprudenza civile di legittimità riconosce, in presenza di condotta diffamatoria, la piena risarcibilità tanto del danno patrimoniale quanto del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), inclusivo delle componenti all'onore, alla reputazione, all'identità personale, all'immagine e, nei casi più gravi, all'equilibrio psico-emotivo (cd. danno esistenziale).

3. Diritto di cronaca e limiti alla libertà di espressione

La libertà di stampa non è diritto assoluto: l'esimente ex art. 51 c.p. si configura solo in presenza dei noti requisiti della verità del fatto (anche putativa, purché frutto di verifica), dell'interesse pubblico alla notizia e della continenza espositiva.

L'onere della prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti della scriminante spetta sempre al convenuto. La verità putativa, che attribuisce rilevanza alla buona fede del giornalista, è ammessa, ma condizionata alla correttezza della condotta informativa e alla diligenza nell'accertamento dei fatti.

4. Cronaca giudiziaria e principio di verità processuale

Particolarmente delicato è il bilanciamento tra diritto di cronaca giudiziaria e tutela della reputazione di soggetti coinvolti in procedimenti penali, specie nelle fasi antecedenti al rinvio a giudizio. La Cassazione, con la sentenza delle Sezioni Unite civili n. 13200 del 18 maggio 2025, ha ribadito che la diffusione di notizie giudiziarie false o manipolate – quali l'attribuzione ad un soggetto della qualità di imputato in luogo di quella di indagato – non può trovare giustificazione nel diritto di cronaca, se non ricorrono elementi idonei a neutralizzare l'effetto diffamatorio nel contesto dell'informazione. La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “La falsa rappresen-

tazione, anche solo terminologica, della posizione processuale del soggetto coinvolto in indagini preliminari, costituisce un fatto lesivo dell'onore e della reputazione, non scriminabile ai sensi dell'art. 51 c.p. ove non sia accompagnata da un contesto idoneo a rimuovere l'ambiguità e a impedire l'equivoco, secondo un criterio di percezione medio dell'utente del mezzo di comunicazione.”

La decisione segna una linea di rigore rispetto a precedenti più tolleranti, confermando che la cronaca giudiziaria, per quanto socialmente utile, non può sacrificare la precisione giuridica quando da essa dipende la dignità di una persona. Ne consegue l'esclusione della scriminante: la cronaca è lecita solo se esercitata nel rispetto congiunto dei requisiti di verità, pertinenza e continenza.

5. Profili soggettivi della responsabilità

L'autore materiale dell'articolo non è l'unico responsabile. Ai sensi della legge sulla stampa, rispondono civilmente anche il direttore responsabile (art. 57 c.p.) e l'editore. La responsabilità del direttore è stata definita “di posizione”, cioè fondata sul ruolo di controllo e autorizzazione alla pubblicazione. In ambito digitale, essa si estende al gestore del sito di testata registrata, mentre restano discussi i limiti della responsabilità per i commenti pubblicati da terzi sulle piattaforme social collegate.

6. Accertamento e prova del danno

Il danno non patrimoniale può essere riconosciuto anche in assenza di prova specifica, quando la lesione alla reputazione si desume per presunzione. Nei casi di soggetti pubblici o noti, il pregiudizio può assumere rilievo anche sul piano dell'immagine professionale e dell'identità pubblica. La giurisprudenza ha ammesso, in taluni casi, il cumulo tra danno all'immagine e danno morale, oltre che la possibilità di personalizzazione del risarcimento in presenza di elementi soggettivi aggravanti (es. intento denigratorio, reiterazione, diffusione virale online).

7. Criteri per la liquidazione del danno

La quantificazione è equitativa (art. 1226 c.c.), ma non arbitraria. I giudici tengono conto di una serie di parametri oggettivi, tra cui la notorietà del soggetto leso, la durata della permanenza online, il contenuto lesivo e sua gravità nonché il comportamento successivo del danneggiante (es. pubblicazione della rettifica o di scuse pubbliche). Tuttavia, la pubblicazione della rettifica non esclude il risarcimento del danno, ma può influire sul quantum. L'art. 8 della legge sulla stampa obbliga alla pubblicazione gratuita della rettifica in forma integrale e tempestiva. La giurisprudenza ha riconosciuto efficacia attenuante alla condotta del giornale che pubblica spontaneamente la rettifica prima dell'instaurazione del giudizio.

8. Conclusioni

La recente giurisprudenza, culminata nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 13200/2025, conferma l'orientamento volto a rafforzare la tutela della reputazione contro derive informative che, pur apparendo formalmente legittime, si rivelano sostanzialmente lesive.

L'informazione giornalistica, specie quella giudiziaria, richiede un linguaggio tecnico accurato e un atteggiamento di prudenza, in ossequio al principio costituzionale di solidarietà e rispetto della persona umana.

Avv. Roberta Giliberti



JURANEWS

SENTESI MASSIME

AI



Violenza sessuale: profili giuridici e sociali

Le quotidiane notizie di cronaca ci aggiornano costantemente su episodi di violenza sessuale, sia in Italia che nel resto del mondo.

Secondo i dati ISTAT resi noti alla fine del 2024, la percentuale di persone che subiscono violenza sessuale è aumentata in modo significativo. I dati già disponibili per il 2025 confermano una tendenza preoccupante.

La violenza sessuale, tra le diverse forme di abuso, è una delle più gravi, poiché incide profondamente non solo sulla libertà personale, ma anche sull'integrità psicofisica dell'individuo.

1. Evoluzione normativa

Prima dell'introduzione dell'art. 609-bis nel codice penale, il reato di violenza sessuale era disciplinato in maniera distinta tra "violenza carnale" (art. 519 c.p.) e "atti di libidine violenti" (art. 521 c.p.). La prima si riferiva al rapporto sessuale ottenuto con violenza o minaccia, la seconda comprendeva gli atti diversi dalla congiunzione carnale.

Tali norme erano collocate nel titolo dedicato ai "delitti contro la moralità e il buon costume", riflesso di una società in cui non si era ancora compiuta una piena rivoluzione culturale, soprattutto in tema di sessualità e autodefinizione femminile.

Con la legge n. 66/1996, nota come "Legge contro la violenza sessuale", si è operata una svolta significativa. Le condotte contro la libertà sessuale sono state inserite nel Titolo XII del Codice Penale, tra i "delitti contro la libertà individuale", riconoscendo così il carattere personale e non più meramente morale del bene giuridico tutelato.

Inoltre, la legge ha unificato in un'unica fattispecie le condotte precedenti: l'art. 609-bis c.p., rubricato "Violenza sessuale", prevede due modalità di realizzazione del reato:

Per costrizione (comma 1): mediante violenza, minaccia o abuso di autorità;

Per induzione (comma 2): in presenza di condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, o attraverso inganno con sostituzione di persona.

La pena prevista è la reclusione da 6 a 12 anni.

2. Gli atti sessuali e il ruolo della giurisprudenza

La giurisprudenza ha progressivamente contribuito a definire il concetto di "atti sessuali", non delineato espressamente dal legislatore. Per la Cassazione, si tratta di

"ogni atto che coinvolga la corporeità della vittima, posto in essere con la volontà di invadere la sua sfera sessuale, in assenza di consenso".
(Sez. III, n. 33045/2020).

Anche gesti apparentemente affettuosi, come un bacio o un abbraccio, possono integrare il reato se inseriti in un contesto di costrizione fisica o psicologica.

Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto che

"anche il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indiriz-

zato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima". (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18864 del 6 maggio 2019).

La coazione può essere fisica e/o psicologica.

Sul tema della coazione psicologica la Cassazione ha stabilito che

"la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale, essendo sufficiente ad integrarla la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all'altrui opera di coazione psicologica o di suggestione, anche se dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, ma con esclusione di ogni causa propriamente morbosa". (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 31776 del 13 luglio 2022).

3. Il consenso e la libertà sessuale

Il tema del consenso è centrale. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è sufficiente l'assenza di dissenso: è necessario che vi sia un consenso libero, attuale e consapevole.

La libertà sessuale dell'individuo è un diritto inviolabile dell'uomo ex art. 2 Cost. e pertanto, è necessaria l'assenza di consenso nella vittima purché possa ritenersi integrato il delitto in questione.

La Giurisprudenza sul punto ha chiarito che

"integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso, neppure in forma tacita, della persona offesa". (Cass. Pen. N. 19599 del 2023).

Quanto all'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è pacifico che in tema di reati sessuali ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima non consenziente, mentre è irrilevante l'eventuale fine ulteriore che ha spinto l'agente a compiere il reato. (Cass. Pen. Sez. III, N. 21020 del 2015).

La violenza sessuale sui minori.

La riforma è intervenuta anche rispetto ai minori, prevedendo una autonoma fattispecie di reato prevista e disciplinata dall'art. 609 quater del c.p., a differenza del passato che costituiva una circostanza aggravante.

La norma è rivolta a due categorie di individui, e cioè:

- 1) chi non ha compiuto anni quattordici;
- 2) chi non ha compiuto anni sedici.

La norma è volta, appunto, a tutelare la libertà individuale del minore nel compimento di atti sessuali.

La libertà sessuale si acquista, nel nostro ordinamento, al compimento del quattordicesimo anno di età.

Sul tema la Giurisprudenza è intervenuta con pronunce sempre più stringenti. Una delle ultime ha previsto che

“il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra l’agente e la vittima, risultando configurabile anche nel caso in cui l’uno trovi soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere all’esecuzione di atti sessuali da parte dell’altra”. (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26809 del 4 aprile 2023).

Tra l’altro, con una diffusione sempre più importante del digitale e dei social media, vi sono state importanti specificazioni in materia.

Infatti,

“integra il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. la condotta consistente nel richiedere ad un minorenni, nel corso di una conversazione telefonica, di compiere atti sessuali, di filmarli e di inviarli immediatamente all’interlocutore, non distinguendosi tale fattispecie da quella del minore che compia atti sessuali durante una video-chiamata o una video-conversazione”. (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17509 del 24 aprile 2019).

La copiosa giurisprudenza in materia riflette la gravità e la diffusione del fenomeno della violenza sessuale nel nostro Paese. Le pronunce sempre più puntuali e severe della Corte di Cassazione dimostrano l’importanza di adottare un approccio rigoroso e coerente, non solo in termini repressivi, ma anche preventivi.

Oltre all’inasprimento delle pene, resta fondamentale promuovere strumenti di educazione, sensibilizzazione e informazione, per contrastare una cultura che spesso ancora minimizza o giustifica certi comportamenti.

Avv. Giuseppina Paciello



*Rassegna Massime
Corte Costituzionale - Aprile 2025*

Dalla Corte Costituzionale: massime ufficiali delle sentenze - Aprile 2025



JURANEWS

A cura dell'Ufficio del
massimario della
Corte Costituzionale

Vincoli urbanistici preordinati all'esproprio

Sentenza 3 aprile 2025, n. 37 - Decisa il 25 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2025, n. 15, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, da cui deriva l'inedificabilità assoluta di determinate aree in attesa che vengano espropriate per la realizzazione di opere di interesse generale, pongono, sul piano costituzionale, il principale problema della loro compatibilità con il diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 42 Cost.

(Precedenti: S. 314/2007 - mass. 31636; S. 179/1999 - mass. 24684; S. 379/1994 - mass. 21080; S. 186/1993 - mass. 19400; S. 141/1992 - mass. 18116; S. 55/1968 - mass. 2855-2856-2859; S. 6/1966 - mass. 2488).

La determinazione del periodo di c.d. franchigia del vincolo preordinato all'esproprio, durante il quale non si dà luogo all'indennizzo, compete al legislatore statale e a quello delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, mentre alla Corte è rimessa la verifica della ragionevolezza e della non arbitrarietà della scelta legislativa.

(Precedenti: S. 344/1995 - mass. 22284; S. 185/1993 - mass. 19499; S. 1164/1988 - mass. 13430; S. 82/1982 - mass. 9788).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., l'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni». La disposizione censurata dal TRGA - Bolzano, determinando l'ordinaria durata decennale del periodo di franchigia di tutti i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, senza riferimenti di sorta, espliciti o ricavabili dalla ratio della norma, a realtà o a esigenze peculiari, comprime in modo intollerabile il diritto di proprietà, divergendo in modo macroscopico dalla durata quinquennale di cui alla normativa statale e disvelando l'irragionevolezza e la sproporzione della scelta del legislatore provinciale. La disciplina statale, di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001, stabilendo la durata quinquennale del vincolo preordinato all'esproprio, infatti, ha individuato un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi pubblici e privati, onde deve ritenersi violato, tra l'altro, l'art. 42, terzo comma, Cost. in tutti i casi in cui la legislazione regionale vada oltre il punto di tollerabilità individuato dal legislatore statale senza riconoscere un indennizzo. Tale disciplina costituisce un idoneo punto di riferimento e una soluzione costituzionalmente adeguata, già esistente nell'ordinamento, atta a consentire un intervento sostitutivo da parte della Corte).

(Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44616; S. 157/2021 - mass. 44112; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 270/2020 - mass. 42917; S. 148/2003 - mass. 27722).

Massima n. 46714

Norme della Provincia autonoma di Bolzano in materia di espropriazione per pubblica utilità

Sentenza 3 aprile 2025, n. 37 - Decisa il 25 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2025, n. 15, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TRGA - Bolzano, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui prevede che il termine di efficacia dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni».

Il giudice a quo non ha assolto l'onere di motivare la non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di illegittimità costituzionale, in quanto l'ordinanza di rimessione non indica alcuna ragione a sostegno di uno specifico contrasto della disposizione censurata con il parametro interposto sovranazionale.

(Precedente: S. 270/2020 - mass. 42916).

Massima n. 46715

Norme della Provincia autonoma di Bolzano: vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione

Sentenza 3 aprile 2025, n. 37 - Decisa il 25 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2025, n. 15, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TRGA - Bolzano in riferimento all'art. 3 Cost. per disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza, dell'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui prevede che il termine di efficacia dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni». La Provincia autonoma di Bolzano ha operato nell'ambito delle sue potestà legislative esclusive in materia di «urbanistica e piani regolatori» e di «espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», in base all'art. 8, primo comma, numeri 5) e 22), dello statuto speciale: il riconoscimento costituzionale di tali competenze comporta un'ampia discrezionalità nel loro esercizio e l'eventualità di una disciplina diversa rispetto a quella vigente in altre parti del territorio nazionale.

(Precedente: S. 119/2019 - mass. 42775; S. 1164/1988 - mass. 13430).

Massima n. 46716

Sequestro preventivo disposto su stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale

Sentenza 4 aprile 2025, n. 38 - Decisa il 27 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2025, n. 15, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 104-bis, comma 1-bis.2, del d.lgs. n. 271 del 1989, limitatamente alle parole «Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.».

La disposizione censurata dal Tribunale di Roma, introducendo una competenza del medesimo Tribunale derogatoria rispetto alla ordinaria competenza del tribunale territoriale per la sola ipotesi in cui il giudice del sequestro di uno stabilimento industriale dichiarato dal Governo di interesse strategico nazionale abbia comunque negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, dopo l'adozione da parte del Governo delle misure di bilanciamento cui all'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, produce un intreccio e una sovrapposizione di competenze tra i due tribunali foriera di ricadute non coerenti con l'obiettivo legislativo di assicurare unitarietà di indirizzi applicativi e specializzazione del giudice competente a valutare la prosecuzione dell'attività produttiva.

Né può ritenersi che tale previsione, anziché determinare lo spostamento di competenza censurato, abbia introdotto un nuovo rimedio contro il provvedimento del giudice che abbia disposto l'interruzione dell'attività dello stabilimento o dell'impianto, perché contro il provvedimento di un giudice che escluda o revochi l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di qualunque impresa destinataria del sequestro, o che all'opposto autorizzi la prosecuzione dell'attività stessa, non può non ammettersi, in via generale, la possibilità di proporre appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen..

Contrariamente a ciò, l'art. 104-bis, comma 1-bis.2, norme att. cod. proc. pen., attribuisce la competenza al Tribunale di Roma a conoscere dell'appello soltanto contro il provvedimento del giudice che abbia negato l'autorizzazione a proseguire l'attività produttiva, ma non contro l'eventuale provvedimento che tale autorizzazione abbia invece rilasciato; contro quest'ultimo provvedimento resta però ammissibile un appello del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., giungendo così al risultato di stabilire la competenza dell'uno o dell'altro tribunale in sede di appello *secundum eventum litis*, con un risultato del tutto distonico rispetto a quello di maturare unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale e di mantenere una specializzazione dell'organo giudicante in tutte le decisioni che attengono alla prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti o impianti in relazione ai quali il Governo abbia dettato specifiche misure di bilanciamento.

In secondo luogo, lo spostamento di competenza in esame crea strutturalmente le condizioni per lo svolgimento parallelo di diversi procedimenti di appello, innanzi a diversi tribunali, eventualità problematica nell'ipotesi in cui il provvedimento che vieta la prosecuzione dell'attività nonostante le misure di bilanciamento sia stato adottato dal giudice a seguito di una istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto. In tal caso, è giocoforza concludere che il provvedimento sia impugnabile presso il Tribunale di Roma nella sola parte in cui vieta la prosecuzione dell'attività e presso il tribunale locale per la parte residua. Il che crea inevitabilmente il rischio di decisioni contrastanti, e comunque non coordinate, aventi a oggetto i medesimi stabilimenti o impianti.

In definitiva, la disposizione censurata pregiudica non solo la finalità, per-

seguita dal legislatore, di garantire l'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia e la specializzazione dell'organo giudicante, ma anche l'esigenza di garantire, nell'immediato, decisioni tra loro coerenti rispetto al singolo procedimento cautelare avviato con il sequestro di un determinato impianto o stabilimento.

Il che integra un ulteriore vizio di manifesta irragionevolezza. Resta pertanto in vigore il primo periodo, non censurato, che estende la legittimazione attiva a proporre appello cautelare ai soggetti istituzionali ivi menzionati, in presenza delle condizioni indicate dalla disposizione all'esame. Rientra altresì nella discrezionalità del legislatore la possibilità di accentrare la competenza nel rispetto dei principi sin qui richiamati.

(Precedenti: S. 105/2024 - mass. 46198; S. 186/2020 - mass. 43203; S. 166/2018 - mass. 40102).

Massima n. 46732

Giudice naturale: definizione e ratio

Sentenza 4 aprile 2025, n. 38 - Decisa il 27 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2025, n. 15, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

L'espressione «giudice precostituito per legge» intende «il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie». Tale principio tutela nel cittadino il diritto a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, o, ancor più nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi.

(Precedenti: S. 88/1962 - mass. 1613; S. 29/1958 - mass. 590).

La garanzia del giudice naturale precostituito per legge non è necessariamente violata allorché una legge determini uno spostamento della competenza con effetto anche sui procedimenti in corso, purché in presenza di una serie di presupposti, necessari onde evitare ogni rischio di arbitrio nell'individuazione del nuovo giudice competente. La ragion d'essere di tale garanzia, infatti, è non solo tutelare il consociato contro la prospettiva di un giudice non imparziale, ma anche assicurare l'indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa, ponendolo al riparo dalla possibilità che il legislatore o altri giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti già incardinati innanzi a sé.

(Precedenti: S. 237/2007 - mass. 31460; S. 268/1987 - mass. 4422; S. 207/1987 - mass. 4337; S. 56/1967 - mass. 4599; O. 112/2002 - mass. 26874).

È necessario, a giustificare lo spostamento di competenza del giudice, che esso anzitutto non sia disposto in funzione della sua incidenza in una specifica controversia già insorta, ma avvenga in forza di una legge di portata generale, applicabile a una pluralità indefinita di casi futuri; inoltre, che sia previsto in funzione di esigenze esse stesse di rilievo costituzionale, come, ad esempio, la tutela dell'indipendenza e imparzialità del giudice, l'obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il migliore accertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra procedimenti, o l'opportunità di assicurare l'uniformità della giurisprudenza in relazione a determinate controversie. Infine, è necessario che lo spostamento avvenga in presenza di presupposti

delineati in maniera chiara e precisa dalla legge, sì da escludere margini di discrezionalità nell'individuazione del nuovo giudice competente e da assicurare, in tal modo, che anche quest'ultimo giudice possa ritenersi «precostituito» per legge. Per contro, la garanzia in esame è violata da leggi, sia pure di portata generale, che attribuiscono a un organo giurisdizionale il potere di individuare con un proprio provvedimento discrezionale il giudice competente, in relazione a specifici procedimenti già incardinati, o comunque di influire sulla composizione dell'organo giudicante in relazione, ancora, a specifiche controversie già insorte.

(Precedenti: S. 117/2012 - mass. 36315; S. 393/2002 - mass. 27267; S. 83/1998 - mass. 23798; S. 168/1976 - mass. 8436; S. 174/1975 - mass. 7937; S. 6/1975 - mass. 7587; S. 117/1972 - mass. 6195; S. 82/1971 - mass. 5554; S. 142/1970 - mass. 5209; S. 15/1970 - mass. 4846; S. 117/1968 - mass. 3015; S. 1/1965 - mass. 2278; S. 110/1963 - mass. 1899; S. 109/1963 - mass. 1898; S. 50/1963 - mass. 1778; S. 88/1962 - mass. 1613; O. 159/2000 - mass. 25334).

L'obiettivo di assicurare l'uniformità della giurisprudenza – di indubbio rilievo costituzionale, in relazione al principio di certezza del diritto e alla stessa tutela della parità di trattamento tra i consociati – è idoneo a giustificare deroghe, fissate in via generale dalla legge, alle regole sulla competenza.

(Precedenti: S. 7/2025 - mass. 46662; S. 146/2024 - mass. 46355; S. 147/2023 - mass. 45746; S. 110/2023 - mass. 45588).

Uno spostamento di competenza con effetto anche sui procedimenti in corso è compatibile con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge laddove tale spostamento sia:

- (a) determinato da una disciplina legislativa di portata generale,
- (b) motivato da esigenze di rilievo costituzionale, e
- (c) ancorato a presupposti obiettivi stabiliti dalla legge stessa, così che il giudice che risulta competente possa dirsi anch'esso precostituito per legge, e cioè sia chiaramente individuabile in base alle indicazioni fornite dalla legge.

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, sez. undicesima penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, del d.lgs. n. 271 del 1989, che determina uno spostamento della competenza a decidere sull'appello cautelare contro il provvedimento del giudice che abbia negato l'autorizzazione a proseguire l'attività degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale o delle infrastrutture necessarie ad assicurarne la continuità produttiva, nonostante le misure adottate dal Governo. Premesso che un provvedimento del giudice come quello indicato non può essere considerato quale mero atto, di natura sostanzialmente amministrativa, di gestione del bene sequestrato, perché incide in misura macroscopica sull'intero fascio dei diritti limitati dal provvedimento genetico che istituisce il vincolo cautelare, occorre dunque farsi carico della necessità di assicurare un rimedio giurisdizionale effettivo contro di esso. Se, in via ordinaria, quest'ultimo sarebbe impugnabile ex art. 322-bis cod. proc. pen., il rimedio previsto dalla disposizione censurata costituisce *lex specialis* rispetto alla previsione generale, derogando alla comune disciplina dell'appello cautelare sotto il duplice specifico profilo

della legittimazione di ulteriori soggetti istituzionali all'impugnazione e dell'individuazione del giudice competente a conoscere dell'impugnazione nel Tribunale di Roma. Tale effetto discende, però, non già da una legge provvedimento che riguardi lo specifico procedimento cautelare concernente lo stabilimento oggetto del processo a quo, ma da una disciplina generale e astratta, e dunque potenzialmente applicabile a una pluralità indeterminata di casi analoghi, in presenza del presupposto costituito dalla dichiarazione dell'interesse strategico nazionale dello stabilimento o dell'impianto sottoposto a sequestro. L'adozione delle misure di bilanciamento da parte del Governo, e il successivo provvedimento negativo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, costituiscono dunque i presupposti indicati in via generale e astratta dalla legge, in presenza dei quali si verifica lo spostamento di competenza dal tribunale territoriale al Tribunale di Roma. Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso dunque assicurare uniformità di orientamenti interpretativi, da parte del giudice dell'appello cautelare, in una materia che coinvolge interessi strategici di portata nazionale, allorché il Governo si sia assunto direttamente il compito di effettuare il bilanciamento con i contrapposti interessi alla tutela dell'ambiente e della salute, precludendo così ogni rivalutazione da parte del giudice sul merito di tale bilanciamento e l'adozione di soluzioni diverse da quelle stabilite dal Governo.

Vero è che la disciplina censurata introduce una deroga all'ordinario criterio dell'allocatione del processo penale presso il *locus commissi delicti*; nondimeno, l'accentramento della competenza presso il Tribunale di Roma su controversie nelle quali sono direttamente coinvolti interessi strategici nazionali costituisce soluzione la cui logica riproduce quella di varie altre discipline processuali già passate indenni al vaglio di conformità all'art. 25, primo comma, Cost.

Una volta dunque che il Governo abbia esercitato il proprio potere di dettare regole cogenti sulla prosecuzione dell'attività degli stabilimenti o impianti sequestrati, la nuova regola sulla competenza è che ogni successiva controversia, derivante dall'eventuale decisione del giudice che disattenda le indicazioni governative (assumendone, evidentemente, l'illegittimità, ogni sindacato sul merito di tali indicazioni essendogli ormai precluso), rientri nella competenza di un nuovo giudice "precostituito per legge", ossia il Tribunale di Roma.

(Precedenti: S. 105/2024 - mass. 46198; S. 182/2014 - mass. 38047; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 237/2007 - mass. 31457; S. 168/2006 - mass. 30358).

Massima n. 46733

Politiche sociali: accesso all'assistenza sociale e tutela dei diritti inviolabili della persona

Sentenza 10 aprile 2025, n. 40 - Decisa il 12 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2025, n. 16, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

La Costituzione impone di preservare l'eguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extra

UE dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale, riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona; ove si tratti di prestazioni sociali, tanto maggiore è l'inerenza della prestazione a un bisogno essenziale della persona, tanto meno si giustifica la scelta di condizionarne il godimento a requisiti diversi ed aggiuntivi rispetto al grado di bisogno concretamente provato.

(Precedenti: S. 42/2024 - mass. 46040; S. 137/2021 - mass. 43970; S. 50/2019 - mass. 41742; S. 107/2018 - mass. 40774; S. 222/2013 - mass. 37325; S. 40/2013 - mass. 36878).

Dove la ratio dell'intervento è quella di alleviare un bisogno primario della persona, la scelta legislativa di limitazione o di esclusione va sottoposta a uno scrutinio particolarmente stretto, mentre nel caso in cui non venga direttamente in evidenza la finalità di alleviare uno stato di bisogno, l'esclusione o il limite può rinvenire una sua diversa e ragionevole giustificazione.

(Precedenti: S. 31/2025 - mass. 46640; S. 42/2024 - mass. 46040; S. 34/2022 - mass. 44682; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 222/2013 - mass. 37325).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. a, n. 1, del d.l. n. 79 del 2021, come conv., nella parte in cui esclude il godimento dell'assegno temporaneo per i figli minori ai cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo. Il beneficio in esame – attribuito a condizione che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata della misura, il richiedente goda di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, o sia cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale – è determinato dalla esigenza di introdurre in via temporanea misure immediate volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità. Pertanto, dal complessivo quadro di riferimento, emerge che la provvidenza in questione non vale a sostenere specifici bisogni primari dell'individuo, apparendo, piuttosto, misura premiale della genitorialità, che non è, quindi, volta a tutelare una situazione di indigenza assoluta. La natura transitoria e la finalità “ponte” dello strumento – volto a dare attuazione alla misura, definitiva, dell'assegno unico universale, a sua volta d'indole non assistenziale, siccome svincolato, nell'an, da limiti reddituali delle famiglie – concorrono a definirne la portata, al di fuori dello stretto obiettivo di affrancare la persona da un bisogno pressante ed essenziale. Nell'indicato contesto, in cui vengono in valutazione i parametri della tutela della famiglia, maternità e infanzia, l'assegno temporaneo per i figli minori, quale provvidenza di tutela di soggetti fragili, ma non destinato al soddisfacimento di bisogni essenziali della persona, non è assimilabile alle misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa. Anche in considerazione della esigenza di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili va dunque affidata alla discrezionalità del legislatore, pur sempre in ossequio al principio di ragionevolezza, la possibilità di graduare con criteri restrittivi, o financo di escludere, l'accesso a prestazioni sociali).

(Precedenti: S. 42/2024 - mass. 46040; S. 199/2022 - mass. 45086; S.

54/2022 - mass. 44744; S. 137/2021 - mass. 43970; S. 50/2019 - mass. 41742; S. 166/2018 - mass. 40102; S. 107/2018 - mass. 40774; S. 222/2013 - mass. 37328; S. 133/2013 - mass. 37132; S. 2/2013 - mass. 36862).

Massima n. 46699

Norme della Regione autonoma Sardegna: concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

Sentenza 11 aprile 2025, n. 42 - Decisa il 12 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2025, n. 16, 1^a Serie speciale

Giudizio per conflitto di attribuzione fra enti

È dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, primo comma, 101 e 134 Cost., oltre che delle funzioni legislative regionali riconosciute anche dallo statuto speciale, sorto a seguito della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 12 maggio 2023, n. 87, che ha annullato, su ricorso di ENEL produzione spa, alcuni atti della Regione, attuativi della legislazione regionale con la quale è stata disposta la decadenza di tutti i concessionari dalle concessioni di derivazione idrica, comprese quelle di grande derivazione idroelettrica. La sopravvenuta ordinanza della Cassazione, sez. un. civ., n. 34734 del 2024, che ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza del TSAP – unitamente alle richieste di entrambe le parti e dell'interveniente, presentate nelle memorie difensive e in udienza pubblica e volte a dichiarare il ricorso improcedibile o inammissibile – impone di constatare che, successivamente all'instaurarsi del giudizio, non vi sia più interesse a una decisione nel merito, per cui il ricorso, pur originariamente ammissibile sotto tale profilo, deve essere dichiarato improcedibile per carenza d'interesse sopravvenuta.

(Precedenti: S. 174/2007 - mass. 31335; S. 204/2005 - mass. 29410; S. 13/1998 - mass. 23676; S. 89/1994 - mass. 20479).

Massima n. 46719

Termine per la notifica del ricorso nel conflitto di attribuzione tra enti

Sentenza 11 aprile 2025, n. 42 - Decisa il 12 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2025, n. 16, 1^a Serie speciale

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti

Il dies a quo del termine per produrre il ricorso per promuovere il conflitto di attribuzione tra enti, pari a sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione, ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, in base all'art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, si identifica con la pubblicazione solo quando questa sia normativamente richiesta, in quanto l'atto possiede una natura normativa o non è comunque diretto a destinatari determinati e, come tale, non può non avere un'efficacia indivisibile o non differenziabile da soggetto a soggetto, o da ufficio a ufficio. Solo al ricorrere di simili condizioni, infatti, la pubblicazione è assorbente e determinante rispetto a qualsiasi altra forma di conoscenza legale.

(Precedenti: S. 140/1999 - mass. 24632; S. 611/1987 - mass. 3952).

Costituisce senz'altro pubblicazione, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, quella effettuata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione, quando l'ordinamento riconosca un rapporto di coesistenzialità tra la pubblicazione nel giornale ufficiale di un determinato atto e la produzione, da parte di quest'ultimo, dei suoi effetti giuridici tipici, compresa la sua conoscenza legale. Allorché la pubblicazione non sia funzionale ad apprestare una situazione oggettiva di effettiva conoscibilità, da parte di tutti, degli atti pubblicati, per l'individuazione del dies a quo non può che farsi ricorso agli altri criteri di cui all'art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, ovvero la notificazione o, in linea sussidiaria, la avvenuta conoscenza, senza che trovi applicazione il regime del c.d. termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ..

(Precedenti: S. 62/2011 - mass. 35408; S. 328/2010 - mass. 35045; S. 121/2005 - mass. 29287; S. 461/1995 - mass. 21780; S. 132/1976 - mass. 8365).

La notificazione o la conoscenza del provvedimento devono intendersi riferite agli organi legittimati a proporre il ricorso, cioè, per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale, in applicazione del principio generale di diritto processuale secondo cui l'atto, che può formare oggetto di impugnazione, deve essere portato a conoscenza del soggetto cui la legge attribuisce la potestà di agire.

(Precedente: S. 82/1958 - mass. 718).

Massima n. 46717

Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra enti: requisito soggettivo

Sentenza 11 aprile 2025, n. 42 - Decisa il 12 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2025, n. 16, 1^a Serie speciale

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti

Pur se di regola, in sede di conflitto di attribuzione tra enti, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, qualora il giudizio sia suscettibile di incidere in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva della parte la cui domanda è stata accolta con il provvedimento giurisdizionale oggetto del conflitto, deve essere consentito all'interveniente di far valere le proprie ragioni di fronte alla Corte costituzionale.

Massima n. 46718

Novazione della fonte: elevazione da parte della legge dalla fonte secondaria a rango primario

Sentenza 15 aprile 2025, n. 44 - Decisa il 25 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2025, n. 16, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Mentre il rinvio recettizio opera una novazione della fonte che eleva la norma richiamata al rango primario, la funzione del rinvio non recettizio non è

quella di incorporare il contenuto della norma richiamata, bensì di indicare la fonte competente a regolare una determinata materia. Il rinvio è recettizio solo quando sia espressamente voluto dal legislatore o sia desumibile da elementi univoci e concludenti, operando altrimenti una presunzione della sua natura formale.

(Precedenti: S. 93/2019 - mass. 42210; S. 250/2014 - mass. 38157).

Vi è novazione della fonte quando è chiara la volontà del legislatore di incorporare la norma regolamentare richiamata.

(Precedente: S. 85/2013 - mass. 37051).

Perché sia possibile configurare un rinvio recettizio (superando la presunzione favorevole al rinvio formale), occorre che il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua; il rinvio integrale a uno specifico regolamento è, infatti, un rinvio a tutte, nessuna esclusa, le norme in esso contenute: è, cioè, un rinvio a norme determinate ed esattamente individuate.

(Precedenti: S. 250/2014 - mass. 38157; S. 311/1993 - mass. 19671; S. 507/1988 - mass. 9220).

Massima n. 46700

Disposizione di interpretazione autentica e salvaguardia di principi costituzionali

Sentenza 15 aprile 2025, n. 44 - Decisa il 25 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2025, n. 16, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Il legislatore ha la facoltà di adottare disposizioni di interpretazione autentica, le quali si saldano con le disposizioni interpretate, così esprimendo un unico precetto normativo fin dall'origine.

(Precedenti: S. 169/2024 - mass. 46423; S. 104/2022 - mass. 44723; S. 61/2022 - mass. 44610; S. 133/2020 - mass. 42559; S. 15/2018 - mass. 39782; S. 525/2000 - mass. 25917; S. 118/1957 - mass. 497).

La disposizione di interpretazione autentica è quella che, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge. Le disposizioni realmente interpretative, cioè, si limitano ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall'origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente.

(Precedenti: S. 184/2024 - mass. 46419; S. 70/2024 - mass. 46105; S. 4/2024 - mass. 45903; S. 18/2023 - mass. 45348; S. 104/2022 - mass. 44723; S. 133/2020 - mass. 42559).

L'interpretazione autentica è un istituto comunemente ammesso da altri ordinamenti statali, che posseggono i caratteri di Stato di diritto e di Stato democratico. (Precedente: S. 118/1957 - mass. 497).

Le disposizioni di interpretazione autentica, destinate ad operare con la stessa decorrenza temporale di quelle interpretate, devono rispettare alcuni

limiti generali connessi alla loro natura, che attengono alla salvaguardia di principi costituzionali tra i quali sono ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

(Precedenti: S. 108/2019 - mass. 42263; S. 73/2017 - mass. 39503; S. 156/2014 - mass. 37986; S. 170/2008 - mass. 32491).

Salva la non interferenza con l'esercizio del potere giurisdizionale, e fermo il necessario rispetto del giudicato, deve ritenersi consentito al legislatore, in presenza di interpretazioni contrastanti e quindi in assenza di un quadro giurisprudenziale consolidato, di intervenire per correggere una imperfezione del dato normativo o ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore, specialmente ove l'interpretazione imposta presenti un grado di maggiore plausibilità rispetto alle altre; ciò sempre che l'intervento legislativo, anche alla luce della tempistica e del metodo seguiti, non si dimostri in realtà abusivo, perché preordinato a violare il principio della parità delle parti, in particolare ove una di esse sia un'amministrazione pubblica.

(Precedenti: S. 184/2024 - mass. 46419; S. 4/2024 - mass. 45903; S. 145/2022 - mass. 44840; S. 104/2022 - mass. 44723; S. 46/2021 - mass. 43714; S. 174/2019 - mass. 42433; S. 150/2015 - mass. 38484; S. 127/2015 - mass. 38452; S. 308/2013; S. 103/2013 - mass. 37552; S. 1/2011 - mass. 35217; S. 209/2010 - mass. 34739; S. 170/2008 - mass. 32491; S. 525/2000 - mass. 25917; S. 15/1995 - mass. 21817).

Massima n. 46701

Emendamenti aggiunti in sede di conversione: necessità dell'identità dell'oggetto rispetto al decreto originario

Sentenza 15 aprile 2025, n. 44 - Decisa il 25 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2025, n. 16, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Gli emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest'ultimo, a pena di illegittimità costituzionale. In questo modo si realizza un concorso di fonti, la prima governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo oggetto. La legge di conversione, infatti, riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare.

(Precedenti: S. 146/2024 - mass. 46357; S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023 - mass. 45571; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021 - mass.; S. 226/2019 - mass. 41887).

Nei provvedimenti governativi a contenuto ab origine plurimo, la continuità tra legge di conversione e decreto-legge non può che essere misurata muovendo dalla verifica della coerenza tra le disposizioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza, avendo riguardo al collegamento con uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante. Tale continuità viene meno quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura “intruse” rispetto a quei contenuti e a quegli obiettivi, giacché solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge o la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. (*Precedenti: S. 113/2023 - mass. 45571; S. 245/2022 - mass. 45226*).

I decreti “milleproroghe” (che sono una species dei decreti-legge a contenuto ab origine plurimo) sono una tipologia di decreto-legge connotato dalla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Rispetto a tali decreti solo l’inserimento, in sede di conversione, di una norma del tutto estranea alla ratio e alla finalità unitaria determina la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. (*Precedenti: S. 245/2022 - mass. 45226; S. 154/2015 - mass. 38489*).

Massima n. 46702

Il principio concorrenziale e il benessere del consumatore

Sentenza 15 aprile 2025, n. 44 - Decisa il 25 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2025, n. 16, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Il principio concorrenziale non può essere inteso semplicisticamente come necessaria apertura del mercato al maggior numero possibile di operatori, perché tra le finalità della tutela della concorrenza vi sono anche l’efficienza economica, la promozione dell’innovazione e il benessere del consumatore.

(*Precedenti: S. 36/2024 - mass. 46051; S. 105/2016 - mass. 38861*).

Massima n. 46703

Il pluralismo dell’informazione come valore centrale in un ordinamento democratico

Sentenza 15 aprile 2025, n. 44 - Decisa il 25 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2025, n. 16, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Il pluralismo dell’informazione, valore centrale in un ordinamento democratico, va ricondotto all’art. 21 Cost. e allo stesso carattere democratico

della Repubblica. Ciò in quanto l'informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati) esprime una condizione preliminare (o un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico. (*Precedenti: S. 348/1990 - mass. 15888; S. 826/1988 - mass. 11979*).

Il pluralismo interno indica l'apertura del singolo mezzo d'informazione – pubblico o privato – alle varie voci presenti nella società, quello esterno l'esistenza nel mercato dell'informazione di una pluralità di voci concorrenti. Il pluralismo esterno, in particolare, nel settore radiotelevisivo, richiede la possibilità di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell'emittenza privata – perché il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio – che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia.

(*Precedenti: S. 420/1994 - mass. 21326; S. 826/1988 - mass. 11979*).

Massima n. 46704

Norme della Regione Puglia: Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano (HPV)

Sentenza 17 aprile 2025, n. 48 - Decisa il 12 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2025, n. 17, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

È dichiarata inammissibile, perché priva di sufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell'art. 1 della legge reg. Puglia n. 22 del 2024 che, nel modificare la legge reg. Puglia n. 1 del 2024, vi inserisce l'art. 4-bis ai sensi del quale l'iscrizione ai percorsi d'istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti-HPV, l'avvio del programma di somministrazione, il rifiuto di quest'ultima o l'avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del detto vaccino. Il ricorrente, richiamando le norme del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, che determina i LEA, e il contenuto del PNPV 2023-2025, non spiega perché la disposizione impugnata inciderebbe sulla loro attuazione, affermandone l'interferenza in modo apodittico; sarebbe stata necessaria un'argomentazione dal momento che detta disposizione, invece, mira ad agevolare l'erogazione del vaccino anti-HPV, che rappresenta un LEA, risultando, peraltro, coerente con gli indirizzi statali.

(*Precedenti: S. 133/2024 - mass. 46294; S. 95/2024 - mass. 46134; S. 181/2023; S. 155/2023 - m230001ass. 45751; S. 125/2023 - mass. 45698*).

Massima n. 46734

Norme generali sull'istruzione e disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale

Sentenza 17 aprile 2025, n. 48 - Decisa il 12 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2025, n. 17, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Le norme generali sull'istruzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, consistono in quelle disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione, nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra scuole statali e non. Rivestono la medesima qualifica, inoltre, le disposizioni statali che riguardano l'adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell'iscrizione e dell'accesso ai servizi scolastici.

(Precedenti: S. 192/2024; S. 168/2024 - mass. 46401; S. 223/2023; S. 186/2019 - mass. 41710; S. 5/2018 - mass. 39688; S. 92/2011 - mass. 35497; S. 309/2010 - mass. 34986; S. 200/2009 - mass. 33544 e 33545; O. 199/2024).

Massima n. 46735

Riparto tra Stato e Regioni in materia di istruzione: competenza legislativa concorrente

Sentenza 17 aprile 2025, n. 48 - Decisa il 12 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2025, n. 17, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Nell'ambito della competenza legislativa concorrente in materia di istruzione costituiscono principi fondamentali – la cui determinazione è riservata allo Stato – la definizione di criteri, obiettivi, direttive o discipline tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio mentre rientrano nella competenza legislativa regionale i suoi aspetti organizzativi.

(Precedenti: S. 284/2016 - mass. 39329; S. 200/2009 - mass-33549; S. 120/2005 - mass. 29286).

Massima n. 46736

Il riconoscimento della competenza legislativa delle regioni

Sentenza 17 aprile 2025, n. 48 - Decisa il 12 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2025, n. 17, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Il riconoscimento della competenza legislativa delle regioni comporta l'eventualità, legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina divergente da regione a regione, nei limiti dell'art. 117 Cost. Ne consegue che una censura che contesti una legge regionale in quanto differenzia

la popolazione di quel territorio da quella del resto d'Italia contraddice l'esistenza stessa dell'autonomia legislativa regionale.

(Precedenti: S. 119/2019; S. 241/2018; S. 277/1995 - mass. 22118; S. 447/1988 - mass. 13756).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 della legge reg. Puglia n. 22 del 2024 che, nel modificare la legge reg. Puglia n. 1 del 2024, vi inserisce l'art. 4-bis ai sensi del quale l'iscrizione ai percorsi d'istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti-HPV, l'avvio del programma di somministrazione, il rifiuto di quest'ultima o l'avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del detto vaccino. La disposizione regionale non viola il principio di eguaglianza avendo la Regione Puglia operato nell'ambito delle proprie competenze).

Massima n. 46737

Diritto dell'Unione europea: scrutinio nel merito da parte della Corte costituzionale

Sentenza 17 aprile 2025, n. 48 - Decisa il 12 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2025, n. 17, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Nei giudizi in via principale non si rinviene alcun ostacolo processuale che possa precludere alla Corte costituzionale la piena salvaguardia, con proprie decisioni, del valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa di fronte a ipotesi di contrasto di una norma interna con una europea; nel giudizio in via incidentale, invece, perché la Corte costituzionale scrutini nel merito le censure di violazione di una normativa di diritto dell'Unione direttamente applicabile, è necessario che la questione presenti un "tono costituzionale", per il nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale.

(Precedenti: S. 31/2025; S. 1/2025 - mass. 46620; S. 210/2024; S. 181/2024; O. 21/2025; S. 94/1995 - mass. 22028; S. 384/1994 - mass. 21000).

Massima n. 46738

Percorsi d'istruzione per la fascia di età 11-25 anni per la vaccinazione anti-papilloma virus umano (HPV) nella Regione Puglia

Sentenza 17 aprile 2025, n. 48 - Decisa il 12 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2025, n. 17, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Governo in riferimento agli artt. 34 e 117, commi secondo, lett. n), e primo, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 9 del regolamento (UE) 2016/679, dell'art. 1 della legge reg. Puglia n. 22 del 2024 che, nel modificare la legge reg. Puglia n. 1 del 2024, vi inserisce l'art. 4-bis ai sensi del

quale l'iscrizione ai percorsi d'istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti-HPV, l'avvio del programma di somministrazione, il rifiuto di quest'ultima o l'avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del detto vaccino.

La disposizione impugnata, estranea alla materia di competenza esclusiva statale «norme generali sull'istruzione», è qualificabile come disposizione di dettaglio che rientra nelle materie concorrenti della tutela della salute, dal punto di vista teleologico, e dell'istruzione, dal punto di vista oggettivo. Essa non viola i confini di tali competenze, in quanto incide in misura limitata sulle modalità di iscrizione scolastica – al solo fine di indurre alla vaccinazione anti-HPV, in coerenza con gli indirizzi statali – né il diritto allo studio – potendo l'adempimento richiesto tradursi in un semplice rifiuto di produrre la documentazione vaccinale.

Né, infine, è lesa, l'art. 117, primo comma, Cost., dato che l'art. 9 del GDPR prevede una deroga al divieto generale di trattamento dei dati personali – fra i quali rientrano quelli relativi alla salute – quando la norma interna, che persegua un fine di interesse pubblico nel rispetto del principio di proporzionalità, contempla misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell'interessato; la disposizione impugnata, perseguendo lo scopo di aumentare la copertura vaccinale e non richiedendo, comunque, che l'interessato riveli il proprio status (vaccinato o non vaccinato) – consentendo che si attesti il mero svolgimento del colloquio o che si rifiuti la produzione di alcun documento – risulta conforme a tale standard.

(Precedenti: S. 42/2021- mass. 43701; S. 42/2017 - mass. 39642).

Massima n. 46739

La funzione del petitum dell'ordinanza di rimessione

Sentenza 18 aprile 2025, n. 53 - Decisa il 10 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2025, n. 17, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Il petitum dell'ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente, ma non vincola questa Corte, che, ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata.

(Precedente: S. 46/2024 - mass. 46030).

Massima n. 46705

Servizio idrico integrato Regione siciliana: liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI)

Sentenza 17 aprile 2025, n. 47 - Decisa il 10 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2025, n. 17, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza,

le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal CGARS, sez. prima, in riferimento agli artt. 97 e 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, Cost., nonché all'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale reg. siciliana, dell'art. 19, comma 2, lett. c-bis), secondo periodo, della legge reg. siciliana n. 8 del 2012, laddove prevede che i commissari liquidatori, nelle more dell'individuazione dei gestori del servizio idrico integrato e in assenza di società di scopo a prevalente capitale pubblico, possano disporre il trasferimento in concessione d'uso ai comuni siciliani, competenti per territorio, degli impianti idrici, fognari e depurativi con relative pertinenze, già appartenenti agli ex consorzi ASI, con i connessi obblighi di gestione e manutenzione della rete idrica, senza una previsione derogatoria rispetto agli obblighi di custodia e manutenzione e senza un adeguato trasferimento o un'attribuzione di risorse.

È prioritario verificare – cosa che il rimettente ha ommesso di fare – se, alla luce della normativa statale e della giurisprudenza costituzionale, la Regione siciliana possa prevedere, con le modalità stabilite dalla disposizione censurata, il trasferimento in concessione d'uso all'ente locale degli impianti in parola.

Massima n. 46720

IRPEF: Redditi della società in accomandita semplice e tassazione “per trasparenza”

Ordinanza 17 aprile 2025, n. 50 - Decisa l'11 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2025, n. 17, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine, sez. terza, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui «attribuisce i redditi della società in accomandita semplice ai soci accomandanti “indipendentemente dalla percezione”».

L'imputazione “per trasparenza” non lede il principio di uguaglianza, né sotto la veste di discriminazione interna (dal momento che i soci anche non amministratori delle società di persone, in base agli artt. 2261 e 2320 cod. civ., hanno un onere e un potere di controllo sull'attività sociale che consente di avere piena conoscenza dell'incremento patrimoniale), né esterna (posta la diversità di struttura tra le società di persone e le società di capitali); è inconfidente, poi, il riferimento alla disciplina di cui all'art. 116 TUIR (che consente di applicare, a determinate condizioni, l'imputazione per trasparenza anche alle società di capitali e, in particolare, alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria), perché l'opzione è rimessa alla scelta discrezionale della società, per cui non risulta corretta la comparazione proposta dal giudice a quo tra la tipizzazione legale stabilita per le società di persone e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa.

Quanto alla presunta violazione del principio di capacità contributiva, la scelta del legislatore non è arbitraria, perché, anche a prescindere dall'ap-

provazione del rendiconto e dalla previsione statutaria di eventuali riserve di utili, o dalla decisione unanime dei soci in tal senso, il socio già si trova in una relazione con il reddito societario prodotta idonea a integrare la peculiare nozione di “possesso” quale presupposto dell’IRPEF (art. 1 del t.u. imposte redditi), mentre esigenze di cautela fiscale, giustificano il ricorso a questa forma di imputazione, in ragione del minore livello di formalizzazione delle società di persone e dell’assenza dei più rigorosi obblighi previsti per le società di capitali. Infine, quanto all’asserito contrasto con il diritto di difesa, l’attività accertativa e il contraddittorio, a fini procedurali, si svolgono nei confronti della società, così permanendo lo schermo societario, mentre, a fini sostanziali, la giurisprudenza di legittimità richiede il litisconsorzio necessario tra società e soci al fine di consentire, con pienezza di contraddittorio, la verifica in concreto del presupposto impositivo, cosicché il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali.

(Precedente: S. 201/2020 - mass. 42951).

Massima n. 46724

La disciplina del cognome come nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona

Sentenza 18 aprile 2025, n. 53 - Decisa il 10 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2025, n. 17, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati.

(Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45621; S. 131/2022 - mass. 44782; S. 286/2016 - mass. 39316; S. 268/2002 - mass. 27097; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 297/1996 - mass. 22689; S. 13/1994 - mass. 20206).

Nella sua funzione identificativa, il nome – che è composto dal cognome e dal prenome ed è per legge attribuito (art. 6 cod. civ.) – è sottratto alla piena disponibilità del titolare, il cui consenso può essere solo il presupposto di eventuali modifiche, disposte o per provvedimento giudiziale o per provvedimento del prefetto. Nella sua funzione identitaria, il cognome, unitamente al prenome, configura un segno distintivo che, a partire dal momento in cui viene attribuito, determina un meccanismo di progressiva stratificazione e di consolidamento dell’identità personale, sicché proprio in tale diritto si radicano le ragioni della tutela del cognome.

(Precedente: S. 135/2023 - mass. 45621).

Se, per un verso, il cognome originariamente si incardina nello status filiationis, per un altro verso, a mano a mano che l’identità personale si costruisce intorno a quel segno, è lo stesso diritto all’identità personale a rendere il cognome capace di resistere, di norma, ai mutamenti di status.

(Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45621; S. 131/2022 - mass. 44782; S. 268/2002; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 297/1996 - mass. 22689; S.

13/1994).

Massima n. 46706

Adozione di maggiorenni e possibilità di sostituire il cognome dell'adottante a quello dell'adottato

Sentenza 18 aprile 2025, n. 53 - Decisa il 10 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2025, n. 17, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., dell'art. 299, primo comma, cod. civ., il quale prevede che l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio, senza consentire, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell'adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.

Non è lesa il diritto all'identità personale, perché la duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale, rende non irragionevole la scelta legislativa di escludere la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell'adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale. Finanche nell'adozione del minore in casi particolari, nel cui contesto la costruzione dell'identità personale intorno all'originario cognome è per definizione meno consolidata, la tutela dell'originario cognome è tratto essenziale della identità personale, per cui non è irragionevole la scelta di preservare il legame del minore col proprio passato; rilievo, questo, che vale tanto più nel caso dell'adottato maggiore d'età, il quale altrimenti sarebbe esposto al rischio di subire condizionamenti da parte dell'adottante, tanto più ove si considerino i benefici che l'adozione civile apporta all'adottato sul piano successorio.

E se è vero che l'adozione di persona maggiore d'età ha conosciuto un'evoluzione sotto il profilo funzionale, tale da ravvisarvi un istituto plurifunzionale – all'originaria e primaria funzione volta a procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem), si sono aggiunte istanze di tipo solidaristico – non determina, tuttavia, una perdita di autonomia dell'istituto, né crea una imprescindibile attrazione verso la disciplina dell'adoptio plena del minore.

Nemmeno è fondata la seconda questione, concernente la ritenuta irragionevole disparità di trattamento tra il minore adottato dalla famiglia affidataria, che assume solo il cognome degli adottanti, e il maggiorenne che viene adottato dai precedenti affidatari e che non potrebbe acquisire quel solo cognome, perché proprio dal confronto tra un istituto concepito intorno al minore e un altro plasmato in funzione del maggiorenne emerge l'evidente disomogeneità tra le due fattispecie poste a confronto. Deve piuttosto rilevarsi che la vicenda oggetto del giudizio principale lascia trapelare l'esigenza di tenere conto di un possibile interesse del tutto

peculiare: l'interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale, poiché, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, l'interessato percepisce che quel segno reca una memoria per lui pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono. Sennonché, simile interesse è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, e può trovare tutela in altre previsioni dell'ordinamento, come l'istituto della rettificazione (art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000), indice di una possibile discrasia fra la oggettiva funzione identitaria, che si è via via stratificata intorno al cognome, unitamente al prenome, e possibili significati aggiuntivi associati a quel segno, che possono dare fondamento alla richiesta di prendere le distanze dalla propria originaria identità.

(Precedenti: S. 5/2024 - mass. 45935; S. 135/2023 - mass. 45621; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 500/2000 - mass. 25840; S. 240/1998 - mass. 24026; S. 53/1994 - mass. 20328; S. 89/1993 - mass. 19244; O. 170/2003 - mass. 27726).

Massima n. 46707

Limite agli incrementi di spese sanitarie non obbligatorie e necessità di garantire i LEA (livelli essenziali di assistenza)

Sentenza 22 aprile 2025, n. 57 - Decisa il 26 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2025, n. 17, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

L'assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, compresi i piani di prosecuzione, impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie. In tali casi, la Regione interessata è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro o che incidano sulle misure in essi previste, come pure a non adottarne di nuovi.

(Precedenti: S. 197/2024 - mass. 46596; S. 169/2024 - mass. 46425; S. 87/2024 - mass. 46096; S. 1/2024 - mass. 45902; S. 155/2023 - mass. 45756; S. 134/2023 - mass. 45667; S. 190/2022 - mass. 45051; S. 130/2020 - mass. 43489).

Ogni piano di rientro è finalizzato, a un tempo, al contenimento della spesa sanitaria e alla garanzia dell'effettività dei LEA, la cui determinazione mira a evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Per assicurare la necessaria tutela del diritto fondamentale alla salute devono ritenersi obbligatorie le spese inerenti alle prestazioni corrispondenti ai LEA, mentre incorrono nel citato divieto le spese per prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato.

(Precedenti: S. 201/2024 - mass. 46545; S. 242/2022 - mass. 45164; S. 161/2022 - mass. 44954).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., della legge reg. Puglia n. 21 del 2024,

che istituisce il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica – CRRiPOCeM – di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata, senza previa comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante la regione sia tuttora soggetta al piano di rientro dal disavanzo sanitario, e dispone la provvista finanziaria per la gestione pubblica del Centro.

La legge regionale impugnata non viola né i parametri evocati né i principi fondamentali dettati dalle norme interposte richiamate dal ricorrente, perché non introduce una rilevante modifica della pregressa programmazione sanitaria e neppure un significativo incremento dell'impegno finanziario di settore: sotto il primo profilo, la Regione Puglia ha documentalmente dimostrato che – a prescindere dall'incontestata proprietà pubblica dell'edificio e di parte degli impianti tecnologici – il presidio ospedaliero di Ceglie Messapica, nell'ambito della rete ospedaliera della Regione Puglia, è sempre stato codificato quale struttura pubblica, e questo esclude il prospettato “transito” tra i soggetti di diritto pubblico; quanto al secondo profilo, non sussiste il rischio di compromettere la piena realizzazione degli interventi programmati per il superamento del deficit sanitario, in quanto l'intervento legislativo regionale risulta pienamente armonico rispetto agli obiettivi concordati, sia perché nella specie vengono in rilievo prestazioni tutte certamente rientranti nei livelli essenziali di assistenza e dunque di natura obbligatoria, sia perché non emerge con evidenza alcun aumento della spesa sanitaria regionale direttamente conseguente all'internalizzazione dei servizi di riabilitazione, costituenti spesa obbligatoria; infine, con riferimento al personale, il programma operativo 2016-2018 non esclude affatto la possibilità di assumere personale al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza. Cosicché l'intervento censurato dal Governo si muove entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro).

Massima n. 46712

Il concorso pubblico come forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche

Sentenza 22 aprile 2025, n. 57 - Decisa il 26 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2025, n. 17, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche. Esso reclama una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e, per quanto qui nello specifico rileva, aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti; tali principi trovano applicazione anche con riferimento all'accesso ai pubblici impieghi presso le regioni.

(Precedente: S. 133/2023 - mass. 45673).

Le deroghe al principio generale per cui il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, possibili in via legislativa, devono essere delimitate in modo rigoroso, potendo essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al

buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

(Precedenti: S. 110/2023 - mass. 45591; S. 5/2020 - mass. 42246).

Non giustificano eventuali deroghe alla regola del pubblico concorso né l'esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori – trattandosi di finalità che non è di per sé sola funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione e non sottende straordinarie esigenze di interesse pubblico – né l'interesse alla difesa dell'occupazione.

(Precedenti: S. 99/2023 - mass. 45535; S. 133/2020 - mass. 45673; S. 110/2017 - mass. 40017; S. 248/2016 - mass. 39103).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost., l'art. 4, comma 2, della legge reg. Puglia n. 21 del 2004, che istituisce il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica – CRRiPOCeM –, limitatamente alle parole «o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale».

La disposizione impugnata dal Governo, se nella prima parte non contrasta con il parametro evocato, poiché richiama l'art. 1, comma 268, lett. c, della legge n. 234 del 2021, che non consente una stabilizzazione senza concorso lo lede invece nel residuo segmento normativo, che introduce un'alternativa alle procedure ex lege n. 234 del 2021, contemplando la possibilità di un'assunzione interamente riservata al personale già in servizio alle dipendenze della Fondazione alla data di entrata in vigore della legge regionale e, dunque, senza concorso pubblico. Né possono considerarsi sussistenti le condizioni, pure rivendicate dalla Regione resistente, affinché possano essere introdotte eccezioni alla regola).

Massima n. 46713

Interpretazione della norma censurata: esame di ratio, finalità e contenuto

Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 - Decisa l'11 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2025, n. 18, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Nell'individuazione della materia cui ascrivere una determinata norma occorre considerarne ratio, finalità e contenuti, tralasciando aspetti marginali ed effetti riflessi.

(Precedenti: S. 94/2024 - mass. 46158; S. 267/2022 - mass. 42523; S. 193/2022 - mass. 44922).

Nell'individuazione della materia cui ascrivere una determinata norma, il criterio della prevalenza è applicabile quando risulti evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina a una determinata materia.

(Precedente: S. 430/2007 - mass. 31958).

Massima n. 46725

Estensione alla concorrenza “nel mercato” al fine di garantire la libera scelta dei cittadini

Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 - Decisa l'11 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2025, n. 18, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

La nozione di concorrenza non si declina soltanto come contrasto agli atti e ai comportamenti delle imprese che incidano negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, ma investe anche la promozione della competizione tra le imprese, che mira ad ampliare l'area di libera scelta sia dei cittadini, sia delle imprese, eliminando limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, quale forma di concorrenza “nel mercato”.

(Precedenti: S. 36/2024 - mass. 46051; S. 31/2021; S. 56/2020 - mass. 42162).

Massima n. 46726

Nozione di concorrenza e definizione dei soggetti abilitati a offrire determinate tipologie di servizi

Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 - Decisa l'11 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2025, n. 18, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Definire i soggetti abilitati a offrire talune tipologie di servizi è decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attività economica e rientra a pieno titolo nell'ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost., trattandosi di una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato.

(Precedente: S. 265/2016 - mass. 39278).

Massima n. 46727

Regioni a competenza esclusiva statale e tutela della concorrenza: necessaria adeguatezza e proporzionalità dell'intervento statale

Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 - Decisa l'11 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2025, n. 18, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Il riferimento alla tutela della concorrenza non può essere così pervasivo da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale; l'esercizio della competenza legislativa trasversale in materia, quando interseca titoli di potestà regionale, deve rispettare i limiti dell'adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi.

(Precedenti: S. 206/2024 - mass. 46567; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 137/2018 - mass. 41384; S. 98/2017; S. 452/2007 - mass. 32000-32001-32002).

Attesa la portata generale o trasversale della promozione della concorren-

za, ben può accadere che una misura appartenente a una regolamentazione regionale, dettata in materie di competenza legislativa concorrente o residuale, si riverberi sulla tutela della concorrenza. Un simile intervento è ammissibile per non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza.

(Precedenti: S. 274/2012; S. 430/2007 - mass. 31953-31954).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l'art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a, della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta alle imprese funebri l'esercizio del servizio di ambulanza mediante noleggio con conducente, o NCC, per il trasporto non urgente e programmabile di pazienti che non si trovino in stato di urgente bisogno sanitario. La disposizione regionale censurata dal Tar Calabria – diversamente dal trasporto di soccorso, che trova il suo fondamento nella materia della tutela della salute in ragione del criterio della prevalenza – non mira alla protezione di un interesse correlato alla tutela della salute stessa o di altro interesse pubblico affidato alla cura della Regione, giacché gli utenti di questo tipo di servizio non si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla salute propria o di un parente prossimo, mentre incide direttamente, e con effetti tutt'altro che marginali, sulla concorrenza, inserendo una barriera alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese e influenzando negativamente anche sulla libera scelta dei cittadini, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza).

(Precedente: S. 401/2007 - mass. 31871).

Massima n. 46728

Norme della Regione Calabria: divieto per le imprese funebri di servizio di ambulanza mediante NCC per trasporto non urgente e programmabile

Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 - Decisa l'11 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2025, n. 18, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta l'esercizio di attività funebre ai soggetti che gestiscono il solo servizio di noleggio con conducente (NCC) con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile. Il venir meno del divieto, per le imprese funebri, di esercizio del servizio di ambulanza mediante NCC per trasporto non urgente e programmabile, derivante dall'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, crea, all'interno della restante porzione della medesima previsione regionale, in ragione dell'analogo vizio competenza e del nesso di reciprocità tra le due disposizioni, una disparità di trattamento e uno squilibrio nei confronti

dei soggetti che gestiscono servizio di ambulanza, per i quali permarrrebbe invece la preclusione, in origine speculare, di esercizio di attività funebre. (Precedenti: S. 65/2023 - mass. 45452; S. 175/2022 - mass. 45027).

Massima n. 46729

Norme della Regione Calabria: servizio di noleggio con conducente (NCC)

Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 - Decisa l'11 marzo 2025

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2025, n. 18, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Calabria in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, limitatamente all'inciso «nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile».

Il giudizio a quo verte unicamente sul rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) a uso ambulanza, non venendo quindi in rilievo lo svolgimento di altri servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili, pure interdetti alle imprese funebri dalla normativa regionale censurata.

Massima n. 46730

Reati contro il patrimonio: circonvenzione di persone incapaci per fatti commessi a danno di congiunti

Ordinanza 2 maggio 2025, n. 63 - Decisa il 7 aprile 2025

Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2025, n. 19, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per il carattere oscuro, confuso o contraddittorio della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Trib. ord. Napoli, nona sez. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 649 cod. pen..

Le oscillanti formulazioni del petitum, il carattere altalenante dei vari passaggi dell'ordinanza, l'inestricabile sovrapposizione dei percorsi motivazionali a sostegno delle censure, anche nei riferimenti ai parametri evocati e alla fattispecie indicata quale tertium comparationis (maltrattamenti contro familiari o conviventi), non chiariscono se oggetto delle questioni sollevate sia la causa di non punibilità stabilita nel primo comma della disposizione censurata, ovvero il regime di punibilità a querela di cui al secondo.

Le ambiguità non si lasciano sciogliere nemmeno sulla base dell'esame del fatto storico contestato all'imputato, che consiste in una circonvenzione di persone incapaci asseritamente commessa da uno dei figli (imputato), contro la madre (persona offesa del reato), la quale sarebbe stata indotta ad alienare a terzi un proprio immobile con danno patrimoniale provocato all'altro figlio, qualificato in ordinanza non quale persona offesa del delitto di circonvenzione, bensì quale mero danneggiato dal reato, e come tale



legittimato a costituirsi parte civile, ma non a proporre querela.

Né risulta agevole, infine, cogliere il senso degli insistiti riferimenti al regime di procedibilità d'ufficio o a querela, con riferimento a un caso di specie nel quale il fatto, in radice, non sarebbe comunque punibile, in quanto commesso in danno di un ascendente.

(Precedenti: S. 161/2017 - mass. 41389; S. 102/2016 - mass. 38855; S. 247/2015 - mass. 38635; S. 244/2011 - mass. 35811; O. 54/2018 - mass. 39930; O. 369/2006 - mass. 30758; O. 373/2004 - mass. 28891).

Massima n. 46731



Rassegna Massime
Corte di Cassazione - Aprile 2025

Dalla Corte di Cassazione: massime delle sentenze più rilevanti Giugno 2025



JURANEWS

A cura del Comitato Scientifico
JURANEWS

Sezione Civile

Scritture private e accertamento della loro data

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17308 del 27 giugno 2025

In materia di scritture private l'accertamento della loro data e, in più generale, della sussistenza e idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell'art. 2704 c.c. a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata.

Dichiarazione di fallimento e requisiti di non fallibilità

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17303 del 27 giugno 2025

In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022).

Decreto di espulsione: limiti al potere del giudice di pace sull'impugnazione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17300 del 27 giugno 2025

In tema di immigrazione, il giudice di pace, investito dell'impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, può sindacare solo la legittimità del provvedimento e, se non conforme a legge, disporre l'annullamento, ma non anche sostituire od integrare la motivazione dell'atto, trattandosi di attività preclusa alla giurisdizione ordinaria.

Illeciti plurimi su bene comune: nei rapporti condominiali, ciascun condomino può rispondere per l'intero danno

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 17237 del 26 giugno 2025

Anche in tema di rapporti condominiali, del fatto illecito di un condomino che si aggiunga al fatto illecito di altro condomino nei confronti della cosa comune può essere chiamato a rispondere indifferentemente l'uno o l'altro degli autori, senza che debba aversi riguardo alla priorità nella commissione del fatto.

L'uso strumentale di documenti formalmente regolari non esclude la frode fiscale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 17235 del 26 giugno 2025

La presenza di formale documentazione non vale ad escludere l'esistenza della frode fiscale perché la prova contraria che il contribuente deve offrire non può consistere nelle edizioni della fattura nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento adoperati che anzi di norma vengono proprio utilizzati allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

Responsabilità per sinistri derivanti dalla circolazione stradale

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17211 del 26 giugno 2025

In materia di responsabilità per sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, che sono sottratti al sindacato di legittimità ogni qual volta, come nella fattispecie in esame, il ragionamento posto a base delle adottate conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico

Società a partecipazione pubblica: obbligo di procedure selettive nel reclutamento del personale

Sezione Lavoro – Sentenza n. 17207 del 26 giugno 2025

In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità - deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico.

La cessione di ramo d'azienda: l'autonomia organizzativa e funzionale è requisito costitutivo

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 17205 del 26 giugno 2025

Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 d.lgs. n. 276/2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.

L'assoggettamento a imposizione delle plusvalenze derivanti da espropriazioni o cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 17198 del 26 giugno 2025

Ai fini dell'assoggettamento a imposizione delle plusvalenze derivanti da espropriazioni o cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, è necessario verificare se l'area sia inserita in una delle zone omogenee previste dall'art. 11, comma 5, della L. n. 413 del 1991 per effetto dello strumento urbanistico generale o del piano attuativo, non rilevando, invece, la sua vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale

Il giudizio di rinvio prosecutorio

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17185 del 26 giugno 2025

In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione.

La condizione di vittima del dovere

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 17291 del 26 giugno 2025

La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.

L'usucapione

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 17287 del 26 giugno 2025

Per l'usucapione è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animus corrispondente al diritto reale che si intende acquisire (nella specie il diritto reale di servitù di passaggio pedonale su cosa altrui), che si protragga per il tempo previsto dalla legge, e che il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso "ad usucapionem" (art. 1158 cod. civ.), si fonda sulla necessità che il possessore espliciti costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, l'esercizio di un autonomo diritto.

La nozione di "costruzione"

Sezione Seconda Civile - Ordinanza n. 17283 del 26 giugno 2025

La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 cod. civ., infatti, è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte delle norme secondarie, in quanto il rinvio contenuto

nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una “distanza maggiore”; in applicazione di questo principio la Corte di Cassazione ha negato che una disposizione del regolamento edilizio comunale possa far perdere la qualità di costruzione ad un determinato manufatto.

La motivazione apparente

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17282 del 26 giugno 2025

La motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Spese processuali e sindacato della Corte di cassazione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17281 del 26 giugno 2025

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17266 del 26 giugno 2025

L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo soggiace alle medesime regole dettate per i contratti, in quanto compatibili, risolvendosi in un accertamento della volontà della Pubblica Amministrazione, riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità per violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. o per incongruenza o illogicità della motivazione.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17261 del 26 giugno 2025

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.

Il danno subito per perdita della chance

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 17049 del 25 giugno 2025

Il danno subito per perdita della chance, conseguente all'inadempimento

della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa.

La rinuncia all'azione

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 17043 del 25 giugno 2025

La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.

La determinazione dell'assegno di mantenimento e le elargizioni da parte di terzi

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 17037 del 25 giugno 2025

In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dai propri genitori dal coniuge obbligato o, comunque, da terzi, ancorché regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle «reddito» ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.c., così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge che si afferma titolare del diritto al mantenimento.

L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17035 del 25 giugno 2025

L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte di Cassazione può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

La quietanza liberatoria

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 17033 del 25 giugno 2025

La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di

interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti.

Contabilità bancaria e valore probatorio: la generica contestazione del cliente è inidonea a escludere il saldo attivo

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17172 del 25 giugno 2025

Spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo

La clausola penale e la convenzione di interessi moratori

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17171 del 25 giugno 2025

La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del tasso soglia di cui alla l. n. 108/1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di natura usuraria dei tassi di interesse bensì, eventualmente, la *reductio ad aequitatem* ex art. 1384 cod. civ..

Risarcibilità ereditaria del danno biologico temporaneo e del danno non patrimoniale da morte consapevole

Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 17168 del 25 giugno 2025

La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo – che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle ventiquattro ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente – sia del danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.

Rapporti bancari e accertamento del rapporto di dare/avere

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17151 del 25 giugno 2025

In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.

Annullabilità del contratto per conflitto d'interessi

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17148 del 25 giugno 2025

Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza d'interessi.

La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 17143 del 25 giugno 2025

La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione o un motivo di gravame, sia quando sostituisca d'ufficio un'azione o un'eccezione o un motivo ad un altro, a causa del travisamento dell'effettivo contenuto della domanda, dell'eccezione o del motivo.

Il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17130 del 25 giugno 2024

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, previsto dall'art. 380 bis c.p.c. nella formulazione vigente a decorrere dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazione dell'impugnazione comporta che la parte in sede di istanza di decisione ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla mera chiarificazione od illustrazione degli argomenti e delle ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente – e non inammissibilmente – enunciati nel ricorso, ma giammai può integrare detti motivi o emendare il ricorso stesso da eventuali carenze dei relativi requisiti di contenuto-forma.

Continuità probatoria tra i gradi di merito: i documenti ritualmente acquisiti restano utilizzabili anche se non reiterati

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17128 del 25 giugno 2025

In tema di non dispersione della prova documentale ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello: nel caso in cui il documento abbia formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza impugnata, può utilizzare il documento per come descritto in sentenza, ovvero, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia in tesi difensiva erroneamente pretermesso l'esame di un documento e l'appellante richiami nel proprio atto di appello un documento prodotto in primo grado dalla controparte (che non si è costituita in appello o comunque, pur costituendosi, non ha riprodotto l'atto), può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo.

Obbligazione contributiva e legittimazione del datore nella ripetizione dell'indebito

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16947 del 24 giugno 2025

In tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro è direttamente obbligato, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante "ex lege". Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alle quota predetta.

Il diritto alla fruizione del buono pasto.

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 16938 del 24 giugno 2025

Il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore (Cass., n. 31137 del 28 novembre 2019 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass., n. 22985 del 21 ottobre 2020).

Il procedimento disciplinare del pubblico dipendente

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16934 del 24 giugno 2025

In tema di procedimento disciplinare del pubblico dipendente, né l'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 che ne disciplina le forme ed i termini, né l'art. 55-ter dello stesso decreto, che ne regola i rapporti con il procedimento penale, impongono alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare, ne consegue che, venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare, e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter, ultimo comma, citato e artt. 653 e 654 c.p.p.), nulla impedisce alla P.A. di dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare avvalendosi degli atti del procedimento penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente.

Rilievi officiosi e contraddittorio nel giudizio di rinvio

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16915 del 24 giugno 2024

Il giudice del rinvio, qualora intenda decidere la controversia sulla base di rilievi officiosi, è tenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d'ufficio, considerato che l'attività difensiva deve essere esplicita anche sotto forma di significativa presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto (anche di natura interpretativa), che non siano mere qualificazioni di natura giuridica.

Società e legittimità dei finanziamenti

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16904 del 24 giugno 2025

In materia di società, la legittimità di finanziamenti e più in generale di versamenti dei soci, opponibile all'Amministrazione finanziaria, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili in tempi e modi coerenti con l'andamento finanziario del periodo; ne consegue che, in difetto di giustificazioni da parte della società e/o dei soci, costituiscono elementi indiziari positivamente valutabili in relazione alla legittimità di accertamento (anche induttivo puro, per la pervasiva inattendibilità delle scritture contabili) nei confronti della società - ai fini del recupero a tassazione di ricavi in nero corrispondenti alle somme introitate - il difetto di delibera assembleare, l'inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a supportare gli oneri finanziari delle erogazioni, in specie se di ingente importo, e le modalità in contanti delle corresponsioni.

L'accertamento induttivo

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16902 del 24 giugno 2025

È legittimo l'accertamento induttivo condotto, nella ricorrenza dei relativi presupposti, ai sensi dell'art. 39, comma 2, DPR n. 600 del 1973 nei confronti di chi esercita attività agricola, non essendo esso inibito dalle speciali previsioni sulla determinazione del cd. reddito agricolo di cui all'art. 32 (già 29), commi 1 e 2, TUIR, le quali non si configurano come l'unica regola alla cui stregua censire la redditualità generale di un tale contribuente, che invece ne fruisce nella più circoscritta area di determinazione dei soli redditi contenuti entro la soglia di operatività delle suddette speciali previsioni.

Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16894 del 24 giugno 2025

Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all'interno delle unità immobiliari esclusive, poiché costituiscono servitù reciproche, devono perciò essere approvate o modificate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condòmini, mentre la loro opponibilità ai terzi acquirenti, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all'adempimento dell'onere di trascrizione del relativo peso.

Condominio negli edifici e tutela della proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c.

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16886 del 24 giugno 2025

In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, in rappor-

to con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova.

Intermediazione finanziaria e termine di prescrizione dell'azione di risoluzione.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17005 del 24 giugno 2025

In materia di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione dell'azione di risoluzione spettante all'investitore per inadempimento degli obblighi informativi incombenti sull'intermediario finanziario prende il suo corso dal verificarsi dell'inadempimento, connotato dal requisito della non scarsa importanza, e cioè dal momento in cui l'intermediario è venuto meno al doveroso comportamento di informare il cliente sulle caratteristiche del prodotto finanziario o sulla adeguatezza dello stesso al suo profilo di propensione al rischio, senza che rilevi l'acquisita consapevolezza soggettiva, da parte dell'investitore, del subito inadempimento.

Reati edilizi e versamento di una somma a titolo di oblazione

Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 17004 del 24 giugno 2025

In tema di reati edilizi, il versamento di una somma a titolo di oblazione - che consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extraprocessuale e che costituisce il corrispettivo di diritto pubblico connesso al rilascio del titolo edilizio da condonarsi - produce effetti giuridici di diritto pubblico, che consistono: da un lato, nel riconoscimento della sussistenza dell'illecito, con conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia giurisdizionale; e, dall'altro, nella rinuncia irretrattabile dello Stato a procedere penalmente nei confronti del soggetto oblante. Ne consegue che, trovando il pagamento titolo nell'art. 38 della legge n. 47/1985, va esclusa in ogni caso, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la ripetibilità della somma pagata.

Tariffa integrata ambientale: Principio di diritto

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17001 del 24 giugno 2025

In tema di tariffa integrata ambientale disciplinata dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cosiddetta TIA2), l'intimazione di pagamento, avente ad oggetto il diritto di una delle parti di percepire dall'altra l'importo corrispondente ad una prestazione dovuta per legge, ha ad oggetto una prestazione patrimoniale imposta e riguarda, pertanto, un diritto indisponibile. Pertanto, la sentenza del Giudice di pace, che decide su detta intimazione, deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia; ed è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile *ratione temporis*, successivo alla modifica introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

La notificazione, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16649 del 21 giugno 2025

In materia di notificazione, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è necessario che tutte le formalità previste dalla norma — ossia il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e l'invio della raccomandata in-

formativa — risultino espressamente documentate nella relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 148 c.p.c.

Il concetto di indispensabilità della prova nuova nel processo del lavoro

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16646 del 21 giugno 2025

Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, co. 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

Inammissibilità di nuove prove nell'opposizione allo stato passivo per contestazioni difensive tardive

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16628 del 21 giugno 2025

Nell'opposizione allo stato passivo, il ricorrente, a fronte di una mera difesa svolta dal curatore soltanto nella memoria di costituzione in tale giudizio (nella specie, la mancanza di prova della titolarità in capo all'opponente del credito azionato), non ha il diritto di ottenere dal tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall'opposto, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 99, comma 2°, n. 4, l. fall.

Tutela del contribuente in caso di errori dichiarativi

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16624 del 21 giugno 2025

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione va presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione di quella riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante in caso di avvenuto pagamento di somme maggiori rispetto a quelle dovute, ed il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Acquisto del lastrico e proprietà della colonna d'aria: limiti e presunzioni ex art. 1117 c.c.

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16622 del 21 giugno 2025

L'acquirente del solaio o lastrico allo stato grezzo di un edificio, con diritto di edificare il proprio appartamento, non diviene proprietario, salvo che diversamente risulti inequivocamente dal titolo, della porzione di colonna d'aria priva di tramezzature e, pertanto, da lui non usufruibile, che andrà a far parte della proprietà condominiale, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ.

La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16620 del 21 giugno 2025

Per la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. è necessario individuare la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione.

Il patto commissorio

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16619 del 21 giugno 2024

Il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, più che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia.

La liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16688 del 22 giugno 2025

In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, 1° co., cod. civ., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali.

Riliquidazione del trattamento pensionistico e regime di prescrizione

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 16678 del 22 giugno 2025

La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. – così come dall'art. 129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.

L'ordinanza di inammissibilità del ricorso ex articolo 445 bis c.p.c. e la non ricorribilità per Cassazione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16674 del 22 giugno 2025

Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso ex articolo 445 bis c.p.c. per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale—attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito— ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16668 del 22 giugno 2025

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica; in tal caso peraltro, e solo in relazione ai contenuti e termini dell'eccezione nuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle.

IVA e apporti tra mandatario e mandante

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16654 del 22 giugno 2024

In tema d'IVA, in caso di mandato senza rappresentanza tra consorzio e società consorziata, i rapporti tra mandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo a presupposti per l'applicazione del tributo, la cui base imponibile corrisponde al corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dal mandatario senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altro aumentato della provvigione, sicché dal punto di vista fiscale, non è legittima alcuna differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, salvo quella corrispondente all'entità delle provvigioni o al costo di specifici servizi resi dal consorzio al terzo committente.

Il risarcimento del danno nell'appalto di opere pubbliche

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16722 del 23 giugno 2025

In tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nell'esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, non possono esonerare da ogni responsabilità l'ente committente.

Ricorso per cassazione e contestazione della rituale notifica delle cartelle di pagamento

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 16719 del 23 giugno 2025

In tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento

notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.

Rapporti bancari e accertamento del rapporto di dare/avere

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16714 del 23 giugno 2025

In materia di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16706 del 23 giugno 2025

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto tale onere.

La riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16878 del 23 giugno 2025

In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un atto notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare l'atto successivo e sicuramente l'intimazione di pagamento eccedendo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, competendo all'amministrazione creditrice provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito.

TOSAP ed esenzione dall'imposta ex art. 49, del d.lgs. n. 507 del 1993

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16868 del 23 giugno 2025

In tema di TOSAP, poiché ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui all'art. 49, del d.lgs. n. 507 del 1993, devono sussistere sia il requisito soggettivo, dato dalla natura di ente pubblico non economico del soggetto agente, sia il requisito oggettivo, costituito da un'occupazione effettuata nel perseguimento di una delle finalità tipiche indicate dalla norma stessa, detta esenzione non spetta in caso di occupazione di suolo pubblico al fine di ricavarne un utile economico, dal momento che trattasi di attività posta in essere in difetto del requisito oggettivo della immediata finalità pubblica.

L'imposta comunale sulla pubblicità

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 16857 del 23 giugno 2025

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel "mezzo pubblicitario", inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Il processo tributario e il requisito della specificità dei motivi di appello

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16855 del 23 giugno 2025

Nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, contestino il fondamento logico-giuridico di quest'ultima, mentre non è richiesta una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate, quando siano evincibili, anche implicitamente, dall'atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass. n. 32954/2018; Cass. n. 9083/2017), con l'unico concreto limite dell'atto di appello che riproduca le argomentazioni a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza neppure il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma e senza alcuna parte argomentativa che miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; 19 dicembre 2018, n. 32838; n. 21489/2022).

Compensazione delle spese processuali per gravi ed eccezionali ragioni

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16844 del 23 giugno 2025

In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile *ratione temporis*, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.

L'azione revocatoria ordinaria

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16843 del 23 giugno 2025

In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'*eventus damni*.

Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16830 del 23 giugno 2024

In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore non ha legittimazione ad agire o resistere in relazione ai giudizi, compresi quelli tributari, di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, giacché in quei giudizi, esperiti nei confronti del debitore cedente, può soltanto spiegare intervento, pur senza essere litisconsorte necessario.

L'accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali

Sezione Tributaria – Sentenza n. 16812 del 23 giugno 2025

In materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

La rateizzazione del debito nel diritto tributario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16797 del 23 giugno 2025

In tema di rateizzazione del debito, che costituisce istituto tipico del diritto tributario, sintanto che la richiesta di rateizzazione abbia seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenze) la stessa prescrizione – già interrotta dalla richiesta del contribuente – subisce uno spostamento in avanti del suo decorso in ragione di ciascun adempimento parziale – esso stesso costituendo ulteriore riconoscimento del debito – e rimanendo precluso allo stesso agente della riscossione di procedere ad atti interruttivi della prescrizione che riprenderà il suo decorso (art. 2935 cod. civ.) al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente.

L'ipotesi della cd. esterovestizione

Sezione Tributaria – Sentenza n. 16609 del 20 giugno 2025

L'ipotesi della cd. esterovestizione ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell'attività di direzione e gestione dell'impresa, localizza la propria residenza fiscale all'estero, al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, e può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indizi della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione e concordanza tali da trarre vigore l'uno dall'altro, completandosi a vicenda.

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote

Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 16598 del 20 giugno 2025

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16597 del 20 giugno 2025

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.

Il giudizio tributario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16595 del 20 giugno 2025

Il giudizio tributario pure connotandosi non come un giudizio di impugnazione annullamento, bensì come un giudizio di impugnazione-merito, finalizzato non soltanto ad eliminare l'atto impugnato, ma anche alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, deve restare entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente.

L'erede e l'azione risarcitoria del de cuius: prova dell'accettazione e status di figlio

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16594 del 20 giugno 2025

Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria che sarebbe stata azionabile dal proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio dell'azione giudiziaria volta a far valere i diritti spettante al proprio dante causa, ma a condizione che sia stato provato – o risulti incontestato in quel giudizio – il suo status di figlio.

Protezione internazionale e doveri di cooperazione e integrazione istruttoria

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 16415 del 18 giugno 2025

In tema di protezione internazionale, i doveri di cooperazione e integrazione istruttoria, di cui agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, postulano il puntuale assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte del richiedente asilo, cosicché, in presenza di allegazioni o produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d'ufficio alcuna iniziativa per supplire a carenze istruttorie circa la situazione personale

del richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per orientare utilmente la propria ricerca.

La mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16411 del 18 giugno 2025

La mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la nullità del provvedimento che può essere fatta valere con la opposizione tardiva decorrendo il termine per la opposizione solo dal momento in cui lo straniero ha avuto adeguata conoscenza della natura del provvedimento adottato e del rimedio proponibile avverso lo stesso.

Nullità della convocazione assembleare con mezzi diversi da quelli tassativi ex art. 66, co. 3, disp. att. c.c.

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16399 del 18 giugno 2025

L'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. prescrive forme determinate per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione all'assemblea (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), dettando una disciplina inderogabile stabilita a tutela delle regole della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, che devono essere soddisfatti uniformemente per tutti i partecipanti, con esclusione della validità di ogni diversa regolamentazione espressa dall'autonomia privata che contempa modalità alternative di trasmissione dell'avviso inidonee a documentarne la consegna all'indirizzo del destinatario, quale, nella specie, il messaggio di posta elettronica semplice.

Impugnazione di delibera condominiale e cessazione della materia del contendere: limiti al gravame

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16397 del 18 giugno 2025

Quando nel corso del giudizio di impugnazione di deliberazione condominiale, la delibera impugnata viene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di invalidità, e il giudice dichiara perciò cessata la materia del contendere, contro tale pronuncia la parte può dolersi in sede di gravame solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla o la regolamentazione delle spese di lite, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura, ed in particolare quelli attinenti al merito della causa, ovvero, nella specie, quelli attinenti ai profili di invalidità della medesima deliberazione.

Condominio e diritto di sopraelevazione

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16394 del 18 giugno 2025

In materia di condominio, il diritto di sopraelevazione, previsto dall'art. 1127 c.c. in favore del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o del proprietario esclusivo del lastrico solare, si configura come concettualmente distinto dal diritto di comunione sul lastrico solare e sull'area sovrastante l'edificio, regolato dall'art. 1102 c.c., essendo, peraltro, il titolare del diritto

to di sopraelevazione altresì tenuto a ricostruire il lastrico di copertura di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare, in maniera che gli stessi possano accedervi per le necessità derivanti dalla sua specifica funzione.

Inerenza all'attività d'impresa come presupposto imprescindibile per la detrazione IVA

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16385 del 18 giugno 2025

Non ogni sostenimento di costi documentato da fattura determina, per ciò solo, il diritto alla detrazione dell'IVA in nome del principio di neutralità dell'imposta, giacché, diversamente, la fattura fornirebbe la copertura per l'espressione di ogni genere di costo, pur affatto avulso dall'attività d'impresa; né la circostanza che in riferimento al medesimo rapporto altri abbia (in ipotesi) applicato le imposte genera una doppia imposizione.

Contributo unificato e dichiarazione del difensore

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16297 del 17 giugno 2025

In tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluenza ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti".

La disciplina del redditometro

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16289 del 17 giugno 2025

La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.

La pronuncia di inammissibilità nel processo tributario

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 16286 del 17 giugno 2025

Nel processo tributario la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri, di per sé, un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

I procedimenti di accertamento giudiziale della genitorialità

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16284 del 17 giugno 2025

Nei procedimenti di accertamento giudiziale della genitorialità, l'analisi del dna, attesi i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari.

L'affidamento dei figli minori

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16280 del 17 giugno 2025

In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.

Liquidazione delle spese processuali e il ricorso per regolamento di competenza

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16220 del 17 giugno 2025

In tema di liquidazione delle spese processuali, il ricorso per regolamento di competenza, sulla base dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, va considerato di valore indeterminabile, non avendo ad oggetto il relativo procedimento l'intera controversia, ma soltanto una questione (quella della competenza per l'appunto).

L'atto di costituzione in mora del debitore

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16217 del 17 giugno 2025

L'atto di costituzione in mora del debitore, anche ai fini della interruzione della prescrizione, postula la manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento di un proprio diritto, con richiesta di adempimento (con la conseguenza che non può essere ravvisata in una generica riserva di far valere il diritto o di agire per la sua tutela in un momento successivo), ma non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe soltanto determinabile) e non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente, si ribadisce che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

La cessione in blocco dei crediti da parte di una banca

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16368 del 17 giugno 2025

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

La prova presuntiva

Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 16362 del 17 giugno 2025

In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.

Anticipo delle spese di conservazione della cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16351 del 17 giugno 2025

Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento allo stesso condomino, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini.

Il riparto delle spese straordinarie per i figli

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16322 del 17 giugno 2025

In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.

La quantificazione dell'assegno divorzile

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16313 del 17 giugno 2025

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.

La riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16045 del 16 giugno 2025

La riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, di cui all'art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, ed all'art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, prevista dall'art. 10 d.l. 201/2011, non si applica alla categoria dei commercianti al dettaglio di generi di monopolio.

Il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 16042 del 16 giugno 2025

Il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 cod. proc. pen.

Imposte sui redditi e società di capitali a ristretta base sociale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16035 del 16 giugno 2025

In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili, in corrispondenza di costi risultanti dalle scritture contabili ma disconosciuti, opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà.

Il mancato perfezionamento della notifica per irreperibilità assoluta del destinatario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16030 del 16 giugno 2025

Il mancato perfezionamento della notifica per irreperibilità assoluta del destinatario, anche ove consegua a fatto non imputabile ad errore del notificante impone a quest'ultimo la ripresa del processo notificatorio dovendo escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perché questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i

tempi processuali, vuoi perché non sarebbe neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata.

La correzione del Decreto di omologa

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16189 del 16 giugno 2025

Il decreto di omologa reso ex art. 445-bis c.p.c., che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risultando piuttosto viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione.

La nullità della notifica degli avvisi di accertamento

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16163 del 16 giugno 2025

In caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento, trovano applicazione, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, con effetto "ex tunc", la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.

Il deposito e la pubblicazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine per impugnare

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16160 del 16 giugno 2025

Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della pronuncia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione.

Il condominio negli edifici

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 16148 del 16 giugno 2025

In tema di condominio negli edifici, non ha ad oggetto un'innovazione, e non richiede, pertanto, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, la deliberazione dell'assemblea con cui sia disposta l'apposizione di cancelli all'ingresso dell'area condominiale, al fine di disciplinare il transito pedonale e veicolare ed impedire l'ingresso indiscriminato di estranei, attenendo essa all'uso ed alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini.

Benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16136 del 16 giugno 2025

In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell'art. 4 del d.m. del 19/2/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in difetto di un'espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un'interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto.

Separazione personale dei coniugi e allontanamento dalla casa familiare

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16094 del 16 giugno 2025

In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.

La liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014 ed anteriore al d.m. 13 agosto 2022 n. 147

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16024 del 15 giugno 2025

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014 ed anteriore al d.m. 13 agosto 2022 n. 147, mentre non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (per cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella) la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustificano la misura.

Spese processuali e giudizio di rinvio

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16011 del 15 giugno 2025

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad

un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.

La determinazione del limite di reddito per l'accesso alla pensione sociale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16006 del 15 giugno 2025

Al fine di determinare il limite di reddito per l'accesso alla pensione sociale ai sensi dell'art. 26 della legge 153 del 1969, degli artt. 12 e 19 della legge 30/03/1971, n. 118, e dell'art. 3, comma 6, della legge della legge 03/08/1995, n. 335 rileva il reddito imponibile ai fini Irpef e nel conteggio di esso rientra anche il reddito da fabbricati ad uso abitativo e non locati, diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale considerato che solo per quest'ultimo opera la deroga stabilita dall'art. 26 della legge 153 del 1969 e considerato che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall'IRPEF ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.).

ICI e omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16002 del 15 giugno 2025

In ordine all'omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno, ai fini ICI, il Collegio intende ribadire, poi, che detta mancanza, ove non sia dimostrato un conseguente pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, non incide sulla validità dell'atto, in quanto non ne è specificamente sanzionata l'inosservanza da parte dell'art. 31, comma 20, della l. n. 289 del 2002, che prevede detto obbligo di comunicazione.

Accertamenti bancari

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15996 del 15 giugno 2025

In tema di accertamenti bancari di cui all'art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2023, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelievi bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.

Il giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15994 del 15 giugno 2025

Nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convin-

cimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata, come nel caso di mere allegazioni difensive quali sono le osservazioni contenute nella perizia stragiudiziale.

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15986 del 15 giugno 2025

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.

Accertamenti bancari

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15982 del 15 giugno 2025

In tema di accertamenti bancari di cui all'art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2023, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.

IMU su fabbricato divenuto inagibile

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15966 del 15 giugno 2025

In tema di IMU, nel caso di fabbricato divenuto inagibile, l'imponibile, fino al nuovo accatastamento, non può essere determinato sulla base del valore venale dell'area edificabile, atteso che, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, il valore da assumere resta quello risultante dalla rendita catastale rivalutata secondo i moltiplicatori previsti dall'art. 52, comma 5, primo periodo, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Il procedimento tributario e l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15965 del 15 giugno 2025

In tema di procedimento tributario, l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, codificato dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali della U.E., pur costituendo un diritto fondamentale del contribuente e principio fondamentale dell'ordinamento europeo, in quanto espressione del diritto di difesa e finalizzato a consentire al contribuente di manifestare preventivamente il suo punto di vista in ordine agli elementi su cui l'Amministrazione intende fondare la propria decisione, non è assunto dalla giurisprudenza della CGUE in termini assoluti e formali, ma può soggiacere a restrizioni che rispondano, con criterio di effettività e proporzionalità, a

obiettivi di interesse generale, sicché, nell'ambito tributario, non investe l'attività di accertamento delle imposte locali svolta dall'Amministrazione fiscale.

Il trattamento economico del personale amministrativo sanitario

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 15955 del 14 giugno 2025

In materia di trattamento economico del personale amministrativo sanitario, l'erogazione ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, con incarico di dirigente di struttura complessa, dell'incremento della retribuzione di posizione è vincolata alla capienza del relativo fondo, di cui all'art. 50, comma 3, del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, ed è in ogni caso condizionata all'adozione, da parte del datore di lavoro, del provvedimento di graduazione della funzione, in quanto intimamente correlata alla retribuzione di posizione, alla quale si aggiunge.

La consulenza tecnica d'ufficio e l'omesso invio alle parti della bozza di relazione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 15953 del 14 giugno 2025

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.

L'indennità di accompagnamento

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 15951 del 14 giugno 2025

In tema di indennità di accompagnamento, il beneficio può spettare all'invalide grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

La dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15950 del 14 giugno 2025

La dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti, costituendo la reazione dell'ordinamento al protrarsi del comportamento inerte delle parti e mirando ad attuare il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost., può seguire solo al verificarsi di una delle ipotesi tassativamente contemplate dall'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992.

La cessione di partecipazioni sociali e il criterio per cui le plusvalenze

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15944 del 14 giugno 2025

In materia di cessione di partecipazioni sociali, il criterio per cui le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione

a titolo oneroso, piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione, si applica anche in presenza di una clausola di earn-out, che prevede, al momento del perfezionamento del trasferimento, il pagamento di una parte fissa del corrispettivo e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, collegate ai risultati economici della società, il pagamento di una ulteriore parte del corrispettivo.

Il vizio di violazione di legge

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15942 del 14 giugno 2025

Il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione.

La facoltà delle parti di produrre nuovi documenti

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15928 del 14 giugno 2025

La facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., deve solo rispettare il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del già richiamato decreto legislativo, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, termine da considerarsi perentorio.

Il principio di non contestazione nel processo tributario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15914 del 14 giugno 2025

Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., comma 1, si applica anche nel processo tributario ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza.

Domanda di ammissione al passivo e produzione dell'originale del titolo: limiti alla rimessione in termini ex art. 153 L.F.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15911 del 14 giugno 2025

Il creditore che, in sede di verifica di stato passivo, non presenta una domanda di ammissione con riserva di produzione dell'originale del titolo, ex art. 96 L.F., non può, in sede di opposizione ex art. 98 L.F., ove non sia stato prodotto contestualmente con il deposito del ricorso, produrre tale originale nel corso del giudizio, invocando la rimessione in termini ex art. 153 L.F., essendo quella di presentare domanda di insinuazione al passivo c.d. "piena" (anziché con riserva) una scelta processuale direttamente imputabile allo stesso.

La notificazione a mezzo PEC

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15903 del 14 giugno 2025

In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15802 del 13 giugno 2025

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza l.fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, al punto che, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.

Il deposito del ricorso ex art. 98 l. fall.

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 15801 del 13 giugno 2025

Il deposito del ricorso ex art. 98 l. fall. effettuato in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi (nella specie quello relativo alla volontaria giurisdizione) non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca un'espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, giacché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti.

Il giudizio di rilevanza delle circostanze dedotte ad oggetto di prova

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15900 del 13 giugno 2025

Il giudizio di rilevanza delle circostanze dedotte ad oggetto di prova è rimesso al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili per vizio di motivazione, che deve riguardare un punto decisivo della controversia, potendo la parte dolersene ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento.

Limiti di velocità e sanzioni

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15894 del 13 giugno 2025

In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, il sistema di accertamento comunemente detto "tutor" (tecnicamente "SICVe" - Sistema Informativo Controllo Velocità) rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada, come

disciplinati dall'art. 4, del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla legge n. 168 del 2002).

Le sanzioni amministrative per illeciti trasferimenti di denaro contante

Sezione Seconda Civile - Ordinanza n. 15893 del 13 giugno 2025

In tema di sanzioni amministrative per illeciti trasferimenti di denaro contante commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 90 del 2017, se (come in questa fattispecie concreta) ancora sub iudice, si applica la disciplina più favorevole (lex mitior), ex art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017, e spetta al giudice di merito verificare in concreto (avuto riguardo alle connotazioni oggettive e soggettive del fatto contestato) se il sopravvenuto trattamento sanzionatorio si renda, in quanto di maggior favore, applicabile al fatto pregresso.

La ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini della pensione per i liberi professionisti

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 15890 del 13 giugno 2025

In materia di ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini della pensione per i liberi professionisti, l'accettazione da parte del lavoratore della proposta, formulata dall'ente preposto alla gestione previdenziale accentratrice, implica la conclusione di un accordo di natura pubblicistica, che ha ad oggetto anche costi e modalità della ricongiunzione e, una volta perfezionato, non è revocabile, salvo il caso di errore.

Il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della sanzione amministrativa

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15882 del 13 giugno 2025

Il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della sanzione amministrativa è rimesso dalla legge alla discrezionalità del giudice di merito, che ha il potere di quantificarne l'entità, entro i limiti sanciti dalla disposizione applicata, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, con conseguente insindacabilità della relativa valutazione in sede di legittimità.

La prescrizione del diritto a ottenere al TFR

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 15727 del 12 giugno 2025

La prescrizione del diritto a ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto decorre dalla cessazione del rapporto e non va confusa col diritto, maturante anche nel corso del rapporto stesso, ad accertare la quota temporaneamente maturata: l'uno ha per oggetto una condanna (necessariamente preceduta dall'accertamento di cui all'art. 2909 c.c.), mentre l'altro ha per oggetto un mero accertamento; la diversità di contenuto e maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il diverso regime della prescrizione, senza che la diversità possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi.

IVA e il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15719 del 12 giugno 2025

In tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l'esigenza ad essa sottesa di preservare l'integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale.

La notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15710 del 12 giugno 2025

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

Il vizio di omessa pronuncia

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15709 del 12 giugno 2025

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame.

Le controversie intraprese da o contro Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15689 del 12 giugno 2025

In tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. "Contenzioso escluso" previsto nel menzionato contratto.

La liberalità d'uso prevista dall'art. 770 co. 2 cod. civ.

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15679 del 12 giugno 2025

La liberalità d'uso prevista dall'art. 770 co. 2 cod. civ. non costituisce do-

nazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa; essa trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti e, sotto il profilo della proporzionalità, della posizione sociale e delle condizioni economiche dell'autore dell'atto.

L'oggetto del processo tributario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15795 del 12 giugno 2025

Il processo tributario ha ad oggetto il rapporto e non la mera illegittimità dell'atto, di talché quest'ultima non comporta sempre ed automaticamente l'accoglimento integrale del ricorso del contribuente, dovendo il giudice esercitare i propri poteri estimativi e anche sostitutivi, provvedendo se del caso a rettificare gli importi richiesti.

TARI

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15792 del 12 giugno 2025

In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.

L'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15783 del 12 giugno 2025

L'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'art. 101 c.p.c. riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese.

Sanzioni amministrative

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15752 del 12 giugno 2025

In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689.

L'imposta sulle successioni

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15743 del 12 giugno 2025

In tema di imposta sulle successioni, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 4 luglio 2024, n. 104 (che ha introdotto il comma 5-bis all'art. 36 della legge 31 ottobre 1990, n. 346), l'erede (nella specie,

prima, ONLUS e, poi, ente del Terzo Settore) beneficiario dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, confermata dall'art. 89, comma 7, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e rinnovata dall'art. 82, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non è soggetto a responsabilità solidale per l'imposta dovuta dagli altri eredi o dai legatari ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, essendo altrimenti vanificata la ratio legis di escuderne la soggettività passiva a qualsiasi titolo per l'obbligazione tributaria.

Operazioni soggettivamente inesistenti

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15738 del 12 giugno 2025

Ove vengano contestate al contribuente operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere all'onere di provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 9588 del 2019; Cass. n. 24471 del 2022). In particolare, l'Amministrazione è tenuta a provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione IVA, senza che sia necessaria la prova della partecipazione all'evasione.

L'ipoteca esattoriale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15567 dell'11 giugno 2025

L'ipoteca esattoriale rappresenta un presupposto dell'espropriazione immobiliare, espropriazione che non può aversi: a prescindere dall'entità del debito, quando l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente (articolo 76, comma 1, lettera a, D.P.R. 602/1973); quando l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera centoventimila euro (articolo 76, comma 1, lettera b, D.P.R. 602/1973); se non sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Contenzioso tributario e ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15562 dell'11 giugno 2025

In tema di contenzioso tributario, costituisce, invero, ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l'iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore.

Il disconoscimento di scrittura privata

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15535 dell'11 giugno 2025

Il disconoscimento di scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo l'impiego di formule solenni e sacramentali, postula che la parte, contro la quale la scrittura sia prodotta in giudizio, sollevi

un'impugnazione inequivoca e determinata, da cui sia possibile desumere con certezza la volontà di negare l'autenticità della scrittura o della sua sottoscrizione. Il convincimento del giudice del merito, sull'idoneità o meno, al fine indicato, di una determinata deduzione difensiva, risolvendosi in una valutazione di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, ove fondato su motivazione adeguata e corretta.

L'interpretazione delle clausole contrattuali

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 15634 dell'11 giugno 2025

L'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, ma l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto.

I contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”

Sezione Seconda Civile - Ordinanza n. 15631 dell'11 giugno 2025

In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona “ex nunc” il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali.

La comunicazione della data di udienza nel processo tributario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15619 dell'11 giugno 2025

La comunicazione della data di udienza nel processo tributario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata.

La sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15617 dell'11 giugno 2025

La sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 1, t.u.i.r., si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza.

Imposta di registro

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15614 dell'11 giugno 2025

In tema di imposta di registro, la pattuizione accessoria ad un contratto preliminare, con la quale le parti differiscano la dazione della caparra confirmatoria ad un momento successivo rispetto alla sua stipulazione, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni assunte dalle parti, è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi della nota all'art. 10 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la quale collega l'insorgenza dell'obbligazione tributaria non soltanto alla corresponsione, ma anche alla mera previsione (o promessa) della caparra confirmatoria, essendone irrilevante l'esecuzione differita rispetto alla conclusione del contratto preliminare.

Impugnazione e meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15604 dell'11 giugno 2025

In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

La responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 15459 del 10 giugno 2025

La responsabilità della p.a., ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso a un comportamento della stessa dolo-
so o colposo, non essendo affatto sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne di per sé l'ipotizzata illiceità: ne consegue che il criterio d'imputazione della responsabilità in parola non è correlato alla sola illegittimità del provvedimento, ma ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto.

Il nesso di causalità nell'illecito aquiliano: il ruolo del giudice di merito e il sindacato in sede di legittimità

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 15457 del 10 giugno 2025

In materia di illecito aquiliano, l'accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all'operare di più concause ed all'individuazione di quella cd. «prossima di rilievo» nella verifica dell'evento dannoso, forma

oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e 1127, primo comma, cod. civ.

Il danno da capacità lavorativa specifica al momento del sinistro di un soggetto disoccupato

Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 15451 del 10 giugno 2025

Il danno da capacità lavorativa specifica è risarcibile anche in favore di colui che, al momento del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa (perché disoccupato - purché non volontariamente - o minore), con la peculiarità che, in tal caso, la liquidazione dovrà prendere, quale base reddituale di riferimento, “quella corrispondente all’attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l’evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l’id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti” (Cass., n. 5787/2024) e, quanto al disoccupato, sempre che “sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale” (Cass., n. 4289/2024; Cass., n. 9682/2020).

La rappresentanza in giudizio della P.A.

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15531 del 10 giugno 2025

Qualora la P.A. sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato ma da un difensore iscritto nell’apposito albo, ai sensi degli artt. 82 e 87 c.p.c., il diritto dell’amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., comprende anche i relativi compensi, ancorché lo stesso difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico.

Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 15528 del 10 giugno 2025

Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l’impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione.

L'obbligo motivazionale dell'accertamento

Sezione Tributaria – Sentenza n. 15518 del 10 giugno 2025

L'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta, esigendo il requisito motivazionale, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.

La solidarietà dell'obbligazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15514 del 10 giugno 2025

La solidarietà dell'obbligazione comporta, ai sensi dell'art. 1292 c.c., che l'adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri, essendo unica la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati con la conseguenza che la definizione agevolata incide sulla prestazione d'imposta dovuta dai condebitori d'imposta. La riduzione operata nei confronti di un singolo debitore solidale comporta, dunque, che l'effetto liberatorio conseguente al pagamento dell'unica prestazione così ridotta, si espliciti radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente.

Il possesso di altri immobili e l'agevolazione della prima casa

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15502 del 10 giugno 2025

Il possesso di altri immobili non osta all'agevolazione della prima casa, solo se le case sono inidonee ad abitazione; inidoneità sia soggettiva sia oggettiva, con prova a carico del contribuente e con accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

La rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda giudiziale

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 15467 del 10 giugno 2025

La rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, l'eventuale errore al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà espressa dalla parte in sede processuale.

Presunzione di utili nelle società di capitali a base ristretta: solidarietà gestionale e soci-persona giuridica

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15274 del 9 giugno 2025

In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorché il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà.

La conciliazione giudiziale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 15282 del 9 giugno 2025

La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste dall'art. 88, disp. att., c.p.c. e, funzionalmente, da un lato, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, e, dall'altro, per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore.

Impugnazione della cartella e legittimazione passiva nel contenzioso tributario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15294 del 9 giugno 2025

In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella di pagamento emessa dal Concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il Concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.

Il danno subito per la perdita della “chance” di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 15298 del 9 giugno 2025

Il danno subito per la perdita della “chance” di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione (conseguente all'inottemperanza della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi) è suscettibile di liquidazione equitativa solo se il dipendente allega l'esistenza del pregiudizio e fornisce, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova dei suoi elementi costitutivi e, cioè, di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale.

L'accettazione espressa o tacita di eredità

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15301 del 9 giugno 2025

L'accettazione espressa o tacita di eredità può essere realizzata anche da manifestazione di volontà del gestore non dotato di poteri rappresentativi, purché le sue iniziative vengano ratificate dall'erede.

Imposta di registro su atti giudiziari e obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15413 del 9 giugno 2025

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.

La disciplina dell'IVA di gruppo: natura, funzionamento e compensazioni

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15397 del 9 giugno 2025

La disciplina dell'Iva di gruppo trova la sua fonte normativa nella previsione di cui all'art. 73, d.P.R. n. 633/1972 e nella successiva normativa secondaria di attuazione e che il regime dell'Iva di gruppo è una mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la società capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti Iva delle società aderenti (c.d. compensazione verticale) e versa l'imposta a debito oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso, ed è sempre la capogruppo che può procedere alla c.d. compensazione orizzontale, ma del solo credito Iva di gruppo, che è quello emergente dai prospetti riepilogativi annuali della dichiarazione di gruppo, con tributi diversi; in particolare, nell'ambito della liquidazione di gruppo, al ricorrere di determinati requisiti, i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, debbono essere effettuati dalla società controllante, che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo, calcolando la somma algebrica (non già quella "progressiva", come si deduce in memoria) dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferiti al gruppo a compensazione: posto che la compensazione postula la sussistenza di crediti e debiti reciproci tra i medesimi i soggetti, è logico che sia la controllante ad occuparsi del versamento cumulativo o della determinazione del credito del gruppo, previa compensazione delle posizioni debitorie e creditorie.

Separazione personale e assegno di mantenimento: il tenore di vita e il dovere di assistenza

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15356 del 9 giugno 2025

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.

156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.

Sentenza di divorzio e statuizioni economiche

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15352 del 9 giugno 2025

La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, con la precisazione che la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi al giudicato di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate, essendo necessaria la modifica delle condizioni stabilite, a seguito di domanda ex art. 9 della L. n. 898 del 1970.

L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 15349 del 9 giugno 2025

In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.

Criteri di distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione nel condominio

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 15346 del 9 giugno 2025

In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale.

La causa del patto di prova

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 15326 del 9 giugno 2025

La causa del patto di prova è ravvisabile nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro e, per evitare l'illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi (Cass. n. 3451 del 2000), atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate (Cass. n. 9597 del 2017).

La tassabilità dei proventi da attività illecita

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 15259 dell'8 giugno 2025

In tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, legge n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012) norma integrante "ius superveniens" astrattamente più favorevole al contribuente e, quindi, avente efficacia retroattiva, l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

La motivazione apparente

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15261 dell'8 giugno 2025

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Accertamenti bancari

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15264 dell'8 giugno 2025

In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.

L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15191 del 7 giugno 2025

L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare an-

che altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, di talché quest'ultimo ha la facoltà di impugnare il diniego di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, ottavo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto esso, seppur atto non rientrante in quelli indicati dall'art. 19, è il provvedimento con il quale l'amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per quest'ultimo, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario.

Il risarcimento del c.d. danno diretto

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 15193 del 7 giugno 2025

La domanda di risarcimento del danno rientra nel novero di quelle soggette al regime del c.d. risarcimento diretto (art. 149 cod. ass.), ma il danneggiato ritenga di promuovere l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicuratore del responsabile, invece che nei confronti del proprio assicuratore, è lecito e possibile che l'assicuratore convenuto dia mandato di costituirsi, in nome proprio e per conto proprio, all'assicuratore della r.c.a. del danneggiato

Il termine ordinario per proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

Sezione Terza Civile - Sentenza n. 15221 del 7 giugno 2025

Il termine ordinario per proporre, ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c., l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla conoscenza - comunque avuta da parte del soggetto legittimato a proporre l'opposizione - degli elementi essenziali del provvedimento monitorio e, cioè, dall'acquisita consapevolezza dei nominativi di creditore e debitore e del credito indicati nell'ingiunzione di pagamento, nonché della sua avvenuta emissione, mentre la mera notizia di quest'ultima non è sufficiente ad individuare il dies a quo del predetto termine.

Gli incentivi fiscali per i lavoratori c.d. 'impatriati'

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15234 del 7 giugno 2025

Gli incentivi fiscali per i lavoratori c.d. 'impatriati', previsti dall'art. 3 della legge n. 238 del 2010 e relative normative di attuazione, devono essere riconosciuti ai lavoratori che provino di possedere tutti i requisiti sostanziali richiesti ed abbiano presentato al datore di lavoro richiesta di applicazione dell'agevolazione, oppure abbiano presentato istanza di rimborso, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con circ. 14/E del 4 maggio 2012, richiesta che può essere proposta anche mediante dichiarazione dei redditi ed indipendentemente dall'appartenenza dei lavoratori all'Unione Europea.

Gli interessi sulle somme che l'agenzia delle entrate deve corrispondere al contribuente creditore

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15239 del 7 giugno 2025

Ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, gli interessi sulle somme che l'agenzia delle entrate deve corrispondere al contribuente creditore hanno il loro termine finale di maturazione nella data di emissione e trasmissione all'incaricato per il versamento del necessario ordinativo di

pagamento, che non trova un equipollente nell'eventuale provvedimento di sgravio della pretesa impositiva notificata al contribuente, mentre di ogni ulteriore ritardo nell'adempimento rimarrà responsabile l'incaricato per il pagamento.

La responsabilità ex art. 2051 c.c.

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 15244 del 7 giugno 2025

La responsabilità ex art. 2051 c.c., per la sua natura oggettiva, prescinde dalla colpa del custode: prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è superflua ogni indagine circa un contegno contrario a diligenza, prudenza o perizia del custode, dacché la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte dello stesso assume valenza soltanto ai fini della configurabilità della diversa (e generale) ipotesi della responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c.

Il diritto alla riscossione dei tributi erariali

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15249 del 7 giugno 2025

Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.

Il rimborso dell'IVA versata in eccesso

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15254 del 7 giugno 2025

In tema di rimborso dell'IVA versata in eccesso, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 a carico di entrambe le parti, non è violato dalle argomentazioni con cui l'Amministrazione finanziaria, soccombente in primo grado, neghi la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, trattandosi di mere difese e, come tali, non soggette ad alcuna preclusione processuale.

La risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15105 del 6 giugno 2025

Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

La violazione dell'art. 115 c.p.c.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15114 del 6 giugno 2025

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamen-

to delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale.

L'accertamento delle imposte sui redditi e le indagini bancarie

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15154 del 6 giugno 2025

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.

La nullità della consulenza tecnica d'ufficio

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15162 del 6 giugno 2025

La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente.

Rapporti di durata e obbligazioni periodiche: effetti temporali del giudicato e limiti alla riesaminabilità in assenza di sopravvenienze modificative

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 15072 del 5 giugno 2025

In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale dunque esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.

Contratti di somministrazione e rilevazione dei consumi mediante contatore

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 15061 del 5 giugno 2025

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di pro-

vare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

Scontro tra veicoli e prova liberatoria per il superamento della presunzione di concorrente responsabilità

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 14977 del 4 giugno 2025

Nel caso di scontro tra veicoli, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., si ha non solo nel caso di accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, che viene quindi liberato dalla detta presunzione, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; ma può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.

La rimessione per la pretermissione di un litisconsorte necessario

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 14970 del 4 giugno 2025

La rimessione per la pretermissione di un litisconsorte necessario determina automaticamente che il processo debba iniziare ex novo dalla ripetizione dell'atto introduttivo verso il pretermesso, con conseguente nuovo decorso delle preclusioni assertive ed istruttorie, a prescindere dalla circostanza se il pretermesso svolga o meno nuove difese e articoli mezzi di prova.

L'eccezione sulla carenza di legittimazione ad agire

Sezione Seconda Civile - Ordinanza n. 14967 del 4 giugno 2025

Soltanto la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, senza che ciò ponga problemi probatori, atteso che, in siffatti casi, si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta, mentre la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che può consistere in meri fatti o in fatti-diritto e che deve essere allegato e provato, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.

La distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 14945 del 4 giugno 2025

Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice.

La determinazione del reddito d'impresa l'abolizione del regime di in-deducibilità

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 14921 del 4 giugno 2025

Nella determinazione del reddito d'impresa l'abolizione del regime di in-deducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. "black list"), prevista dall'art. 1, commi 301, 302, e 303, della l. n. 296 del 2006, ha carattere retroattivo, con conseguente deducibilità di tali costi subordinata alla prova dell'operatività dell'impresa estera contraente nonché della effettività della transazione commerciale, mentre il requisito dello svolgimento effettivo di attività commerciale non è più richiesto a decorrere dall'anno di imposta 2015, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di cui al d.lgs. n. 417 del 2015.

La ricognizione di debito

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15045 del 4 giugno 2025

La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi", che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindere sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 15035 del 4 giugno 2025

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 15032 del 4 giugno 2025

La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l'esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia

discostato da canoni legali assunti come violati.

Il rimborso del credito IVA può essere richiesto e se l'identificazione diretta

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15026 del 4 giugno 2025

Il rimborso del credito IVA può essere richiesto anche se l'identificazione diretta sia stata effettuata dall'istante dopo il compimento dell'operazione cui la richiesta si riferisce, purché, nonostante l'inosservanza dell'obbligo di anticipata identificazione, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, l'autorità sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rimborso, che la stessa non persegua finalità fraudolente od abusive e che l'identificazione sia effettuata, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni che l'istanza abbia ritenuto di dare, entro un termine ragionevole.

La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15024 del 4 giugno 2025

Per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate.

L'immeritevolezza delle clausole contrattuali

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 15023 del 4 giugno 2025

In tema di immeritevolezza delle clausole contrattuali va rilevato che lo squilibrio delle prestazioni non può farsi coincidere la convenienza del contratto. Chi ha fatto un cattivo affare non può pretendere di sciogliersi dal contratto invocando "lo squilibrio delle prestazioni". L'intervento del giudice sul contratto non può che essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà negoziale

L'art. 4, comma 3, della legge Regione Lombardia n. 34 del 2004

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15014 del 4 giugno 2025

L'art. 4, comma 3, della legge Regione Lombardia n. 34 del 2004, in tema di individuazione dell'ente territoriale competente a sostenere le spese per minori ospitati in strutture a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, fa riferimento, non alla "presa a carico" ("ricovero"), come avviene ai sensi dell'art. 6 della legge n. 328 dell'8/11/2000, ma alla adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria; in caso di nomina del tutore, a seguito di sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, la disposizione regionale individua il comune che deve sopportare le spese in quello di residenza dei genitori alla data di tale nomina, che costituisce elemento distintivo della fattispecie, essendo irrilevante ogni successiva modifica della

residenza dei genitori.

L'onere di allegazione del richiedente asilo

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15003 del 4 giugno 2025

L'onere di allegazione del richiedente asilo ha ad oggetto la situazione di radicamento ed integrazione conquistata in Italia e non anche la recisione dei legami con il proprio Paese d'origine o la sussistenza in esso di condizioni politico-sociali tali da non consentire il raggiungimento dell'obiettivo minimo di un'esistenza dignitosa, aspetti questi che, non essendo costitutivi del diritto del richiedente, ma sostanzialmente impeditivi, sono rimessi all'accertamento del giudice di merito, senza necessità di una loro specifica allegazione.

Sezione Penale

Il traffico di sostanze stupefacenti

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 23991 del 27 giugno 2025

In tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), afferma che il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerge che tale traffico ha raggiunto la “soglia minima”, ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore- soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore).

Impresa mafiosa e confisca: la contaminazione totale del patrimonio

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 23983 del 27 giugno 2025

In tema di impresa mafiosa e di presupposti giustificativi del sequestro funzionale alla confisca, conseguente all’accertamento del delitto previsto dall’art. 416-bis cod. pen., per “impresa mafiosa” deve intendersi quella che, indipendentemente da chi ne sia formalmente il titolare, per le modalità del controllo su di essa operato dal sodalizio criminoso, o per il metodo mafioso utilizzato per affermarsi sul mercato, per conquistare e/o mantenere una posizione dominante, oppure per il conferimento o per la distrazione di quote degli utili da parte o a favore dell’associazione criminale di riferimento, sia a quest’ultima completamente asservita, divenendone uno strumento operativo, sicché, per effetto di ciascuna delle predette condizioni, l’intera attività aziendale risulti inquinata dalla presenza di risorse illecite, rendendosi impossibile distinguere tra capitali leciti e illeciti, posta l’irreversibile contaminazione dell’accumulo di ricchezza

Procedimento di prevenzione e ricorso per cassazione

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 23978 del 27 giugno 2025

Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, vizio in cui va ricompresa l’ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre nei casi di assenza totale della motivazione, cui vengono assimilati quelli in cui la motivazione del provvedimento sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi, o in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che lo hanno giustificato, trattandosi di vizio che sostanzia una inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

La configurabilità del reato di calunnia

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 23965 del 27 giugno 2025

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l’inizio

di un procedimento penale a carico del calunniato, ma è sufficiente che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, cosicché, soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, deve escludersi la materialità del delitto di calunnia.

La convalida dell'arresto

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 23915 del 26 giugno 2025

In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento.

La traduzione degli atti

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23908 del 26 giugno 2025

In tema di traduzione degli atti, l'imputato alloggio che si dolga dell'omessa traduzione della sentenza ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale.

Ricorso per cassazione e ius superveniens costituzionale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 23906 del 26 giugno 2025

In tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento, con contenuto additivo, consente al ricorrente di giovarsene senza presentare motivi aggiunti, essendo sufficiente anche depositare una semplice memoria difensiva, purché con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione della sentenza di merito sul punto su cui è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità.

La rinuncia parziale ai motivi d'appello

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23896 del 26 giugno 2025

La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi.

La determinazione della pena per il reato continuato

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 23852 del 26 giugno 2025

In tema di determinazione della pena per il reato continuato, il giudice, dopo aver individuato la violazione più grave e determinato la pena base, procede all'aumento per la continuazione in misura corrispondente alla gravità di ciascun reato satellite, con il limite del triplo della sanzione determinata per il reato più grave. In caso di pluralità di reati satellite, la determinazione di detti aumenti deve essere frazionata per ciascuno di essi e costituisce l'esito di una valutazione discrezionale di merito da condursi alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sottratta, se logicamente motivata, alla cognizione della Corte di legittimità.

Misure cautelari personali e valutazione del pericolo di inquinamento probatorio

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23843 del 26 giugno 2025

In tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale.

La ricettazione

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23833 del 25 giugno 2025

In tema di ricettazione è, invece, costante nel riconoscere che l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. all'epoca dei fatti (ora quarto comma) non configura una autonoma previsione incriminatrice, quanto una circostanza attenuante speciale, destinata ad incidere sul regime sanzionatorio del reato-base, secondo quel rapporto di "specie" a "genere" che si realizza fra la fattispecie circostanziata e quella semplice di reato, per la presenza di qualche requisito specializzante (nella specie, la particolare tenuità del fatto criminoso), sicché, ai fini dell'applicazione del regime della prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen., (che impone di aver riguardo "alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale"), bisogna aver riguardo alla pena stabilita per il reato base, e non per l'ipotesi attenuata.

Le dichiarazioni della persona offesa

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23828 del 25 giugno 2024

Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del

suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, che, in motivazione, ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).

Lo scambio elettorale politico-mafioso

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 23821 del 25 giugno 2025

In tema di scambio elettorale politico-mafioso, l'esistenza di un'intesa per il procacciamento di consensi elettorali con modalità mafiose può essere desunta anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali della natura dell'accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l'assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l'utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d'influenza dell'organizzazione criminale.

Il divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 23802 del 25 giugno 2025

Il divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie, previsto dall'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., prevale sulla presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, prevista dal terzo comma dello stesso articolo, solo a condizione che risulti accertata l'incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con lo stato di detenzione, intendendosi per tale anche quello attuabile presso taluna delle "idonee strutture sanitarie penitenziarie" di cui è menzione nell'art. 275, comma 4-ter, cod. proc. pen.

Il riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 23742 del 25 giugno 2025

Ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione il giudice distrettuale fa proprio un argomento giuridico, tratto da alcune pronunce di questo giudice di legittimità secondo cui la colpa grave può risiedere in azioni che, pure non autonomamente rilevanti sul piano penale, né tanto meno ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, le quali, interpretate congiuntamente ad altri elementi circostanziali, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23666 del 24 giugno 2025

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere solo gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi

inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

La prova scientifica e il giudizio di attendibilità di una teoria

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23648 del 24 giugno 2025

Con riguardo al tema della prova scientifica, il giudizio di attendibilità di una teoria deve tener conto degli studi che la sorreggono e delle basi fattuali sui quali sono condotti, dell'ampiezza, della rigorosità e dell'oggettività della ricerca, del grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi, della discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio e delle opinioni dissonanti che si siano eventualmente formate, dell'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica, del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, nonché dell'autorità e dell'Indipendenza di chi ha effettuato la ricerca

Il principio dell'immutabilità del giudice

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23640 del 24 giugno 2025

Il principio dell'immutabilità del giudice previsto dall'art. 525 cod. proc. pen., trova applicazione anche nel giudizio di appello celebrato in camera di consiglio a seguito dell'impugnazione di una sentenza emessa all'esito di rito abbreviato; ed in applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza emessa da un collegio composto diversamente da quello davanti al quale alcune delle parti avevano rassegnato le proprie conclusioni.

L'accertamento dell'appartenenza all'associazione ex art. 416 bis cod. pen.

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 23502 del 24 giugno 2025

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza all'associazione ex art. 416 bis cod. pen., ciò che rileva - posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge - è l'innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell'attività delittuosa conforme al piano associativo e che il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo.

La prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 23476 del 24 giugno 2025

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine, per complessivi sessanta-quattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale.

Il delitto di violenza privata

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23678 del 24 giugno 2025

Il delitto punito dall'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ovvero il pati cui la persona offesa sia costretta: «L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è, dunque, costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016), in quanto «l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita» (Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014, dep. 2015, che ha sottolineato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen., di un aliquid diverso dal fatto concretante la violenza).

Legittimazione della parte civile all'appello ai soli effetti civili contro le sentenze del giudice di pace

Sezioni Unite Penali – Sentenza n. 23406 del 23 giugno 2025

La parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata a proporre appello ai soli effetti della responsabilità civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa

Prescrizione e tenuità del fatto: la prevalenza dell'estinzione del reato sull'esclusione della punibilità

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23394 del 23 giugno 2024

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.

Delitti contro la persona: l'aggravante ex art. 585 c.p. richiede la compresenza fisica di almeno due soggetti

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23390 del 23 giugno 2025

In tema di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, ai fini della configurabilità dell'aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell'art. 585, comma primo, cod. pen., è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse.

La valutazione del contenuto di intercettazioni

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 23356 del 23 giugno 2025

In tema di valutazione del contenuto di intercettazioni, la censura di diritto

può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa (Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997). Pertanto, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. un. n. 22471 del 26/02/2015; in senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021).

L'impugnazione delle misure cautelari personali

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 23349 del 23 giugno 2025

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017).

Riciclaggio e condotta frazionata: unità del reato e consumazione nell'ultimo segmento

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23246 del 23 giugno 2025

Ai fini della determinazione della competenza territoriale quando si procede per riciclaggio, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, si considera consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica: tale interpretazione confligge, infatti, con la consolidata e condivisa interpretazione secondo cui il riciclaggio è un reato che quando si consuma attraverso condotte frammentarie e progressive deve considerarsi “un unico” reato, il che implica che la consumazione vada identificata nell'ultimo, e non nel primo, frammento.

Gravi indizi di colpevolezza e controllo di legittimità

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23192 del 20 giugno 2025

In sede di controllo di legittimità, non è consentito il diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllo sempre ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare.

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23142 del 20 giugno 2025

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto

a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

La motivazione della sentenza

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23132 del 20 giugno 2025

In tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Il delitto di favoreggiamento personale

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23094 del 18 giugno 2025

Il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto.

La restituzione in termini ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen.

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 23047 del 18 giugno 2025

In tema di restituzione in termini ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. vige il principio secondo il quale competente a decidere è il giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione. Se, invece, l'istanza di rimessione in termini proposta al giudice dell'esecuzione è logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere ex art. 670, comma 3, cod. proc. pen., appartiene al giudice dell'esecuzione.

L'estinzione del reato per condotte riparatorie

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23042 del 18 giugno 2025

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruità della condotta intervenuta prima dell'apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 162-ter, comma 1, cod. pen., non è condizionata dall'opposizione delle parti e della persona offesa, dovendosi escludere che, in questa ipotesi, si applichi la sequenza procedurale prevista dall'art. 469 cod. proc. pen..

Il patteggiamento

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23041 del 18 giugno 2025

In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscus-

sa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto.

La configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23033 del 18 giugno 2025

Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non deve risultare dimostrata l'intenzione del reo diretta alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa.

Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 22906 del 18 giugno 2025

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporre per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali.

Le misure di prevenzione patrimoniali

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 22902 del 18 giugno 2025

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora venga presentata domanda di ammissione allo stato passivo da parte del terzo creditore, il tribunale è tenuto, in ordine logico, a verificare “in primis” il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, solo all'esito, gli elementi dimostrativi di buona fede adottati dal creditore, anche alla luce dei parametri indicati dal comma 3 dell'art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 22832 del 17 giugno 2025

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Estorsione

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 22823 del 17 giugno 2025

In tema di estorsione, la minaccia, ancorché consistente nell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente (e dunque all'apparenza legale), diviene contra ius quando, pur non essendo antigiusuridico il

male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici legittimi per ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, come quando la minaccia sia fatta con il proposito di coartare la volontà di altri per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia.

Le spese processuali della parte civile

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 22652 del 17 giugno 2025

In tema di spese processuali, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 22650 del 17 giugno 2025

L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa consiste nel fatto che nel furto l'oggetto del reato viene sottratto al detentore eludendone la vigilanza contro la sua volontà, mentre nella truffa il possesso viene conseguito con atto di disposizione dello stesso soggetto passivo il cui consenso è viziato da artifici e raggiri posti in essere dall'agente

La notifica del provvedimento di rinvio della trattazione del processo emesso dal giudice nell'assenza dell'imputato e in presenza del difensore

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 22638 del 17 giugno 2025

La notifica del provvedimento di rinvio della trattazione del processo emesso dal giudice nell'assenza dell'imputato e in presenza del difensore al predetto nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è dovuta all'imputato e/o al suo difensore di fiducia nel caso in cui sia dichiarata la nullità degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni o delle notificazioni ovvero nel caso in cui risulti che il difensore o l'imputato siano assenti per assoluta impossibilità di comparire dovuta a legittimo impedimento, posto che, al di fuori di tali eventualità, la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o che devono considerarsi presenti ai sensi dell'art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen.

La violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 22630 del 17 giugno 2025

La violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., non può essere dedotta con ricorso per Cassazione né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia esclusivamente ove la sua violazione si traduca nell'illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza.

Le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 22616 del 17 giugno 2025

Le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzino la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori.

Stupefacenti e valutazione dell'offensività della condotta

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 22576 del 16 giugno 2025

In tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine

La censura per Cassazione della mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 22573 del 16 giugno 2025

La mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.

Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 22540 del 16 giugno 2025

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali.

La posizione processuale di ogni coindagato o coimputato

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 22454 del 14 giugno 2025

La posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre

che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo

L'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 22444 del 14 giugno 2025

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte di appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova adottati, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu oculi e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti.

Il delitto di corruzione

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 22435 del 13 giugno 2025

Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione.

La bancarotta post - fallimentare

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 22383 del 13 giugno 2025

L'ipotesi di bancarotta post - fallimentare prevista dal comma 2 dell'articolo 216 L.F., punisce, come è noto, l'imprenditore che, durante la procedura fallimentare, commetta alcuni dei fatti previsti dal n. 1 del comma 1 dell'articolo 216 L.F., ovvero distrazioni, occultamenti, distruzioni e dissipazioni. Diversamente, la bancarotta pre-fallimentare è integrata dall'atto di distrazione concretizzatosi ed esauritosi prima della dichiarazione di fallimento.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 22381 del 13 giugno 2025

In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia, il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di avere restituito il prezzo della cessione, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, e, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l'assenza dei beni nel possesso del fallito.

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 22315 del 13 giugno 2025

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo

causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso

Inammissibilità del ricorso per Cassazione

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 22258 del 12 giugno 2025

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità, motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale.

La revoca o la sostituzione delle misure cautelari

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 22105 del 12 giugno 2025

In tema di misure cautelari l'art. 299, comma 3-bis, che stabilisce che il giudice prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive deve sentire il P.m. costituisce norma di carattere generale, applicabile ad ogni ipotesi di perdita di efficacia di una misura cautelare per effetto di un fenomeno estintivo della privazione della libertà, conseguente sia a revoca per effetto di una nuova valutazione delle condizioni di applicabilità della misura, sia all'operatività di diritto di altre situazioni, sia alla caducazione della misura per scadenza del termine massimo di durata, e secondo cui, trattandosi di richiesta obbligatoria, la sua omissione comporta la nullità prevista dall'art. 178 lett. b) cod. proc. pen., per violazione della disciplina concernente la partecipazione del P.m. al procedimento

La preclusione processuale ex art. 666 comma 2cod. proc. pen.

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 22093 del 12 giugno 2025

La preclusione processuale di cui parla l'art. 666 comma 2cod. proc. pen., ostativa ad una nuova pronuncia sul medesimo petitum, opera non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione.

La sospensione del procedimento con messa alla prova

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 22085 del 12 giugno 2025

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il rinvio dell'udienza disposto "per la verifica della messa alla prova", senza un esplicito riferimento ai presupposti per disporre la revoca, prefigurando gli opposti epiloghi del procedimento speciale, è idoneo a garantire il contenuto informativo dell'avviso di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. e a salvaguardare i diritti di difesa rispetto all'adozione di una revoca "a sorpresa.

La configurazione del deposito temporaneo di rifiuto

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 22077 del 12 giugno 2025

Ai fini della configurazione del deposito temporaneo di rifiuto devono sussistere gli specifici requisiti richiesti dall'art. 183 bb) d. lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. n. 116 del 2020, che riprende, in sostanziale continuità, la definizione della normativa previgente, gravando sull'interessato, posto che il regime giuridico più favorevole invocato ha portata derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, l'onere di fornirne la relativa dimostrazione.

Il diniego di termini a difesa

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 22064 dell'11 giugno 2025

Il diniego di termini a difesa può dar luogo ad una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto incidenti sull'assistenza dell'imputato, sempreché, come nel caso in esame, l'eccezione sia stata tempestivamente formulata.

La preclusione del giudicato cautelare

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 22062 dell'11 giugno 2025

La preclusione del giudicato cautelare opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito.

La circostanza attenuante del risarcimento del danno

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 22046 dell'11 giugno 2025

La circostanza attenuante del risarcimento del danno, quantunque fondata anche su una valutazione positiva della resipiscenza del colpevole e quindi su una sua minore pericolosità sociale, ha altresì una componente obiettiva che si rivela nel tenore letterale della disposizione laddove il termine «interamente», riferito alla riparazione del danno cagionato dal reato, dimostra la finalità dell'attenuante di assicurare l'eliminazione degli effetti lesivi della condotta.

Elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 22019 dell'11 giugno 2025

Il reato di cui all'art. 572 cod. pen. richiede, quale elemento costitutivo, una condotta oggettivamente idonea a ledere la persona nella sua integrità psicofisica, consistente nella sottoposizione dei familiari a una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita.

L'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 21924 del 10 giugno 2025

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al di-

niego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo o la presenza di precedenti penali.

La detenzione domiciliare

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 21923 del 10 giugno 2025

La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall'ordinamento penitenziario, presuppone pur sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo, così come non la esige la più vasta misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce, invece, la finalità della misura e del trattamento.

La prova della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 21914 del 10 giugno 2025

La prova della conoscenza effettiva del processo, in assenza della prova di una deliberata intenzione di sottrarsi ad esso, non può desumersi dalla mera nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso di questi, compiuta nella fase iniziale delle indagini, nel caso in cui il difensore abbia rinunciato al mandato e non vi sia nessuna prova né della comunicazione della rinuncia, né della effettiva comunicazione della nomina del nuovo difensore di ufficio e neppure quella della effettività del rapporto professionale tra l'imputato e il difensore rinunciante.

L'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 21902 del 10 giugno 2025

L'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal già menzionato organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 21881 del 10 giugno 2025

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

Sequestro conservativo

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 21868 del 10 giugno 2025

Per disporre un sequestro conservativo è indispensabile verificare, attraverso una seria analisi della composizione patrimoniale e degli atteggiamenti nella gestione dei beni del debitore, se sussista un concreto rischio di dispersione delle garanzie del credito.

L'appello cautelare proposto dal pubblico ministero

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 21838 del 10 giugno 2025

In tema di appello cautelare proposto dal pubblico ministero, la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari, relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo tuttavia, comunque necessaria, ai fini dell'applicazione della misura cautelare per effetto del ribaltamento, la gravità indiziaria connessa ad una prognosi di elevata probabilità di condanna.

Reati edilizi e confisca

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 21539 del 9 giugno 2025

In materia edilizia non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa ai sensi dell'art. 240 cod. pen. del manufatto abusivo a seguito di condanna per le contravvenzioni previste dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 diverse dalla lottizzazione abusiva, in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito

Spazio vitale del detenuto: il letto singolo costituisce arredo rilevante ai fini del calcolo della superficie disponibile

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 21540 del 9 giugno 2025

L'ingombro del letto singolo, pur se amovibile, deve essere scomputato dalla superficie della cella a disposizione del detenuto. Si tratta, infatti, di arredo, che, sebbene non fissato sul pavimento, non è suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e, pertanto, compromette il movimento del detenuto al suo interno.

Giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 21549 del 9 giugno 2025

Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perché non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.

Il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 21554 del 9 giugno 2025

In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso.

L'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 21568 del 9 giugno 2025

Integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo, non essendo necessario, ai fini della configurazione del reato, l'annullamento della capacità di autodeterminazione.

L'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 21263 del 6 giugno 2025

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

Il vizio di travisamento della prova

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 21267 del 6 giugno 2025

Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo se il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, o se entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio

probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti

Associazione di tipo mafioso e la condotta di partecipazione

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 21292 del 6 giugno 2025

In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicitazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Le rogatorie internazionali

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 21315 del 6 giugno 2025

In tema di rogatorie internazionali, è ammissibile, perché conforme alle norme convenzionali richiamate dall’art. 696, comma primo, cod. proc. pen. e, in particolare, alle prassi instauratesi sulla base di dette norme, la trasmissione diretta della rogatoria tra autorità giudiziarie di Stati aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, ancorché non facenti parte della cooperazione in ambito Schengen, al di là dei limiti fissati dall’art. 15 di tale convenzione, che, peraltro, non riguardano le richieste di indagini preliminari, tra le quali si pone la richiesta di sequestro probatorio

Il reato di fuga ex art. 189, comma sesto, codice della strada

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 21259 del 5 giugno 2025

Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, cod. strad., ha natura di reato omissivo di pericolo, in quanto volto ad imporre all’agente, sanzionandone l’inosservanza, l’obbligo di fermarsi in presenza di un incidente - di cui abbia percezione - riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, sicché, ai fini della sussistenza del reato, non è necessario riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro neppure accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza

Il procedimento di prevenzione

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 21252 del 5 giugno 2025

Il procedimento di prevenzione con riferimento all’applicazione della misura patrimoniale della confisca prevede ex art. 23 d.lgs. 159/2011 che anche i terzi che vantano titoli di proprietà sui beni stessi sono chiamati a parteciparvi e, ove per errore, non siano stati messi in condizione di farlo, secondo la giurisprudenza consolidata (cfr. Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021) possono far valere le proprie ragioni unicamente in sede di incidente di esecuzione, al fine di ottenere la revoca del provvedimento ablatorio.

Il concorso di persone nel reato

Sentenza n. 21241 del 5 giugno 2025

In tema di concorso di persone nel reato, l’azione unica posta a carico di

tutti i concorrenti ricorre solo se la condotta compiuta da ciascuno rientri, anche in senso lato, nell'attuazione dell'impresa concordata, sicché la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso solo qualora il correo abbia la coscienza e la volontà dell'evento da altri cagionato e, in qualsiasi modo, abbia partecipato all'azione o comunque facilitato l'esecuzione della stessa.

Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 21224 del 5 giugno 2025

Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente è una fattispecie intesa a tutelare l'interesse della Pubblica Amministrazione a contrarre con il miglior offerente, per il cui perfezionamento è necessario che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, anche a prescindere da un'effettiva modifica di un tale atto, in modo tale da condizionare in concreto la scelta del contraente.

La testimonianza indiretta

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 21005 del 5 giugno 2025

La testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna parte abbia chiesto che il teste di riferimento fosse chiamato a deporre, posto che il divieto di utilizzazione è previsto solo nel caso in cui il giudice, richiesto da una parte, non abbia disposto l'assunzione della testimonianza, o nel caso in cui il testimone indiretto non abbia voluto o potuto indicare la persona da cui aveva appreso la notizia.

Il concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 21001 del 5 giugno 2025

In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraeus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori e la prova dell'elemento soggettivo dell'extraneus ben può essere ricavata dalle obiettive caratteristiche della transazione commerciale, come la natura dell'atto distrattivo o il prezzo di acquisto.

L'impugnazione delle misure cautelari personali

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 20894 del 4 giugno 2025

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non an-

che quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Il reato di invasione di edifici

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 20675 del 4 giugno 2025

Integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest'ultimo, comportandosi come “dominus” o possessore.

OFFERTA JURANEWS

JURANEWS è un quotidiano di informazione giuridica, innovativo ed empatico, dotato di una banca dati completa di normativa, prassi e giurisprudenza, che si distingue per il carattere altamente “selettivo” delle informazioni giuridiche che fornisce.

Si tratta di una proposta editoriale che offre una rapida selezione dei temi di interesse con i relativi approfondimenti: massime redazionali, sintesi giurisprudenziali, commenti e schede autorali. JURANEWS si è, infatti, dotata di un parterre di autori di importante rilievo, al fine di fornire un prodotto affidabile e di grande qualità.

JURANEWS oggi è il sistema più rapidamente aggiornato: la normativa e la prassi sono aggiornate in tempo reale, non appena i siti ufficiali pubblicano i documenti, la redazione provvede ad inserirli nell'archivio Banca Dati, e a darne immediata notizia in Home page; la giurisprudenza di legittimità è aggiornata alla data del deposito, sin dalle prime ore del pomeriggio, si possono visualizzare le prime sentenze del deposito della corte di cassazione dello stesso giorno, per avere poi la disponibilità del deposito completo entro la mattina successiva.

La nostra proposta comprende:

- Utilizzo del portale JURANEWS:
- Visualizzazione delle News quotidiane
- Visualizzazione delle rassegne quotidiane (Corte di Cassazione Civile deposito del giorno precedente - Corte di Cassazione Penale deposito del giorno precedente – Gazzetta Ufficiale – Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – Gazzetta Ufficiale della Corte Costituzionale (giovedì mattina)
- Visualizzazione di tutti i contenuti autorali presenti nelle aree tematiche (dottrina)
- Visualizzazione della sezione Massime (ufficiali della Cassazione e Autorali, massime di merito, massime della corte costituzionale)
- Visualizzazione della sezione Codici (tutta la normativa è aggiornata ed è possibile consultare le versioni vigenti e previgenti)
- Visualizzazione della sezione Real Time
- Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per generare sintesi e massime delle sentenze della Corte di Cassazione
- Utilizzo della **Chat AI** per conversare con l'intelligenza artificiale e generare contenuti attinti esclusivamente dalle fonti ufficiali presenti nell'archivio JURANEWS
- Utilizzo dell'agenda
- Visualizzazione della Banca Dati completa ed aggiornata di normativa-prassi-giurisprudenza
- Consultazione ed utilizzo dei formulari
- Consultazione delle riviste JURANEWS Lex & Law
- Utilizzo dei fascicoli all'interno dell'area personale
- Possibilità di attivare le notifiche push per materia
- Utilizzo della versione app per smartphone
- Servizio di newsletter settimanale
- Servizio JURANEWS WebTv
- Call center (assistenza clienti) dedicato disponibile dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì

Accedendo al nostro sito internet www.juranews.it si potrà prendere visione della struttura del prodotto, e chiedere una demo per conoscere tutto il potenziale del sito

Sommario

L'editoriale del Direttore del Centro Studi RNF

Il riconoscimento della genitorialità intenzionale: la svolta della Corte costituzionale nella sentenza n. 68/2025 1

Avv. Lucia Varliero - Direttore del Centro Studi Rete Nazionale Forense

L'editoriale del Direttore Scientifico

Le acquisizioni neurotecnoscientifiche e la loro rilevanza nelle indagini difensive 5

Prof. Avv. Francesca Mazza

Approfondimenti RNF

La data protection e l'intelligenza artificiale nell'industria 5.0 12

Avv. Federica De Stefani

Accesso abusivo a sistemi informatici e tutela della privacy nei rapporti personali e professionali: profili penalistici e civilistici alla luce della Cassazione Sezione Quinta Penale, Sentenza n. 12385/2025 14

Avv. Eufemia Ferrara

Il gesto grafico come traccia psichica: il rischio suicidario 17

Dott.ssa Romina Casella

Il ruolo del consulente ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001: la Cassazione chiarisce i limiti del nesso funzionale tra autore ed ente 20

Avv. Roberta Errico

La qualifica di incaricato di pubblico servizio e i suoi riflessi sull'interdizione dai pubblici uffici: il caso degli operatori ecologici. 27

Avv. Simona Gennusa

Le origini del diritto penale militare 30

Avv. Grazia Iorio

Obiettivo cinque dell'Agenda ONU 2030 a dieci anni dalla sua adozione: lo stato dell'arte 35

Avv. Amalia Sprovieri

Se la cancelleria rifiuta il deposito: strategie operative e nuovo deposito mirato 41

Avv. Anna Realmuto

Sulla motivazione, in punto di interessi, delle cartelle di pagamento 43

Avv. Andrea Pinto

La validità dei titoli concessori prorogati al 2033: una riflessione tra legittimità procedimentale e giurisprudenza in tensione 47

Avv. Stefania Frandi

Approfondimenti JURANEWS

L'accertamento induttivo **52**
Calogero Commandatore - Primo Referendario TAR Sicilia

I documenti d'interesse culturale **54**
Manuela Bucca - Referendario TAR Sicilia - Catania

L'oscuramento delle sentenze nelle banche dati giuridiche **56**
Luca Pavia - Referendario TAR Piemonte

Il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa: inquadramento sistematico e spunti giurisprudenziali recenti **60**
Avv. Roberta Giliberti

Violenza sessuale: profili giuridici e sociali **63**
Avv. Giuseppina Paciello

Dalla Corte Costituzionale: massime ufficiali delle sentenze - Aprile 2025 **67**
A cura dell'Ufficio del massimario della Corte Costituzionale

Dalla Corte di Cassazione: massime delle sentenze più rilevanti - Giugno 2025 **94**
Sezione Civile
Sezione Penale **142**



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 2/N° 2-Luglio 2025